



REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE
EVALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI



Guida all'attività venatoria nel Lazio



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Tel. 06 5168 6130 - Fax 065168 4244
www.agricoltura.regione.lazio.it



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

Via R. Lanciani, 38
00162 Roma
Tel 06 86273561 - Fax 06 86273232
www.arsial.it

Guida all'attività venatoria nel Lazio

Proprietà letteraria riservata:
Assessorato alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali della Regione Lazio
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL

Finito di stampare nel dicembre 2011.

Guida all'attività venatoria nel Lazio

INDICE

1.	Informazioni utili	pag. 7
1.1.	L'attività venatoria	8
1.2.	Il cacciatore e la legittimità del suo esercizio	8
1.3.	Tempi in cui è consentita l'attività venatoria e il calendario venatorio	9
1.4.	Luoghi in cui è consentita l'attività venatoria	9
1.5.	Modi in cui è consentita l'attività venatoria	12
1.6.	Mezzi di caccia consentiti	12
1.7.	Specie cacciabili, protette e particolarmente protette	12
1.8.	Disciplina relativa ai cani da caccia	13
1.9.	Richiami	14
1.10.	Rinvenimento degli uccelli inanellati	14
1.11.	Divieti	15
1.12.	Sanzioni	17
1.13.	Il corretto comportamento del cacciatore	20
1.14.	Nozioni di primo soccorso	21
2.	Armi e munizioni	29
2.1.	Armi	30
2.2.	Munizioni	35
3.	Iconografie delle specie	47
3.1.	Cacciabili	48
3.2.	Particolarmente protette	64
3.3.	Protette	80
4.	Cinofilia	87
4.1.	Evoluzione e storia del cane	88
4.2.	Elenco delle razze	90
4.3.	Legislazione	95
4.4.	Educazione cinofila	98
5.	Vademecum per l'aspirante cacciatore	103
5.1.	L'abilitazione all'esercizio venatorio	104
5.2.	Svolgimento della prova d'esame	105
5.3.	Licenza di porto di fucile per uso caccia	105
5.4.	Rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia	106
5.5.	Polizza assicurativa	107
5.6.	Tesserino venatorio	107
6.	Legislazione	109
7.	Contatti	231



**1. INFORMAZIONI
UTILI**

1.1. L'ATTIVITÀ VENATORIA

Si definisce attività venatoria (o atteggiamento di caccia), il vagare e il soffermarsi nella ricerca della fauna selvatica, ed ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura della stessa, mediante l'impiego di mezzi idonei allo scopo.

Fanno parte della **fauna selvatica**, bene indisponibile dello Stato, e come tale oggetto di tutela delle leggi venatorie, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale.

L'esercizio della caccia è consentito solo su determinate specie di fauna selvatica (la scelta avviene sulla base della consistenza di ciascuna specie). Direttive europee, normative statali, disposizioni regionali, possono vietare la caccia a determinate specie, qualora per particolari situazioni ambientali, si creassero condizioni di pericolo per la sopravvivenza delle specie stesse.

Ogni anno la Regione, con la pubblicazione del calendario venatorio, elenca, tra l'altro, la fauna cacciabile e i periodi di caccia.

Le restanti specie di fauna selvatica rientrano nelle categorie di **specie protette o particolarmente protette**. Conoscere le specie particolarmente protette (cioè quelle più a rischio di estinzione) è importante sia per non depauperare un patrimonio della collettività, sia per non incorrere in gravissime sanzioni di tipo penale e/o amministrativo. Stabilito qual è l'oggetto della caccia, passiamo ad esaminare i requisiti necessari per esercitare questa attività.

1.2. IL CACCIATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL SUO ESERCIZIO

L'attività venatoria è consentita a coloro i quali:

1. Possiedono la licenza di porto d'armi per uso di caccia ottenuta previo superamento dell'esame (abilitazione venatoria), dimostrando di conoscere le condizioni che lo Stato ha posto per consentire l'abbattimento e l'appropriazione della fauna selvatica;
2. Versano una tassa di concessione statale e regionale;
3. Hanno stipulato la prescritta polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
4. Sono in possesso di apposito tesserino venatorio regionale.

Coloro i quali rispettino quanto sopra riportato, sono abilitati ad esercitare la caccia **nei limiti** stabiliti dalle norme, ossia:

- nei tempi previsti dal calendario venatorio (pubblicato annualmente da ogni Regione),
- nei luoghi stabiliti (Ambiti Territoriali di Caccia)
- nei modi consentiti (forme esclusive di caccia)
- con i mezzi previsti (fucile, arco, falco)
- sulle specie il cui abbattimento è consentito (quelle elencate nel calendario venatorio).

1.3. TEMPI IN CUI È CONSENTITA L'ATTIVITÀ VENATORIA E CALENDARIO VENATORIO

Ogni anno la Regione presenta il calendario venatorio, documento emesso con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con validità quindi, solo per il territorio della Regione che lo ha emanato e al cui interno sono indicate in particolare:

- le specie cacciabili ed i periodi di caccia;
- le giornate di caccia;
- il carniere giornaliero e l'eventuale carniere stagionale;
- l'ora legale d'inizio e di termine della giornata di caccia.

I periodi di caccia differiscono in relazione alle diverse specie di fauna selvatica. Inoltre, di anno in anno, per la medesima specie, può altresì variare il periodo di caccia, con diversi tempi di apertura e chiusura.

Ecco perché è necessario prendere visione del calendario venatorio emanato dalla Regione in cui si intende cacciare (è bene ricordare che i calendari venatori possono differire nei tempi da Regione a Regione).

In linea di massima, salvo le diverse aperture e chiusure stabilite dalla legislazione di riferimento, la stagione di caccia apre la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio dell'anno successivo. È opportuno però informarsi anche presso le amministrazioni provinciali competenti per territorio, sull'eventuale esistenza di ulteriori limitazioni temporali o di luogo. La caccia è **sempre vietata il martedì ed il venerdì**, mentre dei restanti cinque giorni della settimana, sono utilizzabili **soltanto tre**, lasciati alla libera scelta del cacciatore. Potrebbero esistere, in determinati periodi, intercorrenti tra il 1^a ottobre ed il 30 novembre, deroghe a quanto appena detto, ma in ogni caso, il numero di giornate complessive a disposizione del cacciatore resta sempre lo stesso ed è fatto salvo il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì. **Dette deroghe sono riportate nel calendario venatorio.**

NB: Il calendario venatorio regionale è consultabile online sul Portale Agricoltura della Regione Lazio all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>, sezione caccia. Si visiti poi la pagina "informazioni utili".

1.4. LUOGHI IN CUI È CONSENTITA L'ATTIVITÀ VENATORIA

Per quel che concerne i luoghi in cui è consentita la caccia, si tenga presente che tutto il territorio agro-silvo-pastorale delle 5 Province del Lazio è suddiviso in:

1) Territorio destinato a protezione della fauna selvatica (in una percentuale che va dal 20 al 30 per cento), comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna Provincia.

Fanno parte di questa prima categoria:

- a) Le oasi di protezione (art. 14, L.R. 2 maggio 1995 n. 17);

- b) Le zone di ripopolamento e cattura (art. 15, L.R. 2 maggio 1995 n. 17);
- c) I Parchi naturali;
- d) I Fondi chiusi;
- e) I centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 16, L.R. 2 maggio 1995 n. 17).

In queste aree sono sempre vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

2) Territorio destinato a caccia riservata a gestione privata che include due tipologie di area:

- a) **Le aziende faunistico venatorie (AFV)**, dove si possono cacciare specie di fauna selvatica (nei limiti massimi consentiti dal calendario venatorio) e specie di fauna di indirizzo faunistico dell'azienda (anche oltre le limitazioni di carniere previste dal calendario venatorio).
- b) **Le aziende agro turistico venatorie (ATV)**, dove si possono cacciare solo animali da allevamento.

In queste aree **la caccia è consentita al titolare di concessione** di un'azienda faunistico venatoria (AFV) o agro turistico venatoria (ATV) e alle persone dallo stesso autorizzate ed è **regolamentata da una speciale disciplina** che vincola sia il cacciatore che il concessionario.

Il territorio destinato a caccia riservata a gestione privata, deve occupare la percentuale massima del 15 per cento del territorio provinciale e deve essere preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l'1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.

3) territorio destinato a caccia programmata (deve occupare tutto il restante territorio provinciale) così come regolamentato dagli *artt. 25, 28 e 29 L.R. 2 maggio 1995 n. 17*.

In queste aree **la caccia è consentita a tutti i cacciatori**, limitatamente ad **Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)**. A tal proposito si ricorda, che il territorio di ogni provincia del Lazio è suddiviso in 2 ATC (es. Rm1, Rm2, Vt1, Vt2, Ri1, Ri2, ecc) per un totale, quindi, di 10 ATC regionali destinati alla caccia programmata.

Nel Lazio il cacciatore può essere iscritto **al massimo a 2 ATC**, previa domanda ai rispettivi Comitati di gestione (dove non sono istituiti i comitati di gestione degli ATC, la domanda va indirizzata alla Provincia competente per territorio).

Il cacciatore nel compilare la domanda, specifica se l'ATC prescelto debba essere considerato di **residenza venatoria** (che, si ricorda, potrebbe non coincidere necessariamente con quello di residenza anagrafica) o di **secondo ATC**.

L'ente gestore dell'ATC può **accogliere la domanda** (in questo caso il cacciatore versa una quota che gli consente di esercitare la caccia in quell'ATC) o **respingerla** (in questo caso il cacciatore non può esercitare la caccia in quell'ATC).

Al contrario, **non è consentito** respingere la domanda di ammissione **quando il cacciatore sceglie come residenza venatoria l'ATC che comprende il comune ove il cacciatore ha la residenza anagrafica**.

In determinati periodi, su determinate specie e con determinate forme di caccia, potrebbe essere consentito di derogare all'obbligo che lega il cacciatore ad esercitare

la caccia esclusivamente negli ambiti in cui è iscritto. Questa eccezione, chiamata in breve **"mobilità alla migratoria"**, per essere operativa deve essere prevista nel calendario venatorio.

È possibile consultare online le articolazioni territoriali degli ATC del Lazio visitando il sito dell'Assessorato alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali: www.agricoltura.regione.lazio.it, e andando alla voce Caccia / Informazioni utili / Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)/ Cartografia ZPS e SIC.

Infine rileva qui ricordare, l'esistenza di un determinato tipo di zone definite **Aree contigue**. Sono particolari territori ai confini di aree protette (ad esempio l'area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise) ove, ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, la caccia è ammessa per i soli iscritti all'ATC ove l'area contigua insiste. Coloro che intendono praticare l'attività venatoria in queste zone, dovranno prendere visione presso l'amministrazione provinciale di competenza, delle particolari disposizioni che regolano questo tipo di caccia controllata.

Un discorso a parte meritano le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**, definibili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 157/92, come *aree di protezione scelte lungo le rotte di migrazione dell'avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi, per la conservazione e la gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori* (prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva). Tali zone sono state istituite dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ente vigilato dal Ministero dell'Ambiente) in attuazione della direttiva 79/409/CEE.

Tali aree, insieme alle **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, costituiscono la **Rete Natura 2000**.

È importante aggiungere che nelle ZPS, nei casi previsti dalla normativa regionale, è possibile effettuare attività venatoria (si veda a tal proposito la **D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 928 del 17 dicembre 2008**).

N.B: Si è ritenuto opportuno riportare in fondo al presente volume la mappa generale relativa alle Zone di Protezione Speciale presenti nel Lazio. Ad ogni modo, coloro i quali fossero interessati alla consultazione della cartografia ZPS per singola provincia, o delle mappe relative alle SIC (Siti di Interesse Comunitario) possono visitare la pagina web dell'Assessorato all'Ambiente: www.regione.lazio.it/rl_ambiente, andare alla sezione "Rete Natura 2000" e selezionare la voce "Cartografia" o, in alternativa, la pagina web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali: www.agricoltura.regione.lazio.it, andare alla sezione "Caccia" e selezionare la voce "Informazioni utili."

1.5. MODI IN CUI È CONSENTITA L'ATTIVITÀ VENATORIA

Il cacciatore, oltre ad essere vincolato ad operare in un determinato territorio (ATC), deve scegliere anche la **forma esclusiva** di caccia che intende svolgere.

Può optare tra:

1. caccia vagante in zona Alpi
2. caccia da appostamento fisso
3. Insieme delle restanti forme di caccia consentite e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata (vagante, appostamento temporaneo, caccia al rastrello - quest'ultima per un massimo di 3 persone, ecc.).

Questa scelta va comunicata alla Provincia di residenza ed è **vincolante per un triennio**, salvo che, per determinate accertate situazioni di impedimento non dipendenti dalla volontà del cacciatore, la Provincia disponga diversamente.

Non sono considerati fissi, agli effetti dell'opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

N.B: Si rammenta che chi esercita la caccia con l'arco o con il falco, non è vincolato dalla scelta della forma esclusiva di caccia, altrettanto dicasi per chi esercita la caccia in una AFV o in una ATV (in quanto caccia a gestione privata).

La forma esclusiva di caccia prescelta **deve essere riportata sul tesserino venatorio**.

1.6. MEZZI DI CACCIA CONSENTITI

L'attività venatoria è esclusivamente consentita con l'uso del:

1. Fucile
2. Arco
3. Falco

L'articolo 21 della L.R. 2 maggio 1995, n.17, elenca i fucili consentiti e le specie di falco ammesse. Nel successivo capitolo 2 verranno approfondite le più importanti nozioni legate all'uso del fucile (tipologie, struttura, cartucce, ecc.)

1.7. SPECIE CACCIABILI, PROTETTE E PARTICOLARMENTE PROTETTE NELLA REGIONE LAZIO

L'elenco delle **specie cacciabili** in ambito regionale è riportato all'art.34, comma 1, lettere a), b), c), d) della L.R. n. 17/95. Tuttavia l'elenco può variare da una stagione venatoria all'altra e pertanto, è necessario **visionare sempre il calendario venatorio regionale**.

Il Presidente della Giunta Regionale, preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori, può modificare, previo parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e del CTFVR (Comitato Tecnico

Faunistico Venatorio Regionale) e subordinatamente all'approvazione dei piani faunistico venatori, i termini di caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali. I termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta Regionale.

Per quanto riguarda la **fauna selvatica particolarmente protetta**, essa include i mammiferi e gli uccelli in forte diminuzione o in via di estinzione e viene indicata dall'art. 2 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, comma 1 – lettere a e b. A queste si aggiungono le specie segnalate nelle Direttive Comunitarie e nelle Convenzioni Internazionali come "minacciate di estinzione" (art. 2 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, comma 1, lettera c). Tra queste rilevano la Direttiva 2009/147/CE (Direttiva uccelli) e la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) così come modificata dalla Direttiva 97/62/CE, dalla Direttiva 2006/105/CE e dal Regolamento (CE) 1882/2003.

L'abbattimento, danneggiamento o cattura della fauna particolarmente protetta comporta sanzioni penali (tra cui anche periodi di reclusione) e ammende variabili a seconda della specie. Queste sono riportate all'art. 30 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

La **fauna selvatica protetta** include i mammiferi e gli uccelli non cacciabili il cui elenco è anch'esso ricavabile, per esclusione, dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, oltre che dalle Direttive Comunitarie in materia di tutela della fauna selvatica.

L'abbattimento, danneggiamento o cattura della fauna protetta comporta sanzioni amministrative di importo variabile a seconda della specie.

1.8. DISCIPLINA RELATIVA AI CANI DA CACCIA

I cani da caccia vengono talvolta utilizzati come supporto nello svolgimento dell'attività venatoria. La L.R. 17/95 dedica ampio spazio per quel che riguarda il loro addestramento e la loro custodia.

L'addestramento dei cani in particolare, può avvenire sul territorio ove si svolge la caccia programmata (nelle ATC) ed è consentito, senza possibilità di sparo, nelle 3 settimane antecedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, con esclusione dei 2 giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia (esclusi quindi il martedì ed il venerdì) e nei terreni liberi da colture in atto o incolti per i quali non sussista il divieto di caccia (art. 34 della L.R. 17/95). L'addestramento dei cani è comunque vietato a distanza di 500 metri da zone di tutela faunistica (parchi, oasi ecc.)

Si tenga presente che ulteriori **limitazioni all'addestramento**, possono essere introdotte dalle Provincie per particolari ragioni di **tutela e di incremento della fauna**.

L'addestramento dei cani (in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina) può svolgersi anche in specifiche zone gestite dalle associazioni venatorie, ovvero da imprenditori agricoli singoli, o dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale di Cinofilia Italiana), limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività, appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepore, cinghiale, germano reale ceppo domestico (art. 17, c. 2 L.R. 17/95).

Nelle Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.) inferiori a 100 ettari, è consentito l'addestramento dei cani da ferma, con l'azione di recupero cinofilo per **la sola specie**

quaglia (purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa), nel periodo 1^a giugno - 15 settembre.

Nelle Z.A.C. superiori a 100 ettari l'attività cinegetica è consentita per tutto l'anno, con facoltà di sparo alle stesse specie (art. 17, c. 2 L.R. 17/95) riprodotte in allevamento o in cattività ed appositamente liberate.

Coloro che frequentano le Z.A.C., debbono essere in possesso di un apposito tesserino cinofilo debitamente compilato, predisposto dall'amministrazione provinciale competente e rilasciato tramite i gestori delle zone. Il tesserino deve riportare i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Nelle Z.A.C. l'accesso è consentito ai soli autorizzati. Tali zone sono debitamente tabellate. Gare per cani da caccia senza possibilità di sparo, possono essere autorizzate dalle province anche nelle Zone di ripopolamento e cattura, negli ATC e nelle Aziende agroturistico-venatorie.

Per quel che riguarda la **custodia dei cani** (art. 39 della L.R. 17/95), gli individui di ogni razza **non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne**. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed è responsabile degli eventuali danni causati dall'animale.

1.9. RICHIAMI (ARTT. 24 E 37, LETTERE P, Q, R, DELLA L.R.17/95)

È vietato usare a fini di richiamo, **strumenti acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono**.

Ad ogni cacciatore che eserciti l'**attività venatoria da appostamento fisso** in via esclusiva, è consentita la detenzione di richiami di cattura in un **numero massimo di dieci unità per ogni specie**, fino ad un **massimo complessivo di quaranta unità**. Per i cacciatori che esercitano l'**attività venatoria da appostamento temporaneo** con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra **non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità**.

È vietato usare uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.

È vietata inoltre la vendita di uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le Province.

La sostituzione di un richiamo vivo di cattura, può avvenire soltanto dietro consegna alla Provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

1.10. RINVENIMENTO DI UCCELLI INANELLATI (ART.5, COMMA 6 DELLA L.R. 17/95)

È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'INFS (ora ISPRA), l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 18 e la Provincia competente.

1.11. DIVIETI (ART. 37 DELLA L.R. 17/95)

Di seguito è riportato, senza ulteriori commenti, l'intero articolo relativo ai divieti.

È vietato:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio Regionale;
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività pre-

viste dalla presente legge;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellazione;

z) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994 fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3;

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice Penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 21, comma 2, della Legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'INFS (ora ISPRA);

gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione, liberi all'esercizio venatorio;

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;

ll) l'esercizio venatorio, in acque marine antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di m 100 dal battente dell'onda;

mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma;

nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta eccezione per quella proveniente dagli allevamenti a scopo alimentare previsti all'articolo 19 della presente legge;

oo) l'immissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della Provincia competente;

pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.

2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

3. Le Province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

Altri **specifici divieti** si possono ricavare da diversi articoli della L.R. 17/95. Pertanto è consigliabile approfondire lo studio delle parti della legge relative al tipo di caccia che si intende svolgere (ad esempio chi esercita la caccia da appostamento leggerà con attenzione anche l'art. 23 della L.R. 17/95).

1.12. SANZIONI

Come abbiamo già ricordato, esistono sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie a seconda del tipo di reato venatorio commesso.

L'entità delle **sanzioni penali** e le tipologie di violazione delle disposizioni di legge in materia venatoria sono previste all'art. 30 della Legge n. 157/92. In particolare, si applicano sanzioni penali per le seguenti violazioni:

- a) caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 della medesima legge.
- b) abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli rientranti nella categoria di "particolarmente protetti" ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 157/92;
- c) abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) esercizio dell'uccellazione;
- f) caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì);
- g) abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi eserci-

ta la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati;

- i) caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica in violazione alla legge.

Per quel che concerne i periodi di detenzione o la quantificazione pecuniaria di dette sanzioni si rimanda al testo normativo (art. 30 della Legge n. 157/92) riportato peraltro nel capitolo IV della presente Guida.

L'entità delle **sanzioni amministrative pecuniarie**, al contrario, è prevista all'art. 31 della Legge n. 157/92 e all'art. 47 della L.R. n. 17/95.

Nella fattispecie, le infrazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della **legge nazionale** sono:

- a) caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b) caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione;
- c) caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale;
- d) caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata;
- e) caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate;
- f) caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole;
- g) caccia in violazione degli orari consentiti;
- h) uso di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Legge n. 157/92;
- i) mancanza delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) importazione di fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2;
- m) mancata esibizione della licenza, polizza di assicurazione tesserino regionale, se legittimamente richiesto.

Anche in questo caso si rimanda il lettore all'art. 31 della suddetta legge per ogni eventuale approfondimento.

Invece, le infrazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie, così come contemplate dalla sopracitata **normativa regionale**, sono:

- a) caccia nelle zone di rifugio;
- b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento;
- c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti;
- d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite;
- e) omessa comunicazione alla Provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità;
- f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla Provincia dell'accesso ad ATC di altre Province e Regioni;

- g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC;
- h) mancanza del tesserino venatorio regionale per chi possiede la licenza di caccia;
- i) caccia in ATC diverso da quello assegnato;
- l) accesso motorizzato per le soste in aree cortilizie o nelle pertinenze di fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore;
- m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso;
- n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le necessarie autorizzazioni;
- o) violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica;
- p) abbattimento o cattura nei centri privati di specie di fauna selvatica non di allevamento, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto dell'allevamento;
- q) addestramento di cani in ambiti protetti;
- r) addestramento di cani in periodo non consentito;
- s) caccia per un numero di giornate superiore a quello consentito;
- t) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale;
- u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma;
- v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione;
- z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze prescritte;
- aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata venatoria;
- bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di protezione, dagli immobili, dai fabbricati, dagli stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali;
- cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1000 metri da valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle Province;
- dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica autorizzazione;
- ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da quelle previste dall'articolo 5, comma 2 della Legge n. 157 del 1992, nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili;
- ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili;
- gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non identificabili mediante marcatura inamovibile;
- hh) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS (ora ISPRA) o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati;
- ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;
- ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce;
- mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle;
- nn) posta serale alla lepore, posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- oo) sparo da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata mas-

simila in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame;

pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione;

ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca scientifica;

tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994;

uu) caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni;

vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento tabelle;

2. violazioni alla presente legge (L.R. 17/95), non espressamente sanzionate;

3. violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico-venatoria.

1.13. IL CORRETTO COMPORTAMENTO DEL CACCIATORE

Una buona conoscenza dell'arma è alla base di comportamenti prudenti. Tuttavia questi, a volte, possono venir trascurati per la concitazione dell'azione di caccia.

Di seguito si vuole elencare una serie di consigli che potrebbero apparire ovvii a quanti praticano l'attività venatoria, ma non lo sono, soprattutto alla luce degli incidenti che accadono con una certa frequenza e che sono dovuti alla inosservanza di semplici regole.

- Ispezionare le canne del fucile dopo aver attraversato un bosco o lasciato l'arma per qualche tempo a terra o appoggiata. Nel tubo infatti potrebbe essere entrato qualche corpo estraneo.
- Non usare mai il fucile come fosse un bastone per cercare di stanare la selvaggina da un cespuglio o per recuperare una preda caduta in un luogo non raggiungibile.
- Non usare mai l'arma per appoggiarsi mentre si cammina su terreni difficili.
- Qualora si percorrano zone accidentate o sdruciolevoli, scaricare sempre il fucile proprio perché una caduta potrebbe provocare la partenza di un colpo.
- Scaricare sempre l'arma quando si deve attraversare un fosso, superare una siepe o saltare un ostacolo.
- Mai sparare in una siepe: potrebbe esserci una persona, un animale domestico o appartenente ad una specie protetta.
- Il cacciatore deve sempre comportarsi in modo da non disturbare chi, come lui, sta cacciando.
- Richiamare il cane qualora invada il terreno che sta per percorrere/sta percorrendo un altro cacciatore.

- Non avvicinarsi mai ad un cane in ferma o che, dall'atteggiamento, lascia presumere di essere sulle tracce di un selvatico.
- Qualora il selvatico messo in fuga da un cacciatore sia ucciso da un altro cacciatore, il selvatico stesso spetta a chi lo ha scovato, che in cambio della preda, deve consegnare all'altro cacciatore il numero di cartucce sparate (questo comportamento non subisce alcuna deroga il giorno di apertura della caccia, contrariamente a quanto affermato da alcune fonti).
- Nessuno deve soffermarsi in prossimità di capanni o appostamenti fissi.
- È disdicevole dirigersi verso un selvatico scovato da un altro cacciatore a meno che questi non rinunci ad inseguire la preda.
- Ha diritto di sparare ad un selvatico posato su un albero colui che si trova più vicino.
- Nessuno, se non con il permesso di chi ha sparato, deve avvicinarsi ad una preda e raccoglierla.
- Chi va a caccia deve rispettare le proprietà fondiari attraverso le quali si trova a passare durante l'esercizio dell'attività venatoria.
- Non sparare a selvatici che per la conformazione del terreno (scarpate, fiumi, zone impervie, ecc.) non possono essere recuperati.

1.14. NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO

A chiunque pratici l'attività venatoria nelle sue diverse forme e con l'impiego dei diversi mezzi consentiti dalla legge può capitare di dover prestare soccorso a persone infortunate, ferite o soggette ad attacchi acuti come ad esempio le crisi cardiache.

È per questo motivo che si è ritenuto opportuno riportare le principali regole alle quali attenersi in caso si presentino alcune situazioni di emergenza in attesa del successivo trattamento da parte di personale medico e/o paramedico qualificato.

Si tratta di alcuni atti semplici e precisi, che si richiamano a principi di soccorso generalmente accettati e riconosciuti, usando materiale e mezzi disponibili al momento dell'incidente.

Ferite di arma da fuoco

Le ferite di arma da fuoco rientrano a pieno titolo nella casistica dei traumi maggiori e non devono mai essere sottovalutate. La traiettoria di un proiettile, intuita tramite l'osservazione del foro di entrata e del foro di uscita, permette di farsi un'idea degli organi interessati dalla ferita, ma è sempre opportuno ospedalizzare quanto prima il paziente onde consentire gli opportuni accertamenti medici.

Oltretutto vanno sempre tenuti sotto controllo i parametri vitali della vittima (coscienza, respiro, polso e pressione) poiché non può essere esclusa un'evoluzione del quadro clinico del ferito durante l'attesa dei mezzi di soccorso.

Nel frattempo mai rimuovere il proiettile rimasto all'interno delle ferite dal momento che non disponendo in linea di massima di strumenti sterili, non sarebbe prudente rimuovere l'oggetto senza sapere quali strutture (vasi sanguigni, terminazioni nervose, ecc) può aver interessato.

Inoltre, è importante cercare di tranquillizzare il ferito e di garantirgli il maggior comfort possibile (sganciare la cintura, il colletto e i polsini). Infine, evitare di somministrare farmaci, cibo o bevande.

Tagli

Qualora ci si procurino tagli da coltello o armi bianche affilate, bisogna procedere alla disinfezione della ferita, pulendo la pelle intorno con garza sterile, acqua corrente e sapone. La cute va lavata partendo dalla ferita e andando verso l'esterno. Qualora la zona circostante sia pulita, bisogna lavare la ferita stessa con acqua corrente e sapone, possibilmente usando garza sterile e rinnovandola frequentemente. Per un'ancora più accurata sterilizzazione dell'area è consigliabile l'utilizzo di un disinfettante a base di iodio o comunque non alcolico. Quando il disinfettante è asciutto, coprire la ferita con garza sterile che dovrà essere fissata con un cerotto o con una benda.

È importante ricordare che in ogni ferita si annida il rischio del tetano ed è quindi necessario seguire la profilassi antitetanica (differente a seconda che l'individuo sia o meno vaccinato contro il tetano).

In linea generale, è bene sorvegliare la comparsa eventuale dei sintomi d'infezione che possono manifestarsi anche dopo alcuni giorni. Tali sono:

- Arrossamento, calore, dolore dell'area intorno la ferita
- Striature rosse che si irradiano dalla ferita e che procedono su per il braccio o la gamba
- Gonfiore attorno alla lesione, accompagnato da brividi o febbre.

Emorragia

Entrambi i traumi sopradescritti possono provocare un'emorragia, ossia una fuoriuscita del sangue dal letto vascolare per lesione di vasi che possono essere arterie, vene o capillari.

Se la perdita del sangue avviene da un'arteria si ha un'emorragia arteriosa, altrimenti può essere venosa o capillare a seconda dei vasi interessati.

Le emorragie venose sono riconoscibili perché il sangue che fuoriesce è di colore scuro e fluisce lentamente e in modo continuo e uniforme lungo i bordi della ferita.

Nelle emorragie arteriose, invece, il sangue è di colore rosso vivo e fuoriesce a fiotti in sincronia con il battito cardiaco.

Le emorragie venose si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla ferita una garza sterile e/o un fazzoletto pulito e tamponando. Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone che non sia troppo stretta. Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire l'afflusso di sangue.

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue è di solito molto elevata rispetto alle emorragie venose. Se l'emorragia non è molto abbondante, è sufficiente tamponarla con una garza sterile o un fazzoletto pulito, dopo aver disinfettato la parte; se invece coinvolge grossi vasi sanguigni, è necessario evitare che l'infortunato muoia dissanguato. Ciò è possibile attuando delle compressioni sulle arterie poste sopra la ferita.

In caso di una grande fuoriuscita di sangue bisogna recarsi urgentemente al pronto soccorso.

Fratture

Per frattura si intende una lesione di un segmento osseo. Si verifica quando ad un segmento scheletrico viene applicata una forza maggiore della sua resistenza.

Vengono distinte in:

Fratture chiuse: in cui le parti molli e i tessuti sovrastanti il piano di frattura sono integri e l'osso fratturato non fuoriesce;

Fratture esposte: il trauma, causa della frattura, provoca discontinuità dei tessuti che circondano l'osso con la fuoriuscita dei monconi scheletrici all'esterno;

Fratture complicate: quando sono associate lesioni ai tessuti vascolari, nervosi, tendinei, cutanei.

Per quanto riguarda il trattamento si deve procedere immobilizzando l'area interessata dalla frattura, accertandosi di bloccare le articolazioni a monte e a valle della rottura nel caso in cui si tratti di lesioni agli arti. Inoltre è consigliabile di tenere l'arto in una posizione confortevole.

Ustioni

Nonostante le ustioni abbiano una bassa incidenza nelle statistiche relative agli incidenti di caccia (a meno che il paziente non sia stato raggiunto da deflagrazione o lampo di ordigni esplosivi) è opportuno stabilire il grado e l'estensione delle ustioni sulla superficie corporea.

Nelle ustioni di primo grado, ad esempio, si deve procedere raffreddando gradualmente la parte interessata con acqua a temperatura ambiente. Si sconsiglia di seguire altre procedure.

Nelle ustioni di secondo grado è opportuno lavare l'area con soluzione fisiologica a temperatura ambiente e usare garze o telini sterili a protezione di eventuali vescicole sub epidermiche (flittene).

Eventuali ustioni di terzo grado si possono trattare lavando l'area interessata con soluzione fisiologica o acqua a temperatura ambiente e proteggendo la lesione con telino o garze sterili. Evitare, in tutti i casi, di applicare pomate o unguenti.

Colpo di calore

È il disturbo causato da una temperatura troppo alta, associata ad un elevato tasso di umidità e alla mancanza di ventilazione che provoca uno stato di sofferenza per l'organismo. Può manifestarsi anche in un ambiente chiuso oppure in un luogo dove non batte direttamente il sole.

In questi casi, è necessario spostare la persona in un luogo fresco e ombreggiato e dove vi sia un minimo di ventilazione. La persona colpita dall'insolazione va sdraiata sulla schiena con le gambe sollevate e svestita completamente. Successivamente, con un panno imbevuto di acqua fredda, è necessario tamponare più volte il corpo allo scopo di far scendere la temperatura. L'azione di raffreddamento del corpo è ancor più efficace se si pone una borsa di ghiaccio sulla testa della persona.

Congelamento

Il congelamento si verifica quando una parte del corpo (in genere le dita delle mani e dei piedi, naso e orecchie) si raffredda fino al punto che i liquidi contenuti si ghiacciano.

La fase iniziale del congelamento avviene con un rossore intenso della pelle accompagnato da un dolore acuto. In seguito la pelle da rossa diventa bianca e priva di sensibilità con possibilità che si formino delle vescicole.

Come trattamento immediato è importante coprire le parti congelate con indumenti caldi, possibilmente di lana. Se si tratta delle dita delle mani si può tentare di riscaldarle il più possibile ponendole sotto le ascelle.

È importante che le parti colpite non vengano in nessun modo sfregate.

Non appena possibile, la persona deve immediatamente recarsi in un ambiente chiuso e ben riscaldato e le parti congelate devono essere immerse in acqua moderatamente calda (l'acqua bollente farebbe peggiorare la situazione).

È vietato esporre la parte colpita a fonti di calore diretto (per es. termosifoni, stufe, ecc.) dato che la persona assiderata non ha più la sensibilità della parte e potrebbe ustionarsi senza rendersene conto.

I bagni con acqua calda devono proseguire fino a quando la pelle non avrà recuperato il suo colorito naturale e una certa sensibilità. Altra cosa utile da fare è far bere alla persona una bevanda calda non alcolica (per es. tè, caffè).

Morso di vipera

Va sempre tenuta presente la possibilità di venire a contatto con serpenti velenosi in occasione di spostamenti e soggiorni in luoghi aperti e caratterizzati da folta vegetazione.

L'unico serpente velenoso presente nel nostro Paese è la Vipera, nelle sue due varianti (Vipera Aspis e Vipera dell'Orsini).

Il morso di vipera lascia sulla pelle segni caratteristici: due fori, lasciati dai denti veleniferi, distanti circa 8 mm l'uno dall'altro e seguiti da dei forellini di minori dimensioni lasciati dagli altri denti.

Il veleno, che causa una mortalità inferiore all'1%, provoca alcuni sintomi immediati che sono:

- Dolore acuto alla zona morsa
- Fuoriuscita di sangue e siero dai fori
- Arrossamento e gonfiore generale della zona interessata
- Secchezza della bocca e sete
- Agitazione
- Vomito
- Diarrea
- Dolori muscolari e articolari.

Per quel che concerne i **trattamenti**, i principali sono i seguenti:

- Rassicurare l'infortunato e mantenerlo calmo
- Evitare di farlo muovere (aumenterebbe la circolazione del sangue)
- Effettuare un bendaggio (idealmente di tipo linfostatico, capace di bloccare la circolazione superficiale) che comprime l'area colpita
- Steccaggio e immobilizzazione dell'arto morsicato
- Porre del ghiaccio sulla zona ferita in modo da alleviarne il dolore e da rallentare la circolazione
- Chiamare i soccorsi o recarsi in ospedale nel più breve tempo possibile.

Cosa evitare:

- L'infortunato non deve agitarsi o muoversi
- Non somministrare il siero antivipera poiché è stato dimostrato, statisticamente, la sua maggiore pericolosità rispetto agli effetti del morso stesso
- Non incidere la ferita poiché favorirebbe il contatto del veleno con il sangue
- Non succhiare il sangue dalla ferita (il veleno può infettare anche le piccole lesioni delle mucose della bocca).

Punture di insetti (api, vespe, calabroni)

I veleni di questi insetti provocano generalmente delle reazioni che si manifestano nella zona di penetrazione del veleno. Tuttavia, la loro intensità dipende dalla sensibilità del soggetto colpito e dal numero di punture subite. In particolare si possono presentare:

- Arrossamento
- Gonfiore
- Prurito
- Dolore

Una sola puntura può invece creare una reazione anafilattica, cioè una grave reazione allergica che risulta fatale in un soggetto ipersensibile. Questi devono consultare il proprio medico curante prima di partire e portare al seguito un kit con prodotti anti-istaminici, cortisonici ad azione veloce o adrenalina.

I pungiglioni di questi insetti possono rimanere nella sede della puntura e devono essere rimossi con delicatezza. Inoltre, si deve lavare e disinfettare la zona punta e applicare una crema antistaminica, quando possibile.

Da evitare la frizione sulla cute, poiché aumenterebbe l'assorbimento del veleno e l'uso di ammoniacca, dato il suo effetto ustionante.

Punture di zecche

In caso di morso di zecca è necessario rimuovere l'insetto in tempi brevi ma seguendo una certa procedura ossia:

- Afferrare la zecca con una pinzetta e tirare lentamente per non schiacciarla eseguendo una delicata rotazione per evitarne la rottura. Se il rostro della zecca dovesse rimanere all'interno della pelle, è necessario provvedere alla sua completa rimozione usando un ago sterilizzato
- Non toccare mai la zecca con le mani e disinfettare la pinzetta utilizzata per la sua rimozione poiché questo insetto è apporto di diverse infezioni
- Dopo la rimozione va lavata abbondantemente la zona interessata dalla puntura e poi disinfettata.

Dopo aver fatto ciò, va fatto seguire un periodo di osservazione (fino ad un mese) della zona interessata dal morso. Nello specifico va fatta attenzione se l'area appare infiammata, gonfia o se insorge la febbre. In questi casi va contattato un medico.

In via conclusiva, si invitano i lettori, a rivolgersi alle strutture amministrative competenti, per la risoluzione di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esercizio dell'attività venatoria. In particolar modo:

- alle **associazioni venatorie**, per qualsiasi quesito in materia di normativa venatoria, nonché di tecnica venatoria;
- alla **Provincia competente per territorio**, in materia di funzioni amministrative attinenti la caccia e la protezione della fauna, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative e alle guardie venatorie provinciali;
- all'**Assessorato regionale al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione**, in materia di tasse regionali (importi tasse, errati versamenti, rimborsi ecc.);
- all'**Assessorato regionale alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali**, in materia di programmazione, di coordinamento e controllo degli Enti locali;
- all'**Assessorato regionale all'Ambiente e Sviluppo sostenibile**, in materia di aree protette, quali parchi, riserve naturali ecc. (ad esclusione delle Oasi, delle zone di ripopolamento e cattura, dei fondi chiusi e delle aree contigue, la cui competenza resta alle Province);
- agli **Assessorati competenti delle Regioni limitrofe**, in materia di normativa regionale (per i cacciatori che intendono cacciare fuori del territorio laziale).



2. ARMI E MUNIZIONI

2.1. ARMI

Tra i mezzi di caccia consentiti: (fucile, arco e falco), il **fucile da caccia** è lo strumento più utilizzato per insidiare la fauna selvatica.

Struttura del **fucile da caccia**:



CALCIO (1) Il calcio del fucile ha lo scopo di far imbracciare l'arma. Il tipo di impugnatura è essenziale per una corretta imbracciatura del fucile; a seconda delle tipologie si distinguono tre tipi fondamentali di calcio: calcio all'inglese, calcio a pistola, calcio a mezza pistola. Il calcio deve essere perfettamente strutturato per l'anatomia del cacciatore in funzione di tre elementi sostanziali: lunghezza, piegatura, vantaggio.

BECCO DEL CALCIO (2) Parte superiore del calcio dove inizia l'impugnatura.

SICURA (3) È un congegno presente nei fucili da caccia sovrapposti, semiautomatici, giustapposti, monocanna, che ha lo scopo di bloccare il movimento dei grilletti, ma non quello delle batterie, e che in buona sostanza impedisce che vengano esplosi i colpi. Nei sovrapposti e nei giustapposti la sicura si trova in posizione posteriore alla chiave di apertura. nei fucili semiautomatici si trova dietro il grilletto.

CHIAVE DI APERTURA (4) Chiave utilizzata per aprire il fucile. È presente in tutti i fucili basculanti: sovrapposti, giustapposti, monocanna e combinati.

GRILLETTO (5) Nei fucili a due canne sovrapposti e giustapposti a volte ci sono due grilletti oppure esistono modelli evoluti che ne hanno solo uno. Sono quasi sempre dotati di selettore per decidere la sequenza di sparo. Nel caso di due grilletti, questi attivano:

- Grilletto anteriore: canna destra (giustapposti), canna inferiore (sovrapposti)
- Grilletto posteriore: canna sinistra (giustapposti), canna superiore (sovrapposti)

I fucili semiautomatici da caccia, invece, hanno un solo grilletto che attiva i meccanismi di sparo. La successiva espulsione del bossolo e l'inserimento in canna di un nuovo colpo è assicurato da specifici meccanismi (meccanismi di ripetizione del colpo). A seconda della tipologia di funzionamento utilizzata i semiautomatici sono classificati: a sottrazione di gas, inerziali e a canna rinculante.

BASCULA (6) Si tratta di una delle sezioni più importanti del fucile da caccia poiché sede dei meccanismi di sparo. La sua parte anteriore combacia perfettamente con la parte posteriore della canna detta anche **vivo di culatta**. All'interno della bascula si trovano le batterie che hanno lo scopo di attivare il cinematismo che aziona la percussione.

ASTA o sottocanna (7) L'asta del fucile è quella componente in legno o materiale sintetico che si trova sotto la canna o le canne. Ha la funzione di fornire la presa alla mano che indirizza il colpo.

CANNE (8) Le canne dei fucili da caccia, devono garantire un elevato grado di sicurez-

za e una buona resa balistica. In una canna ad anima liscia si possono individuare partendo dalla parte iniziale dove viene inserita la cartuccia:

- **culatta** parte iniziale della canna, che generalmente accoglie la camera di cartuccia
- **camera di scoppio** con lunghezza variabile (70 mm standard, 76 mm magnum e 89 supermagnum)
- **raccordo** che unisce la camera di scoppio all'anima della canna
- **strozzatura** presente negli ultimi 5-7 cm della canna
- **volata (9)** parte finale della canna

La strozzatura ha lo scopo di ridurre la dispersione della rosata nel caso si utilizzi munizione spezzata (pallini). Esistono diversi livelli di strozzatura identificati con *, **, ***, ****, ***** (stelle). I valori con meno stelle hanno canne più strozzate.

È consigliato l'utilizzo di canne poco strozzate per tiri a selvatici a corta distanza, infatti con queste canne si ottengono rosate più ampie, si ha quindi maggiore possibilità di colpire il selvatico, per contro la maggiore ampiezza della rosata paga una maggiore resistenza dell'aria e di conseguenza un tiro utile inferiore.

Utilizzando una canna con maggiore strozzatura invece si ottiene una rosata più raccolta e compatta capace di abbattere il selvatico ad una distanza superiore, ma considerato che la rosata è più stretta il tiro deve essere più preciso.

I fucili da caccia si distinguono in tre grandi gruppi:

- **FUCILI AD ANIMA LISCIA:** hanno l'interno delle canne perfettamente levigate, senza rigature, utilizzano munizione spezzata o a palla unica.
- **FUCILI AD ANIMA RIGATA:** hanno l'interno della canna solcato da rigature intervalate ad eguale distanza da rilievi, le rigature percorrono, con andamento elicoidale, l'anima della canna per tutta la sua lunghezza. Sono armi destinate a sparare cartucce a palla unica di vario tipo. Si usano normalmente per la caccia ai mammiferi selvatici di mole medio grande. Vengono comunemente chiamate Carabine.
- **FUCILI COMBINATI:** dotati di due o tre canne di cui almeno una liscia ed almeno una rigata. Sparano sia munizione spezzata che a palla unica.

FUCILE MONOCANNA ad un colpo



Il monocanna (basculante o pieghevole) è costituito da un'unica canna e non esiste nessun meccanismo di ripetizione o alimentazione semiautomatica. Una volta sparato il colpo, il fucile può essere aperto, si estrae la cartuccia sparata e se ne inserisce una nuova.

Generalmente vengono costruiti in calibri 16, 20, 24, 28, 32, 36 e in un calibro tipicamente americano che è il 410. Sono armi che per la praticità d'uso e di trasporto (si dividono in due pezzi o si ripiegano in due) vengono utilizzate per la caccia al capanno per sparare a "fermo" alla migratoria di piccola taglia.

FUCILE GIUSTAPPOSTO O PARALLELO (comunemente chiamato doppietta)



Il fucile giustapposto o parallelo è un'arma basculante costituita da due canne poste una vicino all'altra in senso orizzontale.

Il fucile a canne giustapposte o parallele (viene comunemente chiamato doppietta) è l'arma da caccia tipica della tradizione venatoria di alcuni paesi quali Italia, Francia, Gran Bretagna. Sin dal secolo scorso è stata prodotta secondo due tipologie ben distinte: con cani esterni a vista e con cani interni non a vista o "hammerless".

I giustapposti moderni presentano in alternativa ai due grilletti tradizionali un solo grilletto (monogrillo) ed estrattori automatici che all'apertura del fucile espellono il bossolo sparato. Al di là di questi effettivi miglioramenti i giustapposti non hanno avuto un grande sviluppo rispetto a quelle dei nostri nonni.

- Presenta due canne con strozzature differenti.
- Semplicemente aprendo il fucile possiamo accertarci se è carico o scarico.
- Aperto per superare un ostacolo è assolutamente sicuro.

A parità di lunghezza di canna il giustapposto è più corto dei fucili semiautomatici, cosa che lo rende più maneggevole e bilanciato.

Ha il vantaggio non indifferente di permettere sempre al cacciatore di scegliere con quale canna e quindi con quale strozzatura far fuoco sul bersaglio. Presenta inoltre la sicura posta dietro la chiave, facilmente attivabile o disattivabile.

I vantaggi del giustapposto risiedono nello scopo per il quale è stato progettato: la caccia vagante. È ottimo nel puntamento istintivo: per via della base ampia formata dalle due canne e dalla bindella, permette una rapida acquisizione del selvatico. Tra i piccoli nei, troviamo allo sparo una leggera tendenza alla rotazione a destra o a sinistra del fucile (dipende dalla canna utilizzata). Infatti, data la posizione laterale delle canne, il rinculo si scarica non in asse rispetto alla linea di mezzeria del fucile.

DOPPIETTA A CANI ESTERNI



La doppietta a cani esterni presenta due percussori, detti cani, posti dietro la culatta. All'attivazione del grilletto i cani scattano in avanti colpendo i percussori che percuciono l'innesco della cartuccia. Questo tipo di doppietta non presenta sicura; la sicura si ottiene abbassando delicatamente i cani.

FUCILE SOVRAPPOSTO



Il fucile sovrapposto è un'arma basculante costituita da due canne poste una sopra l'altra in senso verticale.

Il fucile sovrapposto presenta molti dei vantaggi già espressi per il giustapposto. Inoltre il rinculo si scarica in linea retta sul tiratore, cosa ben diversa dalla doppietta. Il sovrapposto per i suoi particolari pregi è il fucile preferito dai tiratori di piattello.

FUCILE SEMIAUTOMATICO



Il fucile semiautomatico nasce nei tentativi volti ad accrescere la capacità di fuoco delle armi da caccia. Mentre da un lato si andava verso la realizzazione di armi in calibri maggiori (limitati però dalla pesantezza delle armi e dalla normativa che non consente l'utilizzo di calibri maggiori del cal. 12), dall'altro si andava alla ricerca dell'aumento del volume di fuoco attraverso la possibilità di dotare il fucile di un numero di colpi superiori ai due forniti dai fucili a due canne.

La ricerca fu portata avanti in maniera eccezionale da John Moses Browning che nei primi anni del secolo scorso mise a punto un meccanismo di ripetizione che permetteva a seguito dell'esplosione del colpo, l'espulsione del bossolo sparato e il riarmo automatico con le cartucce alloggiato all'interno del serbatoio. Era nato il fucile semiautomatico da caccia.

Molti cacciatori sono abituati a chiamarlo fucile automatico e non semi automatico ma l'errore di dizione corrisponde ad un errore di concetto:

- è **automatico** il mitra il quale, se si mantiene premuto il grilletto, continua a sparare a raffica;
- è **semi automatico** il fucile nel quale ad ogni colpo occorre lasciare il grilletto e poi ritrarlo. Se si tiene premuto il grilletto il colpo successivo non parte.

Il **fucile semiautomatico** è un arma che si presta alla industrializzazione dei processi e la maggior parte delle case armiere nazionali ed internazionali ne producono varie versioni. La possibilità di realizzare un processo industriale ha fatto del semiautomatico un ottimo fucile abordabile per prezzo e con il vantaggio di avere in rapida successione tre colpi (limitazione imposta dalla normativa, poiché tecnicamente alcuni fucili possono sparare fino ad 8-9 colpi).

Questa tipologia di arma non è esente da difetti:

- in passato alcuni brevetti hanno dato problemi di inceppamento del meccanismo di ricarica o di espulsione ma allo stato attuale questi problemi sono superati, anche grazie alla produzione di munizionamenti di qualità;
- la sequenza di sparo delle cartucce rispetta l'ordine con cui sono state inserite nella camera di scoppio e nel serbatoio. Quindi, non è possibile scegliere al momento dello sparo la cartuccia adeguata come nei fucili a due canne.

I meccanismi di ripetizione del fucile semiautomatico possono essere riassunti in:


- **Fucile semiautomatico a sottrazione di gas:** la canna si trova solidamente unita al castello nel quale scorre l'otturatore. Dopo lo sparo, una volta transitati i pallini, una certa quantità di gas viene sottratta (da qui il termine **sottrazione**) e recuperata attraverso i fori; il gas esercita una certa pressione su un pistoncino che retrocedendo provoca lo sblocco dell'otturatore che a sua volta comprime una molla di recupero ed espelle il bossolo. In seguito la molla precedentemente compressa, spinge in avanti l'otturatore che sposta in canna una nuova cartuccia.
- **Fucile semiautomatico a massa inerziale:** la canna è ancorata al castello del fucile. Dopo lo sparo sono la massa dell'otturatore ed una molla a sviluppare tutto il cinematismo determinando il ritardo nell'apertura della camera di scoppio fin quando i valori di pressione dello sparo non sono scesi a valori accettabili. La forza rimasta è utilizzata per l'espulsione del bossolo e per il riarmo del cane. La molla di recupero, compressa dalla forza del rinculo, si decomprime e permette l'inserimento di una nuova cartuccia in canna e il riposizionamento dell'otturatore in posizione di chiusura.
- **Fucile semiautomatico a canna rinculante:** si struttura in due tipologie differenziate, a lungo rinculo e a corto rinculo.
 - **lungo rinculo:** in questo tipo di fucile semiautomatico la canna e l'otturatore rinculano assieme e si separano solo dopo che i pallini sono usciti dalla canna. Rinculando comprimono entrambi una molla che terminata la compressione riporta in avanti la canna, che si separa perciò dall'otturatore permettendo la fuoriuscita del bossolo sparato. L'otturatore durante il rinculo riarma il cane e poi tornando in posizione sposta la nuova cartuccia nella canna;
 - **corto rinculo:** in questo tipo di fucile semiautomatico la canna e l'otturatore rinculano assieme e si separano però in anticipo rispetto al sistema precedente. La canna si arresta e l'otturatore continua invece il rinculo espellendo il bossolo comprimendo la molla di recupero e armando il cane. Nel riavanzare l'otturatore spinge una nuova cartuccia in canna.

2.2. MUNIZIONI

Per quanto riguarda le munizioni utilizzate per l'attività venatoria, un primo elemento da considerare sono **le tipologie di cartuccia e la loro struttura:**

A) MUNIZIONI SPEZZATE

- 1=Pallini
- 2=Bossolo
- 3=Borra-contenitore
- 4=Cartoncino
- 5=Polvere da sparo
- 6=Fondello
- 7=Innesco




B) MUNIZIONI A PALLA UNICA

- 1=Palla
- 2=Bossolo
- 3=polvere da sparo
- 4=Cartoncino
- 5=Innesco
- 6=Fondello



Cartuccia inserita in camera di scoppio.




Alcuni tipi di munizioni a palla per fucili ad anima liscia



La cartuccia da caccia è un validissimo strumento per l'abbattimento della selvaggina. Il bossolo è strutturato come un tubo di plastica o cartone cerato chiuso alla base da un fondello metallico, e in cima da un cartoncino o da una chiusura stellare. Il fondello contiene l'apparecchio di innesco (A) e la polvere da sparo (B) (che sono a diretto contatto). L'altezza del fondello è variabile: nelle cartucce meno potenti è basso (tipo 1-2) mentre in quelle più potenti è alto (tipo 3-4-5). Sopra la polvere è generalmente posto un cartoncino impermeabile. Al di sopra del cartoncino si trova un elemento cilindrico denominato "borra" (C) che in molte cartucce di nuova costruzione viene sostituito da un contenitore a forma di calice destinato a contenere la carica dei pallini. Entrambi hanno comunque lo scopo di rendere uniforme ed efficace la spinta generata dai gas di combustione. La chiusura della cartuccia che trattiene i pallini può essere realizzata attraverso una particolare piegatura del bossolo (chiusura stellare) o ponendovi un cartoncino.


A - Tipologie di innesco



B - Tipologie di polvere da sparo per il confezionamento di munizioni da caccia



C - Tipologie di borra



I pallini, di diverse dimensioni, sono un elemento importante nella costruzione di una cartuccia e devono rispondere a determinate caratteristiche. Debbono essere il più possibile sferici e ben levigati per opporsi in minimo grado all'attrito ed alla resistenza dell'aria; debbono presentare una data durezza per non subire deformazioni ed è inoltre necessario che abbiano una certa pesantezza (peso specifico) per mantenere direzione, velocità ed energia. I pallini di piombo puro o frammisto a nichel (piombo nichelato) assolvono egregiamente alla loro funzione. Infatti il piombo è un metallo duttile, di altissimo peso specifico e, allo stesso tempo, a basso costo. Successivamente la tecnica ha messo a disposizione i cosiddetti "pallini temperati", fabbricati cioè da una lega di piombo e antimonio (presente in quantità che va dal 2 al 5%) e che risultano essere meno deformabili dei comuni pallini di piombo. Infine, ne esistono altri tipi e ciascuno ha proprie caratteristiche finalizzate a particolari circostanze di caccia. Quanto detto ha una particolare valenza se si considera che la normativa, ultimamente, ha imposto l'utilizzo di pallini costruiti con materiale non tossico quando si pratica la caccia in particolari ambienti. Per un approfondimento circa l'utilizzo di pallini costruiti con materiale atossico (principalmente acciaio) si rimanda al paragrafo conclusivo del presente capitolo.

I pallini sono contraddistinti da una numerazione che indica un determinato diametro ed il corrispettivo peso della sfera, come esemplificato dalla seguente tabella:

Numerazione pallini	Diametro mm	Peso medio gr	Numerazione pallini	Diametro mm	Peso medio gr
14	1,1	0,00768	1	3,7	0,295
13	1,3	0,01267	0	3,9	0,346
12	1,5	0,01946	2/0	4,1	0,403
11	1,7	0,2835	3/0	4,3	0,465
10	1,9	0,03955	4/0	4,5	0,534
9	2,1	0,05347	5/0	5	0,736
8	2,3	0,0703	6/0	5,6	1,032
7	2,5	0,0904	7/0	6,2	1,401
6	2,7	0,1139	8/0	6,8	1,847
5	2,9	0,1412	9/0	7,4	2,380
4	3,1	0,1728	10/0	8	3,010
3	3,3	0,2088	11/0	8,6	3,737
2	3,5	0,2500			

A quanto già detto si aggiunge che la scelta dei pallini da usare nell'esercizio dell'attività venatoria è fatta anche e soprattutto in base alla mole e alla presumibile distanza di tiro al selvatico oggetto dell'attività di caccia. Per esempio nel tiro al tordo allo "spollo" (in prima mattina) è consigliabile una numerazione di piombo 13-11 in quanto la distanza di tiro è molto ravvicinata, per poi utilizzare piombo 10-9 per tiri al "traccheggio" che generalmente sono a distanze superiori. È fondamentale che il cacciatore spari al selvatico in condizioni ottimali e a distanze non eccessive, per determinare un abbattimento pulito, con la minima sofferenza per l'animale. A tal proposito, è stato rilevato che un selvatico, per avere una morte istantanea, deve essere colpito (utilizzando munizione spezzata) da un numero di pallini pari a cinque.

A titolo di completezza si riporta qui di seguito la tabella indicativa della numerazione dei pallini da usare per la caccia a vari selvatici con le relative distanze massime di tiro.


Specie	Peso medio animale (gr)	Area vulnerabile cm ²	Pallini ideali	Distanza micidiale massima con tali pallini
Allodola	50	20	12/11/10	40
Tordo	90	40	11/10/9	35
Quaglia	100	45	11/10/9	40
Beccaccino	100	45	11/10/9	35
Beccaccia	300	85	9/8/7	30
Starna	350	100	8/7/6	40
Colombaccio	550	115	7/6/5	40
Anatre maggiori	850	175	6/5/4	45
Anatre minori	400	115	7/6/5	45
Fagiano	1000	200	7/6/5	45
Lepre	3500	450	5/4/3	45

Altro importante aspetto tecnico che il cacciatore o l'aspirante tale deve conoscere è **il calibro di un'arma**.

Per i fucili ad anima liscia si è mantenuto l'antico sistema inglese che indica il calibro con il numero di sfere di piombo di uguale diametro che si ricavano dalla fusione di una libbra di piombo (gr. 453,6) e che corrispondono alla misura dell'anima cilindrica della canna del fucile. Quindi quando si parla di un fucile da caccia, il calibro 12 indica che 12 palle di piombo sparabili con esso pesano gr. 453,6; il calibro 20 indica che la canna è più piccola perché da una libbra di piombo si ricavano non 12 bensì venti palle.

Tuttavia, allo stato attuale il piombo utilizzato per la produzione dei pallini da caccia è costituito da leghe in cui esso è presente in percentuali diverse (aventi peso specifico diverso); il che significa che utilizzando sempre 453,6 grammi di piombo si possono ottenere palle di diametro leggermente diverso. La Commissione Internazionale Permanente per l'Uso e la Manutenzione delle Armi Portatili (abbr. CIP) ha fissato degli standard di misura delle canne dei fucili che sono espressi in millimetri, e che prevedono dei valori (minimi e massimi) entro i quali il diametro nominale può oscillare. Riportiamo qui una tabella a titolo esemplificativo.

Calibro nominale	Diametro nominale (mm)	Diametro minimo (mm)	Diametro massimo (mm)
12	18,30	18,10	18,50
14	17,40	17,20	17,60
16	17,00	16,80	17,20
20	15,80	15,60	16,00
24	14,90	14,70	15,10
28	14,20	14,00	14,40
32	12,95	12,75	13,15
36	10,60	10,40	10,80



Nelle armi a canna rigata, il problema della misura del diametro della canna si complica perché bisogna stabilire se esso si misura tra pieni e cioè tra i risalti della rigatura, oppure tra i vuoti. Si usa al riguardo distinguere tra **calibro di foratura (o fra pieni)** e **calibro tra i vuoti**; di solito, se non viene precisato, la misura concerne il calibro di foratura e perciò la dimensione minima dell'anima.

Il calibro fra pieni viene misurato direttamente; invece per misurare il calibro tra vuoti si preferisce forzare un proiettile di piombo attraverso la canna e poi misurarne il diametro massimo con un micrometro. La differenza tra i due valori è di 0,20-0,35 mm in canne destinate a sparare proiettili con camiciatura dura (acciaio, tombak) e di 0,30-0,50 mm per canne destinate a sparare proiettili di piombo o con camiciatura sottile in rame. La metà di questo valore così misurato indica la profondità della rigatura.

Nella pratica, quando si parla di calibro di un'arma, non si fa riferimento a valori tecnici esatti, ma a valori arrotondati e convenzionali. Perciò, quando si dice che una canna ha un calibro 7mm, non si intende che essa sia esattamente sette millimetri ma solo che essa è idonea a sparare palle del calibro 7 mm con tutte le tolleranze previste dalle tabelle CIP (o dagli usi costruttivi in quei paesi dove esse non vengono applicate).

Si tenga inoltre presente che il solo calibro della canna non dice nulla circa la cartuccia che l'arma può sparare. Per esempio, una palla di diametro di 4, 5 mm può avere dentro di sé un piccolo bossolo con qualche milligrammo di propellente che la spara a poche decine di metri oppure un grosso bossolo con mezzo grammo di polvere che la spara a vari km di distanza. È per questo motivo che quando si parla di calibro intendendo la cartuccia idonea ad essere impiegata in una certa arma, è sempre necessario aggiungere una ulteriore indicazione oltre a quella del diametro.

Di rado le munizioni sono individuate solamente sulla base dei dati dimensionali ma la maggior parte delle cartucce ha un nome convenzionale in cui, accanto al dato numerico relativo al calibro, ed altre volte anche alla lunghezza del bossolo e al tipo di proiettile, si aggiungono denominazioni varie, quali il modello di arma che le impiega, il nome dell'ideatore, del produttore, ecc.

Ad esempio, in Europa, il calibro delle cartucce per fucili a canna rigata viene indicato con

due cifre: la prima indica il calibro nominale, la seconda la lunghezza del bossolo, così che si avranno, ad esempio i calibri 6,5 x 57, 7x 64, 7,5 x 55, ecc. In alcuni casi, in aggiunta alla seconda cifra o in sua sostituzione, viene usato il nome dell'ideatore o del fabbricante: (per es. 7 mm von Hofe, 7 x 51 Sup. S&H, ecc.) Gli americani, invece, usano diversi sistemi non bene coordinati. In genere si ha l'indicazione del calibro in millesimi di pollice, seguito dal nome dell'inventore o del fabbricante: .222 Remington, .224 Weatherby, etc. Altri tre concetti che il cacciatore deve sempre ricordare nell'esercizio dell'attività venatoria sono quelli di:

- **gittata massima**, ossia la distanza massima ove il piombo può arrivare, pur se privo di efficacia ai fini dell'abbattimento. Essa viene calcolata in base al diametro dei pallini ed alla loro velocità (come riportato nella tabella A, qui sotto). Si tratta di distanze limite non utili per la caccia pratica, ma di cui occorre tener conto per evitare danni alle persone. La gittata massima dipende dal calibro del fucile, dal peso del proiettile, dalla velocità iniziale ed anche dall'angolo di inclinazione dell'arma.
- **tiro utile**, definibile come la distanza massima ove il piombo risulta efficace per l'abbattimento.
- **traiettoria** descritta dal proiettile nell'aria, ovvero quella linea curva, asimmetrica con andamento parabolico che ha la sua origine alla bocca della canna del fucile e il suo termine con l'impatto sul bersaglio. La traiettoria va messa in relazione alla **linea di mira** (come indicato nella figura sottostante) che è una retta ideale secante la traiettoria in due punti. Il proiettile, uscendo dalla canna, percorre un breve tratto sotto la linea di mira dell'ottica, per poi incrociarla prima in una fase ascendente, e viaggiare sopra di essa fino ad intersecarla nuovamente nella fase discendente (punto di azzeramento). Il rapporto tra la traiettoria e la linea di mira serve al cacciatore nel puntare il selvatico.




Tabella A - Gittata massima di un fucile calibro 12

Numerazione pallini	Velocità iniziale	Gittata massima (m)
9	375	170
7	375	210
2	375	280
00	375	315
Pallettoni 10/0	375	550
Palla	375	1000

Tabella B - Calibri dei fucili ad anima rigata da utilizzare per l'abbattimento di alcuni selvatici

Specie	Peso max animale (Kg)	Calibro indicato
Capriolo	30	223 Remington 243 Winchester 257 Weatherby
Cervo	250	270 Winchester 308 Winchester 30.06 Springfield 7 mm Remington Mag 300 Winchester Mag
Daino	110	7X57 Mauser 270 Winchester 308 Winchester 30.06 Springfield
Muflone	50	7X57 Mauser 270 Winchester
Camoscio	45	7X57 Mauser 270 Winchester
Cinghiale	180	270 Winchester 308 Winchester 30.06 Springfield 93X63 Mauser 7 mm Remington Mag 300 Winchester Mag

Munizioni per fucile ad anima rigata



Varie tipologie di palle per fucili ad anima rigata



Le moderne **palle da caccia** si possono dividere in tre classi fondamentali:



MANTELLATI: costituiti da un nucleo di piombo indurito, rivestito completamente da una camiciatura di metallo tenero (rame o lega). Questo proiettile è indicato quando determinate esigenze impongano di non sciupare o lacerare il selvatico, attuando una scarsa o parziale deformazione, senza disperdere energie.



BLINDATI: sono studiati per la caccia ad animali provvisti di forti difese, ed il loro scopo è di non deformarsi nell'impatto, ed attraversare anche vaste superfici di muscoli ed ossa, per scaricare al massimo l'energia in una massa corporea grande e compatta.



ESPANSIVI: a questa tipologia appartengono la quasi totalità delle palle offerte dalla produzione di munizioni per la caccia ai selvatici presenti in Italia. Questi proiettili sono concepiti per espandersi nel corpo del selvatico, causando vaste lesioni che permettono l'abbattimento immediato.

Rappresentazione della deformazione delle palle da caccia dopo l'impatto con il selvatico



UTILIZZO DI MUNIZIONI CARICATE CON PALLINI D'ACCIAIO

Le munizioni contenenti pallini d'acciaio sono fabbricate fondamentalmente per l'attività venatoria nelle zone dove l'uso del piombo è vietato per legge.

Nel futuro l'uso di pallini di piombo sarà sempre più limitato, nonostante ad oggi il piombo, per le sue caratteristiche di basso costo e per l'ottima resa balistica, sia il materiale più utilizzato.


Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad esempio, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo. In particolar modo il divieto vale all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Bisogna prestare attenzione nell'utilizzo di munizioni caricate con pallini d'acciaio in quanto:

1. i pallini d'acciaio (acciaio dolce a basso contenuto di carbonio, materiale duro e scarsamente deformabile), per attrito, possono danneggiare le canne delle armi. Le case produttrici, per ovviare a questo inconveniente, utilizzano un'apposita borra-contenitore di plastica che impedisce il contatto con la canna. Inoltre, vi sono dei problemi con la strozzatura perché i pallini di acciaio non possono deformarsi come quelli di piombo in caso di sovrappressioni e creano perciò spinte radiali maggiori che possono danneggiare la strozzatura. Se il diametro del pallino che si vuole utilizzare è superiore ai 4 millimetri il rischio di danneggiamento è forte mentre questo rischio si riduce o si presenta solo dopo numerosi colpi se si utilizzano pallini di diametro più piccolo. Non è consigliabile l'utilizzo di strozzature superiori a *** stelle. I tecnici balistici hanno evidenziato che il maggior rendimento dei pallini d'acciaio si ottiene utilizzando canne poco strozzate ossia ***** oppure **** stelle;
2. i pallini d'acciaio non si deformano all'impatto con superfici dure, ed il rischio di rimbalzo è pertanto più rilevante.

Prima dell'utilizzo di munizioni caricate con pallini d'acciaio bisogna accertarsi che l'arma sia in buono stato e che sia concepita per tali munizioni.

Generalmente le munizioni caricate con pallini d'acciaio sono classificate in:

1. "standard" da utilizzare con armi testate a partire da 960 bar (cal. 12), 1020 bar (cal. 16) e 1080 bar (cal. 20);
2. "alta performance" da usare soltanto in armi concepite per cartucce a pallini d'acciaio, che riportano la marcatura "Steel Shot" o "Pallini d'acciaio" (punzonate con un marchio a forma di GIGLIO ) , armi testate a partire da 1370 bar.

Nell'utilizzo delle munizioni caricate con pallini d'acciaio bisogna inoltre tenere presente che il peso specifico dell'acciaio è del 30% inferiore a quello del piombo. Quindi per mantenere, a parità di velocità iniziale, la stessa energia finale, occorre aumentare il diametro del pallino in modo che il suo peso rimanga più o meno lo stesso. Nella pratica bisogna scendere di due unità la numerazione dei pallini, ad esempio al pallino di piombo n. 7 corrisponde circa un pallino d'acciaio n. 5; in questo caso il numero dei pallini contenuti nella cartuccia è minore e il cacciatore deve tenere presente che lo sciame dei pallini sarà più raccolto, quindi la possibilità di colpire il selvatico è più

bassa. È necessario limitare a 30 metri al massimo la distanza di tiro (con pallino, ovviamente, adeguato all'animale da abbattere). La distanza ottimale di tiro è compresa tra i 20 e i 25 metri.

Le case produttrici di munizioni stanno sperimentando l'utilizzo di altri materiali, come leghe di bismuto, tungsteno, ecc., ma il rapporto qualità-prezzo rende improbabile ogni scelta diversa dall'acciaio, che ad oggi è impiegato nel 95% delle munizioni senza piombo.

Il costo di produzione, infatti, è uno dei maggiori ostacoli all'utilizzo di altri materiali. Ad esempio nell'utilizzo del bismuto, talvolta in lega con stagno, i pallini sono equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelli di piombo, ma il loro costo è circa 4 volte superiore, il loro impiego è preso in considerazione soltanto da chi caccia con armi fini di pregio, che potrà utilizzare tale munizionamento senza preoccuparsi di danni alla canna o alla strozzatura.

Le fabbriche di armi si stanno attrezzando, per produrre fucili che sopperiscano ai limiti descritti intervenendo tecnicamente (per esempio sulla struttura, materiali, sezioni, lunghezze dei coni di strozzatura, ecc.) in modo da trovare la soluzione agli svantaggi evidenziati garantendo invece i vantaggi ecologici ed ambientali.

REGOLE DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI PALLINI DI ACCIAIO


- Non tirare a corta distanza e verificare che la traiettoria sia libera da ogni ostacolo;
- Indossare una protezione per gli occhi in modo da proteggerli dagli eventuali rimbalzi dei pallini d'acciaio;
- Prestare attenzione durante il consumo della selvaggina poiché i pallini d'acciaio rimasti accidentalmente incastrati nel tessuto muscolare del selvatico abbattuto possono danneggiare i denti;
- Non utilizzate cartucce in un'arma con canne in acciaio damascato o con canne a tortiglione;
- Se il fucile non è di recente produzione, è necessario farlo visionare a specialisti per appurare: conservazione dell'arma nei congegni di chiusura e nell'eventuale usura delle canne, verifica del tipo di prova al Banco Nazionale, verifica del valore della strozzatura. È comunque sconsigliato l'utilizzo con pallini in acciaio;
- Se il fucile è in buone condizioni anche se provato alla minima condizione al banco di prova (prova ordinaria a 960 bar per cal. 12) si consiglia un utilizzo molto attento dell'arma sparando solo cartucce standard a bassa carica (28 gr) e con tiri entro limiti di 25 m. È bene non usare comunque pallini di diametro superiore a 2,5 mm. Esistono comunque rischi di danneggiamento della canna soprattutto dopo un certo numero di colpi;
- Non utilizzare un fucile con canna strozzata * o ** stelle, pena un danneggiamento più o meno grave e pericoloso della canna. Se l'arma è dotata di strozzatori intercambiabili si consiglia l'impiego dei soli strozzatori **** oppure **** stelle;
- Se il pallino è più grosso di 4 mm di diametro deve essere sparato (anche su fucili nuovi e provati alla prova superiore del Banco Nazionale per pallini in acciaio) in strozzature *** stelle al massimo.



3. ICONOGRAFIE DELLE SPECIE

cacciabili,
particolarmente protette,
protette

UCCELLI



ALLODOLA

(*Alauda arvensis*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Alaudidi

Diffusione in Italia: nidifica su tutto il territorio nazionale. Assente soltanto nella zona del Tavoliere delle Puglie e in Sicilia; le popolazioni settentrionali sono prevalentemente migratrici, quelle meridionali quasi completamente sedentarie.

Habitat: habitat aperti naturali. Frequenta anche coltivazioni basse, persino in caso di superfici artificiali legate alla presenza antropica.

MERLO

(*Turdus merula*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Diffusione in Italia: diffuso in gran numero sia nel territorio peninsulare che sulle isole, risulta invece scarso in Puglia, in particolare nel Salento.

Habitat: aree urbane e suburbane, nei giardini, nei parchi e nelle siepi, praticamente ovunque vi siano alberi e cespugli. L'unico limite alla diffusione è quello altitudinale: non nidifica infatti al di sopra del limite della vegetazione arborea.



PERNICE ROSSA

(*Alectoris rufa*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Diffusione in Italia: è presente in entrambi i versanti dell'Appennino settentrionale dal Piemonte all'Emilia-Romagna, nelle Isole d'Elba, Pianosa e Capraia e, con piccoli nuclei localizzati, in Toscana, Umbria e Lazio.

Habitat: frequenta ambienti di collina e montagna compresi in genere tra i 200-300 e gli 800-900 m di altitudine, ove si alternano zone coltivate a cereali e foraggere, incolti, boschi, aree cespugliose con sassaie, calanchi.

La specie rientra nella categoria della fauna cacciabile ai sensi della L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 ma non è prevista all'interno del vigente calendario venatorio della Regione Lazio (2011-2012)



QUAGLIA

(*Coturnix coturnix*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Diffusione in Italia: specie migratrice regolare, nidificante e localmente svernante nelle Regioni meridionali e insulari. In Sardegna è presente una popolazione sedentaria.

Habitat: ambienti aperti con bassa vegetazione: steppe, praterie incolte, campi coltivati a cereali. Preferisce le pianure e le colline, ma colonizza pure gli altipiani a quote superiori a 1.500 m s.l.m.

STARNA

(*Perdix perdix*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Diffusione in Italia: presente in modo discontinuo solo nell'Italia settentrionale e localmente in Toscana e nell'Appennino abruzzese.

Habitat: aree di pianura e di collina caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, aree cespugliate.



TORTORA

(*Streptopelia turtur*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Diffusione in Italia: nidifica dappertutto fatta eccezione per gli ambienti montuosi (zona alpina) e per qualche zona della Puglia.

Habitat: campi, zone rurali, collinari a vocazione cerealicola con ampie fasce di vegetazione naturale, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare. Nel tempo ha modificato le sue abitudini e non è raro vederla anche nelle periferie cittadine.



MAMMIFERI



CONIGLIO SELVATICO

(*Oryctolagus cuniculus*)

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi

Diffusione in Italia: Sardegna, Sicilia, isole minori e, localmente in diverse Regioni della Penisola.

Habitat: dune e pietre litoranee, preferisce i terreni asciutti e ben drenati, sabbiosi e moderatamente argillosi, ricchi di bassi cespugli, macchia, gariga.

LEPRE COMUNE

(*Lepus europaeus*)

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi

Diffusione in Italia: Regioni centro-settentrionali e Regioni meridionali (Sicilia esclusa).

Habitat: praterie, steppa. Frequenta anche brughiere, boschetti, zone dunose. Evita fitte boscaglie, pendici ombrose e terreni freddi e umidi.



CACCIABILI DALLA 3ª DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 GENNAIO*

UCCELLI



ALZAVOLA

(*Anas crecca*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: fascia costiera dell'Adriatico settentrionale dal Friuli-Venezia Giulia all'Emilia-Romagna. Più raramente nelle zone umide interne della Pianura Padana, paludi toscane e pugliesi, Lago Trasimeno e lago di Nazzano.

Habitat: zone umide anche di piccole dimensioni con bassi fondali: paludi, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di marea, laghi naturali e artificiali, fiumi.

BECCACCIA

(*Scolopax rusticola*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: Alpi e Appennino settentrionale tra i 500 ed i 1.100 m s.l.m.

Habitat: foreste miste di latifoglie, anche in consociazione con conifere, purché caratterizzate dalla presenza di sottobosco, di piccole radure e di suoli ricchi di lettiera.



BECCACCINO

(*Gallinago gallinago*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: occasionalmente nidificante in Piemonte, Lombardia, Alto Adige ed Emilia-Romagna; di comparsa regolare su gran parte del territorio nazionale, invece, durante le migrazioni e lo svernamento.

Habitat: frequenta paludi, marcite, praterie bagnate e coltivi allagati, soprattutto durante la stagione fredda.





CANAPIGLIA

(*Anas strepera*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: Valli di Comacchio e nelle zone costiere del Mar Adriatico e della Pianura Padana con nidificazioni irregolari nel centro Italia.

Habitat: zone umide con acqua dolce o salmastra poco profonda, ricche di vegetazione sommersa. Durante la migrazione e lo svernamento frequenta una maggiore varietà di tipologie di zone umide, inclusi laghi e fiumi.

CESENA

(*Turdus pilaris*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Diffusione in Italia: nidificano poche coppie, localizzate sulle Alpi, in particolare Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige.

Habitat: montagna, ai margini dei boschi di abete rosso e larice, radure. Si adatta anche ai frutteti e ai boschi di latifoglie alle quote più basse. Occasionalmente sfrutta anche fabbricati o covoni. Durante la stagione fredda forma gruppi misti con altre specie di tordi e la si incontra nei campi aperti, lungo le siepi e nei prati allagati di pianura.



CODONE

(*Anas acuta*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: sporadiche nidificazioni in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglia. I contingenti di maggiori dimensioni si localizzano in alcune delle principali zone umide adriatiche.

Habitat: in inverno si concentra in aree umide costiere, principalmente di acqua salmastra. Frequenta anche laghi interni e casse di espansione fluviale così come zone marine costiere.



COLOMBACCIO

(*Columba palumbus*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Diffusione in Italia: ben distribuita su tutto il territorio nazionale, anche nelle isole.

Habitat: boschi sia di latifoglie che di conifere, vicini a zone coltivate. Frequenta anche la città, dove nidifica nei parchi e nelle zone di verde urbano.

COMBATTENTE

(*Philomachus pugnax*)


Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: ha status di specie migratrice, di passaggio ad agosto ed in settembre oltre che da febbraio ad aprile. Sverna in Veneto, Emilia-Romagna ed in generale in tutto il centro-Sud.

Habitat: zone umide costiere fatta eccezione per i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche.

La specie rientra nella categoria della fauna cacciabile ai sensi della L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 ma non è prevista all'interno del vigente calendario venatorio della Regione Lazio (2011-2012)



CORNACCHIA GRIGIA


(*Corvus corone cornix*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

Diffusione in Italia: ampiamente diffusa in tutto il Paese eccettuato l'arco alpino, area di competenza della Cornacchia nera; tutta la fascia prealpina o le aree di fondovalle della zona alpina costituisce l'area di ibridazione tra le due cornacchie.

Habitat: nidifica in quasi tutti gli ambienti aperti con la presenza di qualche albero sparso: ad esempio, campagne (anche intensamente coltivate), boschetti di pianura, parchi e giardini.



FAGIANO COMUNE

(*Phasianus colchicus*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Diffusione in Italia: parte settentrionale e centrale del Belpaese. Qualche esemplare è presente anche nelle zone sud-orientali d'Italia.

Habitat: utilizza tipologie ambientali assai diverse: dal livello del mare a quote fino ai 1.500 m s.l.m. Trova condizioni più favorevoli in pianura e in collina, ove le terre coltivate si alternano a incolti, calaschi, boschi decidui, vegetazione arbustiva.



FRULLINO

(*Lymnocyptes minimus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: la specie non nidifica nel nostro Paese, ma è presente come migratrice regolare e svernante, soprattutto nelle Regioni del medio-alto Tirreno, alto Adriatico, Pianura Padana e Sardegna.

Habitat: frequenta acquitrini erbosi, prati allagati, risaie, marcite, rive paludose di laghi, fiumi, stagni, specchi d'acqua artificiali, piccole zone umide anche d'alta montagna, zone salmastre costiere.

FISCHIONE

(*Anas penelope*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: gli insediamenti più importanti si trovano lungo la costa dell'Alto Adriatico, nei laghi e nelle zone umide costiere del centro Italia, nella Puglia settentrionale e in Sardegna.

Habitat: zone umide d'acqua dolce, stagnante e debolmente corrente ma in ogni caso poco profonda. Nelle aree di svernamento frequenta ambienti marittimi e costieri.



GALLINELLA D'ACQUA

(*Gallinula chloropus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Diffusione in Italia: la Gallinella d'acqua è nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante. Nidifica sulla maggior parte di territorio, alle quote inferiori ai 500 m s.l.m.

Habitat: originariamente tipica di zone palustri, attualmente è diffusa anche nei coltivi caratterizzati dalla presenza di corsi d'acqua, pur di portata modesta. Si incontra persino nei piccoli canali adiacenti alle strade, purché accompagnati da fasce di vegetazione.



FOLAGA

(*Fulica atra*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Diffusione in Italia: la Folaga è nidificante, migratrice regolare e svernante. Le maggiori concentrazioni nella stagione fredda si osservano a quote inferiori ai 1000 m s.l.m., in particolare sul Trasimeno, nel Delta del Po, e nelle zone lagunari nord-orientali.

Habitat: nidifica ai bordi di corpi d'acqua, caratterizzati dalla presenza di canne e di alta vegetazione riparia. In inverno si riunisce invece in stormi enormi sugli specchi d'acqua, in particolare lagune e zone costiere.



GAZZA

(*Pica pica*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

Diffusione in Italia: è diffusa in tutto il Paese, ad eccezione delle fasce montane; è comunque più abbondante nelle Regioni meridionali. Alcuni individui delle Regioni settentrionali presentano una seppur limitata attività di dispersione.

Habitat: specie molto adattabile, la Gazza nidifica in campagne coltivate, boschetti, parchi, zone degradate anche prive di vegetazione; sono sufficienti macchie di vegetazione o alberi isolati, dove costruisce il nido.



GERMANO REALE

(*Anas platyrhynchos*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: il Germano Reale è migratore regolare, svernante e nidificante, principalmente nella Pianura Padana interna e costiera, sul litorale tirrenico e in Sardegna. Nelle Regioni meridionali e in Sicilia la presenza è più scarsa e frammentata.

Habitat: zone umide di acqua dolce e salmastra (interne o costiere, naturali o artificiali, grandi o piccole), aree coltivate (risaie) e ambienti fortemente antropizzati.



MESTOLONE

(*Anas clypeata*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: nidifica regolarmente nelle Valli di Comacchio e nel Delta del Po. Occasionalmente presente in Pianura Padana, Sardegna, Toscana, Puglia.

Habitat: in periodo riproduttivo frequenta zone aperte con acque salmastre poco profonde (lagune, stagni costieri, saline), zone umide interne di acqua dolce (laghi, casse di colmata, stagni). In periodo non riproduttivo sosta pure in mare, non distante dalla costa.

GHIANDAIA

(*Garrulus glandarius*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

Diffusione in Italia: lungo tutta la Penisola, ovunque trovi disponibilità di ambienti idonei alla riproduzione, fino a 1700-1800 m s.l.m. ; più frequente lungo la fascia prealpina e la catena appenninica, dove la copertura boschiva è maggiore, molto più localizzata nella Pianura Padana e nel Salento.

Habitat: soprattutto i complessi boschivi di latifoglie, in particolare quelli maturi e di una certa estensione, con dominanza di specie del genere *Quercus*.



MORETTA

(*Aythya fuligula*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: regolarmente svernante ma con nidificazione scarsa e irregolare. Le riproduzioni sono state rilevate in zone umide sparse per l'intera Penisola, con una maggior frequenza nelle Regioni settentrionali.

Habitat: laghi e stagni di acqua dolce ricchi di vegetazione emersa e galleggiante. Può nidificare anche all'interno di parchi urbani, se non disturbata dalla presenza umana.



MARZAIOLA


(*Anas querquedula*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: la popolazione nidificante è distribuita soprattutto nelle zone umide della Pianura Padana. Localmente nidifica in qualche lago dell'Italia centrale, in zone umide del litorale tirrenico, di Puglia, Sicilia e Sardegna.

Habitat: predilige zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci ed eutrofiche e bassi fondali mentre evita le zone umide troppo chiuse dalla vegetazione arborea.



MORIGLIONE

(*Aythya ferina*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: fascia costiera dell'Adriatico settentrionale (Veneto ed Emilia-Romagna) e in Sardegna. Nidificazioni regolari sono state accertate in Sicilia e Puglia, mentre segnalazioni occasionali sono note in altre Regioni.

Habitat: frequenta zone umide di acque sia salmastre che dolci, costiere e dell'entroterra, anche di limitata estensione, con fondali di media profondità. Occasionalmente sosta in mare.



PAVONCELLA

(*Vanellus vanellus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradridi

Diffusione in Italia: distribuita principalmente nella Pianura Padana. Casi irregolari di nidificazione sono segnalati per la Toscana e la Puglia. È una specie migratrice, sebbene alcune popolazioni occidentali e meridionali lo siano solo in parte.

Habitat: ambienti in cui prevalgono colture cerealicole e coltivi con presenza di ampie zone a terreno nudo o campi arati, che la Pavoncella utilizza come siti di alimentazione. In Italia, gli ambienti maggiormente frequentati sono campi di mais, incolti umidi erbosi e argini di risaie.

PORCIGLIONE

(*Rallus aquaticus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Diffusione in Italia: è sedentario e nidificante in quasi tutte le Regioni, con maggiore diffusione nella Pianura Padana e nel medio-alto versante tirrenico. Ampie zone di mancata presenza si osservano sulle Alpi, sugli Appennini ed in alcune Regioni centro-meridionali.

Habitat: frequenta folti canneti e giuncheti di specchi d'acqua, fiumi, fossi, paludi.



TORDO BOTTACCIO

(*Turdus philomelos*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Diffusione in Italia: nidifica sull'Arco Alpino e sugli Appennini fino alla Calabria in boschi cedui, abetine mature. In Pianura Padana è presente solo in pochi boschi planiziali, preferisce le fasce altitudinali tra i 500-600 m e i 1500-1700 m s.l.m.

Habitat: nidifica in boschi di caducifoglie anche in pianura, ma lo si può incontrare in parchi cittadini, nei giardini, nelle siepi vicino alle abitazioni. Talvolta nidifica in fabbricati. È assente dove il terreno è troppo secco, dove il sottobosco è scarso o troppo rado, nei boschi dominati da pini o betulle.



TORDO SASSELLO

(*Turdus iliacus*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Diffusione in Italia: le maggiori presenze si registrano in Lombardia e Emilia Romagna.

Habitat: boschi di conifere e latifoglie, i castagneti, la campagna alberata e i cedui ai margini dei coltivi.

MAMMIFERI

VOLPE

(*Vulpes vulpe*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Canidi

Diffusione in Italia: presente in quasi tutta la Penisola, in particolar modo in Sardegna.

Habitat: praterie alpine, foreste di conifere, boschi misti e caducifogli, macchia mediterranea, pianura e colline coltivate, valli fluviali e occasionalmente nell'ambiente urbano.



UCCELLI



COTURNICE

(*Alectoris graeca*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Diffusione in Italia: sull'intero Arco Alpino, sugli Appennini, in Sicilia.

Habitat: la Coturnice nidifica principalmente nelle praterie aride a prevalenza di graminacee, ben soleggiate e piuttosto ripide, caratterizzate dalla presenza di rocce, talvolta scarpate o burroni, ma povere di arbusti e alberi, limitati al più a poche boscaglie.

La specie rientra nella categoria della fauna cacciabile ai sensi della L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 ma non è prevista all'interno del vigente calendario venatorio della Regione Lazio (2011-2012)

MAMMIFERI



CAPRIOLO

(*Capreolus capreolus*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Diffusione in Italia: nell'intero Arco Alpino, l'Appennino ligure e lombardo e i rilievi delle Province di Asti ed Alessandria, è compresa circa il 75% della popolazione nazionale complessiva; l'altro corre lungo la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano.

Habitat: abita preferenzialmente le aree cespugliate in evoluzione verso il bosco. Si incontra anche in ambienti boschivi radi o in ambienti rurali aperti intervallati da boschetti e siepi.

Specie cacciabile ai sensi del D.P.G.R. n. 878/99 all'interno delle AFV di specifico indirizzo venatorio.

CERVO

(*Cervus elaphus*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Diffusione in Italia: zone alpine, Triveneto e Lombardia, Piemonte e Sardegna. Alcuni avvistamenti nell'Abruzzo e nel Lazio (in zone protette).

Habitat: si adatta a condizioni ambientali variabili quali superfici innevate e zone paludose; è in grado di vivere sia in pianura che in montagna. Il cervo occupa primariamente aree boschive di grandi dimensioni, sia di latifoglie che di conifere, ma caratterizzate da un fitto sottobosco e intervallate da radure e pascoli.

Specie cacciabile ai sensi del D.P.G.R. n. 878/99 all'interno delle AFV di specifico indirizzo venatorio.



DAINO

(*Dama dama*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Diffusione in Italia: ambiente mediterraneo come San Rossore, il parco regionale della Maremma e la tenuta di Castelporziano. Frequenta l'Appennino Tosco-emiliano e ligure, il bosco della Mesola (Ferrara), il Gargano, il Pollino. Si trova, inoltre, in Sardegna.

Habitat: adatto ad un gran numero di ambienti, specialmente se caratterizzati dalla presenza di praterie e radure.

Specie cacciabile ai sensi del D.P.G.R. n. 878/99 all'interno delle AFV di specifico indirizzo venatorio.

MUFLONE

(*Ovis musimon*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Bovidi

Diffusione in Italia: nelle zone del Mediterraneo, in Sardegna. Di recente avvistata sull'Isola d'Elba, del Giglio, Capraia, Zannone e Marettimo. Nelle zone della Toscana, Umbria, Emilia, Valle d'Aosta, Bolzano e Venezia Giulia.

Habitat: terreni ripidi e rocciosi. Occupa in genere terreni aperti con buona predilezione anche per le zone boscate, soprattutto se intervallate da parti rocciose.

Specie cacciabile ai sensi del D.P.G.R. n. 878/99 all'interno delle AFV di specifico indirizzo venatorio.



CACCIABILE

CACCIABILE DAL 1[^] OTTOBRE AL 31 DICEMBRE
O DAL 1[^] NOVEMBRE AL 31 GENNAIO*



CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Suidi

Diffusione in Italia: la specie è distribuita, senza soluzione di continuità, dalla Valle d'Aosta sino alla Calabria, in Sardegna, in Sicilia, Isola d'Elba, in alcune zone prealpine in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

Habitat: boschi decidui dominati dal Genere *Quercus* alternati a cespuglieti e prati-pascoli.

* I periodi di caccia riportati sono quelli previsti ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale vigente. Tuttavia, si consiglia di controllare annualmente le specie effettivamente cacciabili all'interno del Calendario Venatorio della Regione Lazio (si veda, a tal proposito, il paragrafo "Tempi in cui è consentita la caccia e calendario venatorio", all'interno del Cap. I della presente Guida.

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Si riportano qui di seguito i disegni iconografici, corredati dalle informazioni relative all'Habitat e alla diffusione nel nostro Paese, di alcune specie particolarmente protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 (lettere a e b) e delle Direttive Comunitarie (p.e. la Direttiva 2009/147/CE) e delle Convenzioni internazionali in materia di protezione delle specie a rischio di estinzione (p.e. Allegato II della Convenzione di Berna del 1979). Per un'elencazione completa della fauna particolarmente protetta (e di quella protetta) si consiglia la consultazione della suddetta normativa.

UCCELLI



ALLOCCO

(*Strix aluco*)

Ordine: Strigiformi

Famiglia: Strigidi

Diffusione in Italia: è presente nell'intera Penisola, con l'eccezione della Sardegna e di buona parte della Puglia, mentre in Sicilia presenta una distribuzione frammentaria.

Habitat: l'Allocco frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole con presenza di filari, vecchi alberi e rovine, pertinenze di abitazioni, parchi e giardini, dalla pianura alla montagna fino a quote di 1.400-1.500 m s.l.m.

AQUILA REALE

(*Aquila chrysaetos*)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Accipitridi

Diffusione in Italia: catena alpina e appenninica e i distretti montuosi di Sicilia e Sardegna.

Habitat: ambienti montuosi dell'orizzonte alpino e subalpino, zone montane, collinari o localmente di pianura, nei settori alpini, appenninici e insulari. È un rapace legato agli ambienti a vegetazione aperta.



ASTORE

(*Accipiter gentilis*)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Accipitridi

Diffusione in Italia: Alpi, Prealpi, arriva fino sin quasi al mare nelle zone del Carso Triestino. La sua distribuzione in Appennino è limitata alla fascia montana della faggeta e ai pochi tratti di bosco maturo in collina.

Habitat: tratti più maturi di boschi di latifoglie, conifere o misti.



AVOCETTA

(*Recurvirostra avosetta*)

Ordine: Ematopodiformi

Famiglia: Recurvirostridi

Diffusione in Italia: presente in tutta una serie di aree umide che vanno dall'area litoranea dell'Alto Adriatico fino alle paludi costiere toscane, laghi pugliesi, Golfo di Cagliari e Sicilia.

Habitat: abita le rive melmose degli specchi d'acqua salati o salmastri, le lagune costiere e gli stagni salmastri.

BARBAGIANNI

(*Tyto alba*)

Ordine: Strigiformi

Famiglia: Strigidi

Diffusione in Italia: distribuito in tutta la Penisola, le isole maggiori e alcune di quelle minori, mentre è assente dalle quote più elevate dell'Arco Alpino vista la sensibilità alle basse temperature.

Habitat: gli abitati con parchi e giardini e le costruzioni rurali della campagna coltivata. Gli ambienti di caccia sono soprattutto prati e incolti erbacei.



CAVALIERE D'ITALIA

(*Himantopus himantopus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Recurvirostridi

Diffusione in Italia: è possibile trovare varie zone di nidificazione ad Orbetello, in Sardegna, in Sicilia e nel Delta del Po. Colonie minori sono ubicate in Piemonte e nelle Oasi di Torrile.

Habitat: le paludi e le lagune poco profonde con sponde sabbiose e sassose. Si adattano facilmente anche ad ambienti artificiali, come le risaie e le saline.





CICOGNA BIANCA

(*Ciconia ciconia*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Ciconiformi

Diffusione in Italia: esistono centri di protezione cicogne a Fagagna (UD), Santa Elena di Silea (TV), al Parco del Mincio e a Massa Marittima (GR). Avvistate alcune coppie in Piemonte, Friuli, Emilia, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Habitat: specie tipica di zone pianeggianti, caratterizzate da prati irrigui, risaie marcite, campi arati, brughiere, zone paludose aperte.



CIVETTA

(*Athene noctua*)

Ordine: Strigiformi;

Famiglia: Strigidi

Diffusione in Italia: settentrione d'Italia, soprattutto negli ambienti rurali della pianura e delle prime fasce collinari. Anche aree urbane come Bergamo, Milano, Brescia, Mantova e Pavia presentano elevate densità di questi rapaci. Molto frammentaria e di scarsa consistenza risulta la sua distribuzione nei settori prealpini e alpini. Le popolazioni peninsulari e insulari appaiono abbastanza numerose e tendenzialmente stabili.

Habitat: è diffusa nelle zone pianeggianti e collinari a quote generalmente inferiori ai 700 m s.l.m., tranne sporadiche e modeste penetrazioni nei fondovalle alpini ed appenninici, a quote comunque mai superiori ai 1.000-1.200 m s.l.m.

CIGNO REALE

(*Cygnus olor*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: laghi lombardi e piemontesi, lagune costiere dell'Adriatico.

Habitat: frequenta un'ampia varietà di ambienti d'acqua dolce e salmastra, circondati da fasce di densa vegetazione adatte alla nidificazione.



FENICOTTERO

(*Phoenicopterus ruber*)

Ordine: Fenicotteriformi

Famiglia: Fenicotteridi

Diffusione in Italia: la specie è presente come migratrice e svernante e, a partire dal 1993, come nidificante. Le prime nidificazioni sono avvenute in Sardegna ma attualmente è diffuso a Orbetello, a Margherita di Savoia e, recentemente, anche nelle Valli di Comacchio.

Habitat: predilige vaste estensioni di acque salmastre sia costiere (lagune, stagni, saline) che interne (laghi salati), aperte, poco profonde e ricche di nutrimento.



CIGNO SELVATICO

(*Cygnus cygnus*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: sono stati avvistati piccoli contingenti svernanti in Italia settentrionale, provenienti dall'area scandinava, mentre i piccoli contingenti svernanti in Italia centro-meridionale sono probabilmente riferibili alla popolazione centro-siberiana.

Habitat: nidifica in laghi poco profondi, sulle rive di fiumi, estuari, lagune e bracci di mare.



FISTIONE TURCO

(*Netta rufina*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: nidifica nell'oristana con una popolazione estremamente ridotta. Piccole colonie sono inoltre presenti nel medio Tirreno. Attualmente le concentrazioni più elevate si sono registrate sul Lago di Garda e nel Sinis.

Habitat: zone umide ampie e con acque abbastanza profonde, caratterizzate da abbondante presenza di vegetazione sommersa e con larga fascia di canneto lungo le rive.



GABBIANO CORALLINO

(*Larus melanocephalus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Laridi

Diffusione in Italia: nidifica nelle Valli di Comacchio, aree adriatiche, l'intero Delta del Po, da Cervia a Porto Viro, quindi un'area più ristretta posta a sud del Gargano.

Habitat: nidifica su isolotti e barene all'interno di valli da pesca, saline e lagune salmastre. Per l'alimentazione frequenta sia le spiagge e le aree portuali che i coltivi nei pressi delle colonie.



GALLINA PRATAIOLA

(*Tetrax tetrax*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Otididi

Diffusione in Italia: in Italia si incontrano due popolazioni stanziali e ben distinte di gallina prataiola: in Sardegna e Puglia (Tavoliere di Foggia).

Habitat: legata a paesaggi naturali aridi e un po' brulli, la Gallina prataiola non disdegna le zone coltivate, specialmente quelle con colture estensive a prato da sfalcio e con un limitato sfruttamento dei suoli.

GABBIANO CORSO

(*Larus audouinii*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Laridi

Diffusione in Italia: Sardegna e Arcipelago toscano.

Habitat: dal comportamento quasi esclusivamente pelagico, è possibile osservarlo talvolta in aree costiere, anche se trascorre la maggior parte della propria vita in mare aperto, mentre le piccole isole, anche lontane dalla terraferma, costituiscono l'habitat ideale per la nidificazione.



GHEPPIO

(*Falco tinnunculus*)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Falconidi

Diffusione in Italia: uniformemente distribuito come nidificante, pur mancando da alcune aree intensamente coltivate e antropizzate della Pianura Padana, della Toscana e della Campania.

Habitat: presente in quasi ogni tipologia di paesaggio, eccetto alcune zone a copertura forestale densa e continua o aree ad agricoltura estremamente intensiva e ad alto apporto di pesticidi.



GABBIANO ROSEO

(*Larus genei*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Laridi

Diffusione in Italia: il Gabbiano roseo è attualmente presente in tre macro-aree ben delimitate: il Golfo di Cagliari, il Delta del Po e le saline di Margherita di Savoia, in Puglia.

Habitat: lagune e saline durante la stagione estiva. D'inverno ha invece abitudini prevalentemente costiere, con rapide puntate in mare aperto per procacciarsi il cibo.



GHIANDAIA MARINA

(*Corecias garrulus*)

Ordine: Coraciformi

Famiglia: Coracidi

Diffusione in Italia: ha areale di nidificazione che corrisponde essenzialmente alla fascia costiera e alle vallate fluviali delle Regioni centrali tirreniche, dell'Adriatico meridionale e dello Ionio. È presente in Sardegna e in Sicilia, dove nidifica prevalentemente nell'area centro-meridionale.

Habitat: frequenta zone aperte xerofile, di pianura e bassa collina sino ai 300 m s.l.m., con incolti e praterie steppose, boschetti di querce e pinete con frequenti radure, oliveti e coltivi con alberi sparsi e macchie di vegetazione arborea.



GOBBO RUGGINOSO

(*Oxyura leucocephala*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: attualmente in Italia la specie è di comparsa accidentale; le poche segnalazioni effettuate negli ultimi decenni si riferiscono a individui isolati o in coppia, per lo più in dispersione post-natale o in erratismo invernale.

Habitat: nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra anche di modeste dimensioni, purché contraddistinte da una fitta bordura di canneto e ricche di vegetazione sommersa.



GUFO REALE

(*Bubo bubo*)

Ordine: Strigiformi

Famiglia: Strigidi

Diffusione in Italia: l'areale riproduttivo, assai frammentato, è limitato ai rilievi alpini ed appenninici della Penisola.

Habitat: versanti rocciosi con scarsa vegetazione e i margini di vasti comprensori forestali. Un elemento comune sempre ricorrente intorno al sito riproduttivo è la presenza di ambienti aperti, boschi di latifoglie su pendio e discariche di rifiuti, luoghi ideali per la caccia alle proprie prede.

GRU

(*Grus grus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Gruidi

Diffusione in Italia: presente con pochi individui svernanti in Sardegna occidentale, Sicilia e sulla media costa tirrenica.

Habitat: distese paludose, acquitrini. La nidificazione avviene solitamente a margine dei laghi o paludi, preferibilmente in aree alberate e con bassa presenza antropica.



MARANGONE DAL CIUFFO

(*Phalacrocorax aristotelis*)

Ordine: Pelicaniformi

Famiglia: Falacrocoracidi

Diffusione in Italia: Sardegna, Arcipelago Toscano, Isola di Lampedusa. Sono state segnalate nidificazioni sulle Isole Ponziane e nel Circeo. È inoltre presente nell'alto Adriatico.

Habitat: ambienti marini costieri, coste rocciose. Pesca di preferenza in corrispondenza di golfi e insenature.



GUFO COMUNE

(*Asio otus*)

Ordine: Strigiformi

Famiglia: Strigidi

Diffusione in Italia: è specie sia svernante che nidificante (1.000 coppie circa), di difficile localizzazione data la caratteristica silenziosità della specie. È eterogeneamente diffuso in Italia settentrionale con presenze discrete e nidificazioni regolari, in notevole aumento nella bassa Pianura Padana. La specie è soprattutto svernante in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna comprese, anche se recentemente le nidificazioni sono in aumento in Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Habitat: ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. Anche zone boschive alternate a zone aperte. Generalmente nidifica a quote comprese tra gli 800 m e i 1.600 m s.l.m.



MARANGONE MINORE

(*Phalacrocorax pygmeus*)

Ordine: Pelicaniformi

Famiglia: Falacrocoracidi

Diffusione in Italia: nelle zone umide del Friuli-Venezia Giulia, nelle lagune venete e nel Delta del Po.

Habitat: zone umide interne di pianura, d'acqua dolce e salmastra, caratterizzate da densa vegetazione palustre e ricche di pesci.



MIGNATTAIO

(*Plegadis falcinellus*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Treschiornitidi

Diffusione in Italia: pochissime zone umide della Sardegna, della Puglia e della Pianura Padana. L'unico sito riproduttivo occupato è quello di Punta Alberete, a sud del Delta del Po.

Habitat: nidifica sia in zone umide d'acqua dolce che salmastra, caratterizzate da suolo umido o allagato, con fasce di vegetazione palustre emergente e boschetti igrofili di varie latifoglie. Fuori periodo riproduttivo frequenta prati allagati, marcite, risaie, rive fangose di fiumi e laghi.

NIBBIO BRUNO

(*Milvus migrans*)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Accipitridi

Diffusione in Italia: la specie presenta una distribuzione a chiazze con quattro nuclei principali: prealpino-padano, tirrenico-appenninico, adriatico, inferiore-ionico e siciliano.

Habitat: specie eclettica e opportunista, occupa una vasta gamma di ambienti ma tende a preferire zone di pianura, collina, e media montagna nei pressi immediati di zone umide, piscicoltura, o discariche a cielo aperto.



OCCHIONE

(*Burhinus oedicnemus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Burinidi

Diffusione in Italia: la sua distribuzione comprende i greti fluviali del settore occidentale della Pianura Padana (Emilia-Romagna, Piemonte) e del Friuli-Venezia Giulia, le aree costiere e interne delle Regioni centrali tirreniche (Toscana, Lazio), la Basilicata, le estreme Regioni meridionali e le due isole maggiori.

Habitat: è una specie terricola e predilige zone coltivate aperte, le brughiere e le aree semidesertiche.



OTARDA

(*Otis tarda*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Otididi

Diffusione in Italia: ambienti pianeggianti dell'Italia settentrionale e soprattutto nella Pianura Padana. In rare occasioni, sono stati avvistati esemplari nell'Italia centro-meridionale con limiti meridionali in Puglia e Campania.

Habitat: gli ambienti nei quali la specie è stata osservata evidenziano una predilezione per zone coltivate, aperte e pianeggianti, dove la vegetazione arborea risulta pressoché assente.

PELLICANO

(*Pelecanus onocrotalus*)

Ordine: Pelicaniformi

Famiglia: Pelicanidi

Diffusione in Italia: zone umide del delta del Po, il Polesine, le Valli di Comacchio, il ravennate (Cervia), i laghi di Mantova, Ferrara. È inoltre presente nella maremma grossetana (porto Ercole, Lago di Burano), in Sicilia e in Puglia.

Habitat: zone umide di acqua dolce o salmastra. In Italia vengono visitate soprattutto le zone costiere, i fiumi e i laghi della Pianura Padana.



PERNICE DI MARE

(*Glaucola pratincola*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Glareolidi

Diffusione in Italia: i nuclei principali sono localizzati in Sicilia, Sardegna ed Emilia-Romagna.

Habitat: nidifica tipicamente in zone aperte pianeggianti con vegetazione rada o assente, spesso originate dal prosciugamento di piccoli specchi d'acqua a margine di lagune, saline o stagni poco profondi. Tutti i territori sono caratterizzati per le elevate temperature estive e per la presenza nelle immediate adiacenze di ampie zone di caccia con scarsa vegetazione cespugliosa o erbacea.





PICCHIO ROSSO MAGGIORE

(*Dendrocopos major*)

Ordine: Piciformi

Famiglia: Picidi

Diffusione in Italia: popolazione nidificante distribuita in tutta la Penisola e nelle isole maggiori. L'unica eccezione è rappresentata dal Salento. Nel resto d'Italia si osservano lacune distributive solo in corrispondenza di aree povere di vegetazione arborea.

Habitat: ambienti alberati tra il livello del mare e il limite superiore del bosco. In mancanza di formazioni boschive naturali può occupare con successo ambienti artificiali o antropizzati: parchi cittadini, alberature campestri, coltivazioni di pioppo.

PIVIERE TORTOLINO

(*Charadrius morinellus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradridi

Diffusione in Italia: Abruzzo (Maiella), Alpi (Lombardia, Alto Adige) e pochi esemplari localizzati in alcune aree del meridione (in particolare Puglia e Sicilia).

Habitat: nidifica in praterie sommitali rocciose con vegetazione bassa e discontinua, sulla Maiella e sulle Alpi, tra i 2.000 e i 2.500 m di altitudine. Durante le migrazioni frequenta i medesimi ambienti di alta quota; molte segnalazioni provengono da pianori e creste montuose. Talvolta presente in zone umide costiere.



POLLO SULTANO

(*Porphyrio porphyrio*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Diffusione in Italia: attualmente il Pollo sultano vive solo in Sardegna. In altre Regioni italiane è stato avvistato occasionalmente (Lazio, Toscana, Emilia-Romagna).

Habitat: tipico delle zone umide ricche di vegetazione ripariale, il Pollo sultano è legato agli stagni retrodunali, alle paludi costiere ed ai tratti terminali dei corsi d'acqua, anche se sono noti casi di nidificazione in invasi lontani dal mare, lungo canali di irrigazione e su aste fluviali nell'interno.

SPATOLA

(*Platalea leucorodia*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Treschiornitidi

Diffusione in Italia: Valli di Comacchio, zone interne dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

Habitat: ambienti ad acqua bassa e ferma, sia dolce che salata, quali: paludi, laghi, lagune.



POIANA

(*Buteo buteo*)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Accipitridi

Diffusione in Italia: la specie risulta omogeneamente distribuita attraverso l'intera Penisola, la Sardegna e la Sicilia con una maggiore densità nelle Prealpi centrali che va decrescendo verso l'Appennino.

Habitat: l'habitat di nidificazione può andare da zone di pianura, antropizzate e caratterizzate da habitat forestali frammentati e di ridotte dimensioni, alle foreste di conifere e faggio del piano montano.



STERNA MAGGIORE

(*Hydroprogne caspia*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Sternidi

Diffusione in Italia: è migratrice e svernante occasionale, più frequente e regolare lungo le coste del basso e alto Adriatico (Puglia, Emilia-Romagna, Veneto), del medio e alto Tirreno (Lazio, Toscana) e delle due isole maggiori.

Habitat: acque salmastre di complessi deltizi, lagune, valli da pesca, saline e stagni retrodunali. Durante la migrazione predilige seguire litorali sabbiosi e dune costiere.



STERNA ZAMPENERE

(*Gelochelidon nilotica*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Sternidi

Diffusione in Italia: Valli di Comacchio, foggiano, oristanese, cagliaritano.

Habitat: nidifica in ambienti salmastri costieri (lagune, saline), dove occupa piccole isole (barene, dossi) con copertura vegetale frammista a detriti di bivalvi e argini terrosi preferibilmente circondati dall'acqua. Nei periodi migratori frequenta acque marine e zone umide costiere.

TARABUSO

(*Botaurus stellaris*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Ardeidi

Diffusione in Italia: Pianura Padana fino alle coste venete e friulane, zone costiere della Toscana e del Lazio e siti isolati dell'Umbria e della Puglia.

Habitat: frequenta zone umide con un'estesa copertura di erbe palustri, in particolare fragmiteti, tifeti, scirpeti, allagate almeno stagionalmente.



VOLPOCA

(*Tadorna tadorna*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Diffusione in Italia: nidifica in zone umide della fascia costiera adriatica che va dalla Laguna di Grado e Marano (UD, GO) alla Salina di Cervia (RA). Molto limitata è la presenza al Sud e nelle isole. In inverno frequenta alto Adriatico e Golfo di Manfredonia (FG).

Habitat: nel periodo riproduttivo occupa zone umide costiere con acque salate o salmastre, come saline, laghi e lagune costiere. Per alimentarsi frequenta zone di acque aperte, con bassi fondali e libere dalla vegetazione.



MAMMIFERI



CAMOSCIO D'ABRUZZO

(*Rupicapra pyrenaica ornata*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Bovidi

Diffusione in Italia: porzione centrale della catena appenninica, zone montuose del P.N. d'Abruzzo (Gruppo della Camosciara, Gruppo della Meta).

Habitat: aree forestali ricche di sottobosco ed intervallate da pareti rocciose e scoscese; radure e canaloni, praterie, margini delle pietraie.

GATTO SELVATICO

(*Felix sylvestris*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Felidi

Diffusione in Italia: presente in tutta l'area centro-meridionale, in Sicilia ed in Sardegna. Il limite settentrionale della distribuzione peninsulare della specie è rappresentato da Toscana, Umbria e Marche. Nell'Italia settentrionale la specie è segnalata al confine tra Liguria, Piemonte ed in Friuli.

Habitat: è un abitatore delle foreste di latifoglie ad altezze medio-basse (in una fascia compresa tra i 300/400 m e gli 800 m), mentre evita le zone montane con copertura nevosa: la variante sarda, invece, predilige ambienti più caldi ed asciutti.



ISTRICE

(*Hystrix cristata*)

Ordine: Roditori

Famiglia: Istricidi

Diffusione in Italia: Italia centro-meridionale, Sicilia ed Isola d'Elba. Di recente l'areale italiano ha conosciuto una notevole espansione verso nord, giungendo in Liguria occidentale fino alle propaggini sud-orientali della Lombardia e meridionali del Veneto.

Habitat: ecosistemi agro-forestali della regione mediterranea, dal piano basale fino alla media collina. Tuttavia, la si può occasionalmente ritrovare anche nelle grandi aree verdi situate all'interno delle città, purché contigue a zone provviste di abbondante vegetazione.





LINCE

(*Lynx lynx*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Felidi

Diffusione in Italia: Alpi orientali (dal Tarvisiano al Veneto e fino al Trentino Orientale), raramente in Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte.

Habitat: foreste caratterizzate da buone densità di prede, in particolare ungulati.



MARTORA

(*Martes martes*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Mustelidi

Diffusione in Italia: presente sull'Isola d'Elba e in Sardegna. Qualche avvistamento in Sicilia.

Habitat: foreste d'alto fusto di grande estensione e con scarso sottobosco, di conifere, di latifoglie o miste, dalla pianura alla montagna (si spinge fino a 2.000 m s.l.m.). È presente pure in zone a macchia molto fitta, mentre è assente dalle aree prive di copertura arborea.

LONTRA

(*Lontra luntra*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Mustelidi

Diffusione in Italia: in tutta la Penisola, ma principalmente lungo i corsi d'acqua della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Avvistamenti anche in Toscana meridionale, alto Lazio e Abruzzo.

Habitat: legata ad ambienti acquatici, vive in prossimità di ruscelli, laghi di montagna, paludi, lagune, foci dei fiumi, canali di irrigazione e bacini artificiali.



ORSO BRUNO

(*Ursus arctos*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Ursidi

Diffusione in Italia: questi mammiferi sono incentrati nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo (Abruzzo, Molise e Lazio), nelle Marche e nel Trentino occidentale. Di recente sono stati avvistati esemplari sulle Alpi orientali (Friuli e Veneto).

Habitat: zone tranquille lontane dalla presenza umana. Ambienti montani caratterizzati da cespuglieti e vegetazione erbacea, posti a quote elevate.



LUPO

(*Canis lupus*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Canidi

Diffusione in Italia: stabilmente presente in tutta la catena appenninica, dall'Aspromonte fino alle Alpi marittime, ha ricolonizzato anche le aree alpine del Piemonte fino a raggiungere i confini meridionali della Valle d'Aosta.

Habitat: zone montane densamente forestate data soprattutto la ridotta presenza umana in tale habitat.

SPECIE PROTETTE

UCCELLI



BECCAPESCI

(*Sterna sandvicensis*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Sternidi

Diffusione in Italia: specie nidificante, migratrice e svernante, è presente in Emilia-Romagna (Valli di Comacchio), nella Laguna di Venezia e nella Valle Bertuzzi. Alcune coppie hanno inoltre nidificato nella Salina di Margherita di Savoia.

Habitat: acque costiere marine o salmastre limpide, con fondali sabbiosi poco profondi e ricchi di fauna ittica di superficie. In migrazione e svernamento può capitare sui maggiori bacini lacustri e fiumi dell'entroterra.

CORMORANO

(*Phalacrocorax carbo*)

Ordine: Pelicaniformi

Famiglia: Falacrocoracidi

Diffusione in Italia: nell'oristanese, in alcune zone umide interne del Piemonte e dell'Emilia, nella Laguna Veneta e nel Delta del Po. Occasionalmente presente anche in Sicilia, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Habitat: frequenta le coste poco profonde, le zone umide interne d'acqua dolce e salmastra, canali e fiumi di varia tipologia e dimensione. Nidifica su alberi con poco fogliame.



GABBIANO COMUNE

(*Larus ridibundus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Laridi

Diffusione in Italia: principali colonie di nidificazione nel Delta del Po emiliano, con nuclei secondari in Piemonte, nella Laguna di Venezia e in Sardegna.

Habitat: qualsiasi ambiente umido, naturale o artificiale, sia d'acqua dolce che salata, oltre che i coltivi e le aree fortemente antropizzate quali le discariche di rifiuti urbani.



PETTEGOLA

(*Tringa totanus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: in massima parte nella Laguna di Venezia. In Italia risulta presente una popolazione svernante concentrata in poche zone umide costiere dell'Adriatico e della Sardegna.

Habitat: aree costiere caratterizzate da estese praterie circondate da ampie distese fangose utilizzate quali zone di alimentazione. È presente, in misura minore, nelle saline e nei pressi di stagni costieri.

PIOVANELLO PANCIANERA

(*Calidris alpina*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: zone umide dell'Adriatico settentrionale, dalla Salina di Cervia alla Foce dell'Isonzo.

Habitat: diversi tipi di zone umide, come lagune, saline, stagni retrodunali, foci fluviali e bacini di depurazione delle acque. Durante la migrazione sosta anche in zone umide interne.



PIRO PIRO BOSCHERECCIO

(*Tringa glareola*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: è specie migratrice regolare e svernante irregolare. Lo svernamento della specie in Italia è accidentale e si riferisce esclusivamente a pochissimi individui isolati, concentrati soprattutto nel Delta del Po.

Habitat: nidifica soprattutto in foreste di conifere e nella tundra con aree ad arbusti, purché nei pressi di superfici, anche molto limitate, d'acqua dolce. Nella parte meridionale dell'areale riproduttivo nidifica anche sulle sponde di laghi o fiumi di maggiori dimensioni.





PITTIMA REALE

(*Limosa limosa*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Diffusione in Italia: pochi esemplari sono nidificanti mentre le pittime svernanti si concentrano soprattutto nelle Regioni meridionali e tirreniche.

Habitat: in Italia nidifica quasi esclusivamente in ambienti di risaia e in prati umidi. Sverna in alcune saline e stagni costieri. In migrazione è osservabile in qualsiasi tipo di zona umida con acque basse, sia dolci che salmastre, nonché su pascoli, campi coltivati e risaie.

TARABUSINO

(*Ixobrychus minutus*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Ardeidi

Diffusione in Italia: aree umide della Val Padana e della costa nord-orientale. Nell'Italia peninsulare la distribuzione è frammentata.

Habitat: aree umide di acqua dolce con abbondante vegetazione. Mostra una spiccata preferenza per i canneti maturi. Frequenta anche zone umide di ridotte dimensioni purché presentino alternanza di acque aperte e densa vegetazione. Pur preferendo le aree pianeggianti, in Italia nidifica fino a 800 m s.l.m.



TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE

(*Streptopelia decaocto*)

Ordine: Colombiformi

Famiglia: Colombidi

Diffusione in Italia: diffusa soprattutto al Nord sino ad anni recenti, oggi è ampiamente presente anche nel centro, nel meridione e in Sardegna.

Habitat: localizzata principalmente in parchi urbani e suburbani ricchi d'alberature a pino. Preferisce le aree di pianura e quelle rivierasche.

UPUPA

(*Upupa epops*)

Ordine: Coraciformi

Famiglia: Upupidi

Diffusione in Italia: distribuita uniformemente in tutta la Penisola e nelle isole maggiori con l'esclusione delle zone di alta montagna e delle piccole isole.

Habitat: tipica specie delle zone pianeggianti e di collina. Frequenta ambienti aperti, coltivati e incolti, dove siano presenti boschetti, o vecchi alberi sparsi o filari, ruderi e manufatti vari in cui nidificare.



MAMMIFERI

MARMOTTA

(*Marmota marmota*)

Ordine: Roditori

Famiglia: Sciuridi

Diffusione in Italia: è presente dalle Alpi occidentali a quelle orientali. Immissioni artificiali sono state recentemente condotte nell'Appennino ligure e in quello toscano-emiliano.

Habitat: versanti soleggiate e ad elevata pendenza, caratterizzati da prateria con pietraie o massi sparsi e radi arbusti.



RICCIO EUROPEO

(*Erinaceus europaeus*)

Ordine: Insettivori

Famiglia: Erinaceidi

Diffusione in Italia: tutto il territorio della Penisola e delle isole (comprese anche alcune minori).

Habitat: zone con una buona copertura vegetale come i boschi, dove si rinviene più di frequente ai margini. È inoltre presente in aree coltivate, parchi e giardini urbani.





SCOIATTOLO

(*Sciurus vulgaris*)

Ordine: Roditori

Famiglia: Sciuridi

Diffusione in Italia: è presente in tutta la Penisola.

Habitat: boschi di conifere e più di rado in quelli di caducifoglie. Frequenta anche parchi urbani e giardini.

TASSO

(*Meles meles*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Mustelidi

Diffusione in Italia: è distribuito nell'intera Penisola, mentre è assente in Sicilia, Sardegna e isole minori.

Habitat: vive nelle zone forestali sia di pianura che di montagna fino a 2.000 m s.l.m. Preferisce i boschi di latifoglie o misti anche di limitata estensione, alternati a zone aperte, cespugliate, sassose e incolte.





4. CINOFILIA

4.1. EVOLUZIONE E STORIA DEL CANE

La storia evolutiva del cane risale a circa 15 milioni di anni fa quando da un piccolo carnivoro del Pliocene, il *Tomarctus*, sarebbero derivate alcune specie che hanno dato vita a lupi, sciacalli e volpi, tutte linee evolutive che si sono in seguito ben differenziate e distinte tra loro.

È difficile dire da quanti anni l'uomo abbia iniziato l'addomesticamento del lupo, evolutosi successivamente nel cane, comunque si stima che ciò sia avvenuto almeno 11.000 – 12.000 anni fa in Europa o in Medio Oriente.

E'ormai accertato dalla scienza che il grande antenato del cane è il lupo. Ritrovamenti fossili, studi del comportamento e delle distribuzioni geografiche dei canidi in tempi antichi, studi di genetica e fisiologia fanno ritenere che il lupo fosse quello del Medio Oriente e dell'India (*Canis lupus pallipes*). Certo, è impensabile definire quando materialmente il lupo sia diventato il cane domestico che tutti conosciamo: di fatto questo è un fenomeno di grande complessità sia temporale che spaziale. L'evoluzione ci porta al *Canis familiaris* di cui fanno parte tutti i cani da caccia. Comunque non si esclude che, nel corso dei millenni, il cane già derivato dal lupo si sia incrociato ulteriormente con lo sciacallo o il coyote.

I primi contatti tra uomo e lupo furono sicuramente di concorrenza; tutti e due erano dei predatori, e proprio il bisogno di cacciare per procacciarsi cibo (legato all'istinto di sopravvivenza) ha fatto sì che questi due esseri primitivi si siano avvicinati. Molto probabilmente in un momento di caccia dei lupi, l'uomo ha approfittato delle sue capacità, quali velocità, forza, aggregazione del gruppo per poter più facilmente catturare una preda. Tuttavia, potrebbe anche essere avvenuto il contrario ossia che il lupo abbia approfittato di carcasse di animali lasciate dall'uomo cacciatore e si sia avvicinato a questo per convenienza. In modo graduale si vinse la paura reciproca, la diffidenza e l'ostilità. Il lupo iniziò l'avvicinamento sempre più frequente alle caverne, alle grotte, alle capanne; questi primi contatti furono sicuramente spontanei senza un particolare interessamento dell'uomo, ma poi nel tempo quest'ultimo notò nel canide alcune doti di guardiano. Infatti, mentre il lupo fruiva degli avanzi lasciati dall'uomo, poteva avvertire la presenza di una possibile minaccia all'incolumità dell'area e segnalargliela.

Quindi iniziò una sorta di complicità che con l'andare avanti del tempo arrivò ad essere una dipendenza totale tra i due. È iniziata, magari dall'addestramento di un cucciolo di lupo rimasto orfano della madre ed integrato in un gruppo di uomini, l'interazione tra uomo e cane e tutte quelle fasi successive di gerarchia, dipendenza, educazione alle varie funzioni lavorative che poi nel tempo l'uomo, con la selezione zootecnica, ha plasmato, creato e fissato selezionando oltre 500 razze che sono arrivate fino ai giorni nostri.

In virtù delle caratteristiche morfologiche ed attitudinali, l'uomo ha selezionato per i propri scopi e finalità i cani per il controllo delle greggi quindi cani da pastore e, da questi, anche i cani da difesa e da guardia, i cani da traino e da slitta, i cani da compagnia e i cani da caccia.

Questi ultimi costituiscono il gruppo più grande di razze canine e possiamo dividerle in varie categorie: razze da ferma, razze da cerca, razze da seguita, razze da tana, razze da pista su sangue, razze da riporto e le razze da corsa.

La Federazione Cinologica Internazionale (FCI) e quindi l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), riunisce le razze canine da caccia per gruppi: Gruppo 3 – Terrier; Gruppo 4 – Bassotti; Gruppo 5 - cani di tipo spitz e di tipo primitivo; Gruppo 6 - Segugi e cani per pista di sangue e razze assimilate; Gruppo 7 – Cani da ferma; Gruppo 8 - Cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua; Gruppo 10 – Levrieri. In questa sintetica rassegna delle razze da caccia più conosciute ed utilizzate, escludiamo i Levrieri in quanto non utilizzati per l'attività venatoria perché la legislazione italiana vieta la caccia a vista.

Molte di queste razze sono definite specialiste ed altre generiche: il Setter Inglese e l'Epagneul Breton sono due cani da ferma specialisti; il Drahthaar e il Weimaraner sono due generici in quanto sono utilizzati anche come cani da traccia e per pista di sangue; il Labrador è uno specialista nel recupero e nel riporto, lo Springer Spaniel Inglese è un generico in grado di svolgere eccellenti azioni di cerca e scovo ma nello stesso tempo anche un ottimo riportatore; i Bassotti e i Terrier sono dei generici, in grado di lavorare in tana e nello stesso tempo utilizzati nella seguita o come limiere e come cani da traccia di sangue; Anoveriani e Bavaresi sono degli specialisti nella traccia di sangue; alcune razze da seguita sono anche utilizzate come limieri e nella traccia di sangue; il Cirneco dell'Etna è uno specialista della caccia al coniglio selvatico.

Riportiamo qui di seguito un elenco delle maggiori razze utilizzate nell'attività venatoria, divise per specializzazione.

4.2. ELENCO DELLE RAZZE

RAZZE DA FERMA

SETTER INGLESE

Origine: Gran Bretagna.

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) tra 65 e 68 cm (femmine) tra 61 e 65 cm.

Peso: da 25 a 30 kg.



Setter Inglese - foto di Alessandro Bianco.

POINTER INGLESE

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) tra 63 e 69 cm (femmine) tra 61 e 66 cm.



Pointer Inglese - foto di Francesco Putini.

DEUTSCHER KURZHAAR

Origine: Germania.

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) tra 62 e 66 cm (femmine) tra 58 e 63 cm.



Deutscher Kurzhaar - foto di Francesco Putini.

DEUTSCHER DRAHTHAAR

Origine: Germania.

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) tra 60 e 67 cm (femmine) tra 56 e 62 cm.



Drahthaar - foto di Luigi Le Noci.

EPAGNEUL BRETON

Origine: Francia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) tra 48 e 50 cm (femmine) tra 47 e 49 cm.



Espagneul Breton - foto di Fabrizio Belocchi.

BRACCO ITALIANO

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) da 58 a 67 cm (femmine) da 55 a 62 cm

Peso: da 25 a 40 kg.



Bracco Italiano - foto di Laura Leporatti.

SPINONE ITALIANO

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da ferma.

Altezza: (maschi) da 60 a 70 cm (femmine) da 58 a 65 cm

Peso: (maschi) da 32 a 37 kg (femmine) da 28 a 30 kg



Spinone Italiano - foto di Ivo Amico.

RAZZE DA CERCA

SPRINGER SPANIEL INGLESE

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 8 - cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua.

Altezza: 51 cm al garrese circa



Springer Spaniel Inglese - foto Stefano De Vita.

COCKER SPANIEL INGLESE

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 8 - cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua.

Altezza: (maschi) da 39 a 41 cm al garrese (femmine) da 38 a 39 cm al garrese.

Peso: da 12,6 a 14,5 kg.



Cocker Spaniel - foto di Sabrina Badi.

RAZZE DA RIPORTO

LABRADOR RETRIEVER

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 8 - cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua.

Altezza: (maschi) ideale tra 56 e 57 cm (femmine) ideale tra 54 e 56 cm.

Peso: da 25 a 34 kg.



Labrador Retriever - foto di Cristiano Di Lazzaro.

GOLDEN RETRIEVER

Origine: Inghilterra

Classificazione F.C.I.: Gruppo 8 - cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua.

Altezza: (maschi) da 56 a 61 cm (femmine) da 51 a 56 cm

Peso: (maschi) da 29 a 31,5 kg (femmine) da 25 a 27 kg

RAZZE DA SEGUITA

SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) da 52 a 58 cm (femmine) da 48 a 56 cm

Peso: da 18 a 28 kg

SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) da 52 a 60 cm (femmine) da 50 a 58 cm

Peso: (maschi) da 20 a 28 kg (femmine) da 18 a 26 kg

SEGUGIO MAREMMANO

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) da 44 a 52 cm (femmine) da 42 a 50 cm

BEAGLE

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: da 33 a 40 cm.

Peso: da 13 a 17 kg.



Beagle - foto di Barbara Rimedio.

ARIGEOIS O BRIQUET DU MIDI

Origine: Francia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) da 55 a 60 cm (femmine) da 53 a 58 cm

PETIT BLEU DE GASCOGNE

Origine: Francia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue

Altezza: (maschi) tra 52 e 60 cm (femmine) tra 50 e 56 cm.



Petit Bleu de Gascogne - foto di Sergio Moiani.

RAZZE DA TANA, SEGUITA, TRACCIA DI SANGUE

BASSOTTO

Origine: Germania

Classificazione F.C.I.: Gruppo 4 - cane da caccia su terra e sotto terra

Varietà Standard

Peso: non superiore ai 9 kg e circonferenza toracica superiore a 35 cm.

Varietà Nano

Dimensioni: circonferenza toracica da 30 cm a 35 cm.

Varietà Kaninchen

Dimensioni: circonferenza fino ai 30 cm.



Bassotto nano a pelo duro - foto di Stefano De Vita.

RAZZE DA TANA, SEGUITA, TRACCIA DI SANGUE

DEUTSCHER JAGD TERRIER

Origine: Germania

Classificazione F.C.I.: Gruppo 3 - terrier.

Altezza: tra 33 e 40 cm

Peso: (maschi) da 9 a 10 kg (femmine) da 7,5 a 8,5 kg.

JACK RUSSEL TERRIER

Origine: Gran Bretagna

Classificazione F.C.I.: Gruppo 3 - terriers.

Altezza: ideale da 25 a 30 cm al garrese.



Jack Russel Terrier- foto di Alessandro Bianco.

RAZZE DA TRACCIA DI SANGUE

ANNOVERIANO – HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND

Origine: Germania

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) tra 50 e 55 cm
(femmine) tra 48 e 53 cm.

BAVARESE – BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND

Origine: Germania

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue

Altezza: (maschi) mai superiori ai 50 cm
(femmine) mai superiori ai 45 cm.

Peso: varia da 25 a 35 kg.

ALPENLAENDISCHE DACHBRACKE

Origine: Austria

Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e cani per pista di sangue.

Altezza: (maschi) da 37 a 38 cm
(femmine) da 36 a 37 cm.



Alpenlaendische Dachsbracke - foto di Antonio Fiore.

RAZZA SPECIALISTA NELLA CACCIA AL CONIGLIO SELVATICO

CIRNECO DELL'ETNA

Origine: Italia

Classificazione F.C.I.: Gruppo 5 - cani di tipo spitz e di tipo primitivo.

Altezza: (maschi) da 46 a 50 cm
(femmine) da 42 a 46 cm

Peso: (maschi) da 10 a 12 kg
(femmine) da 8 a 10 kg



Cirneco dell'Etna – foto di Roberto Nardini.

4.3. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE ANCHE DURANTE IL TRASPORTO

Rientrano in questo quadro normativo alcuni disposti legislativi che è bene conoscere e che sono relativi alle modalità di mantenimento di un cane, per un rapporto di rispetto reciproco, alle modalità di trasporto di un cane durante gli spostamenti in auto e, infine, ai modi in cui si educa e/o si addestra un cane per determinate mansioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003 - "Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy".

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a provvedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con tale tipo di animale e abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione nonché fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. In particolare il detentore dell'animale deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

L'Accordo Stato-Regioni sopra citato obbliga in tutta Italia, dal 1° gennaio 2005, l'adozione del sistema identificativo dell'Anagrafe Canina con l'inserimento di un Microchip nell'animale, obbligatorio per tutti i possessori di cani e rende quindi obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe Canina. La Regione Lazio ha recepito l'Accordo Stato-Regioni con la *Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 866 - "Recepimento accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"*.

Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

Art. 1, comma 2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 1, comma 5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art 2, comma 1. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

Legge 14 agosto 1991 n. 281 – “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Art.1 – Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34 – “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Art.15 – È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

Art.19, comma 1 – Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

Art. 19, comma 2 – Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

Art. 19, comma 3 – È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

Questa norma regionale inoltre introduce il sistema dell'Anagrafe Canina obbligatoria che consisteva in un tatuaggio posto all'interno coscia da applicare entro tre mesi dalla nascita.

Codice della Strada (Titolo V) – “Norme di comportamento – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”.

Art.169 comma 6 – Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia veterinaria per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento e pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo ido-

neo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione).

Art.170 – Sui mezzi a due ruote è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – “Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2008, n. 71 – “Approvazione Disposizioni regionali per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005”.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 – “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.

Questa norma prevede che chiunque trasporti animali vivi vertebrati per conto di terzi debba munirsi di un Certificato di Idoneità al Trasporto.

Legge 20 luglio 2004 n.184 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

Art.1, Modifiche al Codice Penale Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Art. 727 (Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Legge 4 novembre 2010, n. 201 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica) - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art. 2 (Ordine di esecuzione) - 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3 - (Modifiche al Codice Penale) - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Per qualunque dubbio relativo al benessere degli animali d'affezione e alla loro detenzione (per es. gli alloggi, i box, i recinti, il trasporto, l'anagrafe canina, etc) si consiglia di rapportarsi esclusivamente con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. In questo modo si evita di incorrere in sanzioni sia di carattere amministrativo che penale che, in taluni casi, possono essere di una certa entità.

4.4. L'EDUCAZIONE CINOFILA PER UNA CORRETTA CONVIVENZA TRA UOMO E CANE

L'**educazione cinofila** include tutte quelle nozioni impartite al cane e relative all'ubbidienza, cioè la base per intraprendere un percorso sociale inserito nella vita di tutti i giorni insieme all'amico uomo, un percorso di vita che deve risultare piacevole e sereno per tutti e non un incubo come purtroppo accade a quelle persone che vuoi per un motivo vuoi per un altro, non hanno saputo o voluto rapportarsi correttamente con il proprio cane. Un cane può essere educato ad essere ubbidiente e rispettoso, consapevole del proprio ruolo all'interno del suo nuovo "branco" e cioè la famiglia. Il cane è a tutti gli effetti un componente della famiglia.

L'**addestramento cinofilo** invece, avviene impartendo al cane determinati insegnamenti atti allo svolgimento di un determinato lavoro. Questo è tanto vero quanto un cane perfettamente educato ed ubbidiente e totalmente integrato nella vita sociale, non è in grado di svolgere alcun lavoro specifico. Quindi prima di impartire al cane tutti quei rudimenti necessari allo svolgimento delle attività tipiche per i cani da caccia, è necessario educare e far socializzare l'animale con il mondo circostante.

Iniziamo con **la scelta del cucciolo**. Questa sarà orientata considerando vari fattori: tipologia specifica del lavoro che andrà a svolgere, tipologia ambientale e cioè dove andrà a vivere (in giardino, quindi con disponibilità di ampio spazio o in casa, quindi con spazio limitato) e dove verrà impiegato maggiormente (zona di montagna, zona di pianura, climi freddi o miti) e, non in ultimo, la scelta soggettiva di avere quella o quell'altra razza.

Dove acquistare un cucciolo? Si sconsiglia l'acquisto di un cucciolo presso un negozio di animali e questo non per pregiudizi vari ma perché è necessario verificare ed esigere la presenza di alcune caratteristiche e ciò potrebbe non essere possibile da fare nei negozi.

Bisogna recarsi dove è possibile vedere i genitori e l'intera cucciolata dalla quale verrà preso il cucciolo, vedere i fratellastri di altre cucciolate, comunque dove è possibile

vedere i cani nei vari gradi di parentela. In tal senso il posto migliore è un allevamento certificato.

Si consiglia di scegliere il cucciolo sempre presso quell'allevatore che con i propri cani svolge attività venatoria continuativa e che li alleva rispettoso degli standard ufficiali FCI-ENCI, i quali impongono precise indicazioni selettive zootecniche come la corretta costruzione morfologica e l'impressa attitudine venatoria. Si suggerisce poi di verificare lo stato igienico, di salubrità e di pulizia dell'allevamento, nonché l'armonia e la socialità intraspecifica ed eterospecifica dei cani all'interno dell'allevamento stesso. Il cucciolo non va ceduto mai al di sotto dei 60 giorni ed è obbligatorio rilasciare all'acquirente: il libretto delle vaccinazioni e sverminazioni, il certificato medico veterinario di buona salute, certificazione veterinaria di inserimento del microchip e relativa iscrizione all'Anagrafe Canina regionale di appartenenza, modulo di cessione proprietà, modulo ENCI per il pedigree, nonché ricevuta o fattura fiscale dell'avvenuto pagamento del cucciolo. È importante rilasciare al nuovo proprietario tutte quelle nozioni relative alla razza, alla sua corretta crescita, alla sua alimentazione, alla sua educazione ed eventuale addestramento, e comunque seguire negli anni tutte quelle fasi della maturità fisica e psichica del cane uscito dall'allevamento, in un rapporto di reciproca amicizia.

Nel momento in cui il cucciolo entra in casa, la cosa fondamentale prima di iniziare qualsiasi tipo di insegnamento è farlo ambientare per qualche giorno. Ciò vuol dire, in sostanza, far abituare il cane al nuovo ambiente ed alle persone per lui sconosciute.

È importante considerare sempre che la base per educare ma anche per addestrare un cane è il gioco, perché con esso si riescono ad ottenere risultati più veloci e soddisfacenti. Il cane si deve divertire e non si deve mai stancare. Questo perché il cane stanco perde di concentrazione ed assocerebbe la stanchezza ad una cosa non piacevole. Da ciò deriva l'importanza di fermarsi sempre (in qualsiasi fase dell'insegnamento o dell'addestramento) in un momento piacevole e dando all'animale un premio finale. Il cane deve rimanere con il desiderio di ricominciare una cosa che lo diverte e lo appaga.

Non bisogna mai perdere la pazienza, bisogna essere sempre comprensivi e mai impulsivi o aggressivi. Non bisogna pretendere che il cane entri nella mente del padrone/addestratore ma, al contrario, devono essere questi ultimi ad entrare nella psicologia dell'animale. Quanto detto sembra apparentemente una cosa semplice ma, al contrario, è difficilissima poiché si tratta di due esseri viventi (uomo e cane) differenti che comunicano in modo differente e per relazionarsi e capirsi deve essere l'uomo ad usare l'intelligenza. Le prime fasi di insegnamento all'obbedienza sono fondamentali, sono gli esercizi più semplici ma anche i più delicati perché con essi si forma psicologicamente il cane alla disciplina, tanto necessaria per lo svolgimento del lavoro che in seguito verrà richiesto all'animale.


Fin dalle prime lezioni si deve cercare di non traumatizzare mai il cane. Si tenga presente che per educare male un cane ci vuole pochissimo, e la colpa è sempre dell'uomo e per riportarlo poi ad un corretto equilibrio e a non avere paure o fobie strane ci vuole molto tempo. In alcune situazioni si può arrivare ad un punto irreversibile.

Non ci si stancherà mai di raccomandare al padrone di avere tanta pazienza. Inoltre, i migliori risultati si hanno quando il proprietario/conducente e il cane vivono a stretto contatto e sintonia nella vita quotidiana, il che si traduce nel dare da mangiare personalmente al cane, essere la persona che lo accompagna nelle uscite quotidiane e giocare spesso insieme, avere in sostanza un forte contatto fisico fino ad arrivare al punto di "sporcarsi" reciprocamente.

Qui di seguito verranno elencati alcuni esercizi fondamentali che è opportuno che ogni proprietario/conduuttore insegni al proprio cane. Ne verrà fatto un semplice cenno anche perché si trovano sui testi specializzati, su specifici siti internet, oppure possono essere richiesti ad un educatore cinofilo professionista. Gli esercizi sono: **il richiamo con il nome, il vieni, il collare, la condotta al guinzaglio, il fermo, il seduto, il terra, l'indifferenza allo sparo**, la non curanza verso animali che non siano in situazioni o oggetto di caccia e **l'indifferenza verso altri animali**.

Si vuole qui fare un'ultima raccomandazione: bisogna sempre controllare al massimo grado il nostro cane, in tutte le situazioni. Infatti, l'autorità incondizionata del padrone/conduuttore, rapportata nel sistema sociale gerarchico dei lupi fa che egli venga visto come capobranco, e come tale deve essere ascoltato. Il cane è l'ultimo a comandare nel nostro sistema sociale quale la famiglia.

Ricordiamo sempre che è assolutamente vietato educare, addestrare ed allenare il cane con mezzi coercitivi o dolorosi che possano causare stress psico/fisico. Attualmente questa pratica è perseguibile penalmente dalla legge.



**5. VADEMECUM
PER L'ASPIRANTE
CACCIATORE**

Questo capitolo ha l'intento di descrivere i passi necessari che devono essere compiuti da coloro i quali aspirino ad intraprendere l'attività venatoria.

5.1. L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

L'abilitazione all'esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto di fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). L'esame viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza. Gli esami sono svolti secondo le modalità stabilite dalle Regioni e riguardano, in particolare, le seguenti materie:

- Legislazione venatoria

Legislazione venatoria regionale e nazionale; regolamenti locali di caccia; calendario venatorio e altre disposizioni;

- Zoologia applicata alla caccia

Cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi; cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e selvaggina migratoria; riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette; elementi dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili; gestione della fauna (concetto di conservazione, faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica); zone protette, zone di produzione e di caccia, capacità ricettiva del territorio; rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carnieri;

- Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole

Concetto di conservazione dell'ambiente; capacità faunistica del territorio; miglioramenti ambientali; prevenzione dei danni delle attività produttive (agricole, zootecniche, itticulturali), controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose; rispetto dell'ambiente e delle colture agricole; condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria;

- Armi e munizioni di caccia

Norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia; conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni (carabine, fucili e arco); manutenzione delle armi da caccia; concetti elementari di balistica; prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata;

- Regole comportamentali del cacciatore

Regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio; rapporti con il mondo agricolo; partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente;

- Norme di pronto soccorso

Tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio; norme di comportamento in caso di fratture, uso del siero antiviperica;

- Cinofilia

Nozioni elementari di cinofilia (riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia); nozioni di profilassi delle principali malattie del cane.

Per essere ammesso all'esame, l'aspirante cacciatore deve presentare domanda al Presidente della Commissione d'esame provinciale competente per territorio, allegando i seguenti documenti:

- Certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- Ricevuta di versamento della somma di 10,33 euro a favore della Provincia competente a copertura delle spese di organizzazione dell'esame;
- Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva.

N.B: a) Il certificato medico rilasciato dalle ASL o dalle altre strutture sanitarie abilitate ha validità per 90 giorni a decorrere da quello di rilascio (si consiglia di munirsi di una copia conforme all'originale del certificato medico, necessaria per il successivo rilascio del porto d'armi).

b) Nel caso in cui la firma sulla domanda non fosse apposta davanti al funzionario incaricato, occorre allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato che riporti la località di residenza e che sia in corso di validità.

5.2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

L'aspirante cacciatore, per poter sostenere la prova orale, deve aver superato la prova scritta che consiste nella compilazione di un questionario composto da 15 domande.

Non sono ammessi più di 2 errori.

Al candidato valutato idoneo all'esercizio venatorio è rilasciato, a firma del Presidente della Commissione, il **certificato di abilitazione** che dovrà essere presentato alla Questura per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia o per il rinnovo dello stesso in caso di revoca.

L'aspirante cacciatore giudicato **non idoneo**, trascorsi almeno tre mesi dall'esame sostenuto con esito negativo, può sostenere, previa presentazione di nuova domanda, un'ulteriore prova di esame.

5.3. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

La licenza ha la durata di 6 anni ed è valida su tutto il territorio nazionale.

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura di competenza territoriale, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna

Alla richiesta si deve allegare:

- a) due marche da bollo da euro 14,62 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- b) la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- c) una dichiarazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- d) la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 178,00 più un'addizionale di euro 5.16 (come previsto dall'art. 24 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992);
- e) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno, che per la Regione Lazio ammonta a euro 32,65;
- f) la ricevuta di versamento di euro 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
- g) due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- h) la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- i) una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensi della Legge n. 130 del 2 agosto 2007.

5.4. RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che va versata prima dell'uso dell'arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Per la domanda di rinnovo, che deve essere **presentata prima della scadenza del titolo**, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".

5.5. POLIZZA ASSICURATIVA

Coloro che vogliono intraprendere l'attività venatoria avranno bisogno di sottoscrivere una polizza assicurativa con lo scopo di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l'esercizio della caccia. La legge definisce massimali di 516.456 euro suddivisi in 387.342 euro circa per danni alla persone e 129.114 euro circa per danni ad animali e cose. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di 51.645 euro.

5.6. TESSERINO VENATORIO

Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, è necessario il possesso, da parte del cacciatore, di apposito tesserino venatorio.

Il tesserino venatorio è un **documento di controllo** regionale, rilasciato dalla Provincia che si può avvalere della collaborazione operativa dei Comuni e/o delle associazioni venatorie.

Sul tesserino devono essere riportate, in modo indelebile, le seguenti annotazioni:

1. ambiti di caccia nei quali il cacciatore risulta iscritto
2. forma esclusiva di caccia prescelta dal cacciatore
3. data in cui si esercita l'attività venatoria
4. capi abbattuti.

Appare evidente la funzione di controllo che il tesserino venatorio consente; infatti l'agente di vigilanza, leggendo quanto riportato sul tesserino, può accertare se il cacciatore:

1. è autorizzato a cacciare nell'ATC dall'Organismo di gestione competente per il territorio ove è stato fermato per il controllo;
2. sta rispettando la forma di caccia prescelta;
3. sta osservando il limite massimo di tre giorni a settimana per svolgere l'attività venatoria;
4. non eccede i limiti di carniere consentiti (non più di venti capi complessivi, art. 34, c. 9, L.R. 2 maggio 1995 n. 17).

Alla fine della stagione venatoria ed, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo il cacciatore deve restituire il tesserino venatorio all'Ente che lo ha rilasciato.



6. LEGISLAZIONE

Qui di seguito si riportano le disposizioni vigenti più rilevanti in materia venatoria, sia a livello nazionale che regionale. In ogni caso è sempre opportuno tenersi aggiornati con l'aiuto degli uffici regionali e provinciali preposti e delle associazioni venatorie.

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (testo coordinato con la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 e con la Legge 4 giugno 2010 n. 96)
- L.R. 2 maggio 1995 n. 17 (Testo coordinato con le LL.RR. n. 53/95, L.R. 29/97, L.R. n. 14/98, L.R. 3/2002, L.R. n. 8/2002, L.R. n. 2/2003, L.R. n. 11/2004, L.R. n. 26/2007, L.R. n. 1/2009)

Inoltre, si riportano gli stralci delle seguenti deliberazioni del Consiglio Regionale del Lazio e della Giunta Regionale del Lazio:

- D.C.R. n. 450 del 29 luglio 1998 "Istituzione degli organi di gestione degli ATC e norme di accesso per i cacciatori" (testo aggiornato con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 564 del 29/7/1999 e n. 13 del 1/08/2000);
- D.G.R. n. 5294 del 13/10/1998 "Disciplina e gestione del patrimonio di richiami vivi in natura";
- D.G.R. n. 6091 del 29 dicembre 1999 "Disciplina del funzionamento delle AFV e delle ATV";
- Allegati B e C della D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008 "Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" (testo coordinato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 17 dicembre 2008).

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Pubblicato nel S.O. alla "Gazzetta Ufficiale" n. 46 del 25 febbraio 1992

Testo coordinato con la legge 3 ottobre 2002, n. 221 e con la legge 4 giugno 2010, n. 96

Art. 1. (Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

((1-bis. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.))

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le Province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le Regioni e le Province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e **((prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva**

2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva)). In caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

((5-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli Habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

6. Le Regioni e le Province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

((7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le Regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola

(*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glaucopis trichotis*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione

degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

Cattura temporanea e inanellamento

1. Le Regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle Regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti

della cui autorizzazione siano titolari le Province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle Regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

((4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.))

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le Regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le Regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patri-

monio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le Province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme

regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6. (Tassidermia)

1. Le Regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le Regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le Regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle Regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome, di esprimere i pareri

tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. **((7))**

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali".

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle Province nominati dall'Unione delle Province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale rico-

nosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni ammi-

nistrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le Regioni e le Province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al

comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le Province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le Regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle Province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle Regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le Regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11. (Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. (Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed euro 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,49 per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il

danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in Regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. **((9))**

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri

5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

AGGIORNAMENTO ((9))

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le Regioni, con apposite norme,

sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più Province contigue.

3. Il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.

Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso

nella Regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le Province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle Regioni e alle Province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le Regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le Regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i

criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le Regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati;

la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le Province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle Regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle Province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti

specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36,

commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire **((dal 31 luglio 1997))** le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.**((1))**

AGGIORNAMENTO ((1))

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di

programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende nfaunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le Regioni autorizzano, regolamentandolo l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le Regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le Regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]; [passera mattugia (*Passer montanus*)]; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]; starna (*Perdix perdix*); perni-

ce rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)] cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)]; [peppola (*Fringilla montifringilla*)]; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]; [corvo (*Corvus frugilegus*)]; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghian-daia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)]; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 genna-

io: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*)

((1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli)).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. **((Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso,**

sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta)).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al

comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19. (Controllo della fauna selvatica)

1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Queste ultime potranno altresì avvalersi

dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.)

1. Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la Regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge **((entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore))**.

((4-bis. Le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano)).

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta

relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 20. (Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

((3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea)).

Art. 21. (Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi stori-

ci e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetroazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o

nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccolli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale (**;(distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge);**);

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze

adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, (**(trasportare per vendere,)**) acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti);

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecita-

mente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. **((1))**

2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

AGGIORNAMENTO ((1))

IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Art. 22.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi

di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio

della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa

erariale di cui al numero 26, sottouniverso I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))

Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della

presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cit-

tadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere

versato su un conto corrente intestato alla Regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29.
(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza

le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30.
(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le Regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale

di caccia vicinore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le Regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore da notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le Regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti pre-

visti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le Regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le Regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.
6. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge **((entro e non oltre il 31 luglio 1997)).((1))**

7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

AGGIORNAMENTO ((1))

IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Art. 37 (Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

L.R. 02 maggio 1995, n. 17*

(Pubblicata sul S.O. n. 4 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO n. 15 del 30 maggio 1995) Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

Testo aggiornato con le L.R. n. 53/95, L.R. n. 29/97, L.R. n. 14/98, L.R. n. 3/2002, L.R. n. 8/2002, L.R. n. 2/2003, L.R. n. 11/2004, L.R. n. 26/2007, L.R. n.1/2009

TITOLO I

Finalità, principi, disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

2. A tal fine la Regione con il concerto delle province:

* *Si fa presente che la Giunta Regionale sta elaborando una proposta di legge di modifica dell'articolo 35 bis della legge regionale 17/1995, al fine di recepire le contestazioni mosse dalla Commissione europea a livello nazionale e regionale con riferimento all'attuazione della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

a) promuove la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di fauna selvatica e delle oasi e zone di protezione di cui agli articoli 14 e 15;

b) coordina la programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle esigenze ecologiche della fauna selvatica;

c) disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove ed attua periodicamente studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

4. La Regione, tenuto altresì conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico e/o venatorio, allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola montana.

Art. 2 (Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244)

1. La Giunta Regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla siste-

mazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvede, inoltre, al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di nuovi biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco n. 1 allegato alle citate direttive CEE.

2. La Giunta Regionale individua altresì ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della L. n. 157 del 1992 entro sei mesi dalla segnalazione dell'INFS tutti i valichi montani interessati dalle migrazioni. Le province provvedono alla tabellazione con la scritta «Valico montano divieto di caccia - art. 37 L.R. 2 maggio 1995, n. 17».

3. La Giunta Regionale trasmette annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti rilevabili.

3-bis. La Giunta Regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all'articolo 35-bis **(1a)**.

Art. 3

(Fauna selvatica e specie protette)

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992, comunque presenti nel ter-

ritorio regionale nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui all'articolo 1 della L.R. 28 settembre 1982, n. 48.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 4

(Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi)

1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 5

(Disciplina attività catture ed inanellamento)

1. La Giunta Regionale, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente legge, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 18.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazio-

ne, rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale o, su sua delega, dall'Assessore Regionale competente per materia, in base al parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale (C.T.F.V.R.) e il parere dell'INFS, autorizza le province a svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati, le province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS, il quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

5. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati **(1b)**.

6. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'INFS, l'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 18 e la provincia competente.

7. La provincia, in mancanza di proprie strutture, può rilasciare, su richiesta motivata, autorizzazioni ad organizzazioni professionali agricole presenti nel CTFVN

di cui all'articolo 8 della L. n. 157 del 1992 e ad associazioni venatorie nazionalmente riconosciute e ad associazioni di protezione ambientale, fornite di strutture adeguate, o a centri di assistenza idonea per il soccorso, per la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta alla locale stazione del corpo forestale dello Stato ed alla provincia competente per territorio, la specie soccorsa, le cause della detenzione e, in seguito, data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le cause. La liberazione dovrà comunque avvenire sotto il controllo delle guardie venatorie provinciali, che si avvalgono della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni agricole, di quelle di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché di quelle delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

8. La Giunta Regionale emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione della fauna catturata, nonché alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'INFS.

Art. 6

(Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'INFS, dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.

4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti servizi delle province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Espri-me, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi.

Art. 7

(Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1988, n. 81)

1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei di cui all'articolo 6 della L. n. 157 del 1992 è regolamentata dalla L.R. 2 dicembre 1988, n. 81 come integrata dal presente articolo.

2. *(Omissis)* (2)

3. È fatta salva l'attività di tassidermia od imbalsamazione di cui all'articolo 1 della L.R. n. 81 del 1988 svolta da musei ed istituti scientifici universitari per i quali

resta comunque l'obbligo delle annotazioni di cui al «comma» 5 della citata legge regionale e delle segnalazioni previste dal comma 2.

Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale)

1. Presso l'Assessorato Regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è istituito il C.T.F.V.R..

2. Al C.T.F.V.R. sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.

3. Il C.T.F.V.R. è composto da:

a) l'Assessore Regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni di presidente;

b) l'Assessore Regionale all'ambiente od un suo delegato;

c) gli Assessori provinciali al ramo o loro delegati;

d) tre esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel CTFVN;

e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

f) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;

g) un docente di zoologia designato dall'Università «La Sapienza» di Roma;

h) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.).

4. Il dirigente dell'Ufficio - Servizio tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 54, comma 4, svolge funzioni di segretario. Il comitato nomina tra i propri componenti un vice presidente.

5. Il C.T.F.V.R. è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 3.

6. Le designazioni devono pervenire all'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

7. I membri designati per il comitato devono dimostrare la propria esperienza e competenza in materia faunistico-venatoria, o in materia di gestione della fauna, o in materia di tutela dell'ambiente sulla base di un adeguato curriculum di studi ed attività svolte nel settore.

8. Il C.T.F.V.R. è convocato dal presidente in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, per formulare pareri e proposte sull'attività della Regione in materia faunistico-venatoria.

9. Le sedute del comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con l'intervento dei componenti presenti; le decisioni sono adot-

tate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

11. Il C.T.F.V.R. è convocato mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a sette giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

12. Il C.T.F.V.R. dura in carica cinque anni.

Art. 9

(Funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge.

3. La Regione e le province possono avvalersi, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, oltre che dell'INFS della collaborazione di enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, nonché delle organizzazioni agricole e di protezione ambientale presenti nel CTFVN e delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

TITOLO II
Pianificazione del territorio
Istituti per l'incremento della fauna
selvatica e per il miglioramento
ambientale

Art. 10

(Piano faunistico-venatorio regionale)

1. Le finalità di cui all'articolo 10 della L. n. 157 del 1992 sono realizzate attraverso la pianificazione faunistico-venatoria.

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria delle province, la Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali individuati sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS, e dagli studi elaborati dall'università «La Sapienza» di Roma per incarico della Regione Lazio. Decorso il termine ultimo fissato in assenza degli indirizzi regionali le province procedono comunque alla predisposizione dei piani.

3. Il piano faunistico-venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS.

4. La Regione e le province attuano la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'individuazione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della L. n. 157 del 1992, un comitato di gestione. L'organismo di gestione degli ATC assolve ai compiti indicati all'articolo 29. Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli ATC, adottano gli opportu-

ni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio Regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province sentito l'INFS ed i rispettivi CTFV.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale coordina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di censimento.

7. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 della L. n. 157 del 1992;

b) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge.

Art. 11

(Pianificazione territorio, destinazioni)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree

ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna provincia.

2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) e quelli di cui all'articolo 16 sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura delle prole.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l'1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.

4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25, 28 e 29.

Art. 12

(Piani faunistico-venatori provinciali)

1. I piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agroturistico-venatorie;

f) gli ambiti territoriali di caccia;

g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;

h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);

i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta Regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta Regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.

7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 13.

9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate in attuazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, viene computa-

to, ai fini della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'articolo 11.

Art. 13

(Piani di miglioramento ambientale)

1. Le province predispongono programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed altri ambiti faunistici, in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale (C.T.F.V.P.), istituito in ogni provincia con gli stessi criteri di istituzione del C.T.F.V.R.

2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di gestione ATC d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel CTFVN di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

Art. 14

(Oasi di protezione)

1. Le oasi di protezione, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat

in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

3. La gestione delle oasi di protezione è affidata dalla provincia ai comitati di gestione degli ATC competenti per comprensorio che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni.

4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive alle province, sentito l'INFS per la gestione delle oasi e delle zone di protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e d'intervento faunistico delle aree stesse.

5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istituiti.

6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta «Oasi e zone di protezione - divieto di caccia - art. 14 L.R. n. 17 del 1995».

7. La provincia, su richiesta dell'INFS, può autorizzare nelle oasi e nelle zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può, altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazio-

nalmente riconosciute, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

Art. 15

(Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità minima di fauna selvatica catturabile annualmente.

3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di gestione ATC competenti per territorio.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 L.R. 2 maggio 1995, n. 17».

5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

Art. 16

(Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui l'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recintate in modo atto ad

impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta «Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia art. 16 L.R. 2 maggio 1995, n. 17».

4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, su conforme parere del C.T.F.V.P. competente per territorio, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia.

5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 4 è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le norme relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa annuale di concessione ai sensi della L.R. 30 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

Art. 17

(Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)

1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, sentito il C.T.F.V.P., autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute ovvero ad imprenditori agricoli singoli, ai gruppi cinofili dell'E.N.C.I., limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico **(2a 1)**.

2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a duecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo 1° giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che sono in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina. In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestra-

mento cani dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo.

3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita per tutto l'anno l'attività cinegetica con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1, provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. L'attività stessa è consentita a coloro che siano in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone addestramento cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina. **(2a)**

4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giurate venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli previsti all'articolo 43 della presente legge. La durata dell'autorizzazione è accordata per un periodo di 6 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta «Zona addestramento cani - accesso consentito ai soli autorizzati».

5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata all'assessorato caccia della provincia dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;

b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare al vincolo;

c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento cani;

d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale od ente richiedente.

6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi nella zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I. alle seguenti condizioni:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

c) divieto di sparo;

d) parere favorevole del C.T.F.V.P. competente; alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agroturistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici E.N.C.I., regolarmente denunciati a norma di legge.

7-bis. Le province possono autorizzare, sentiti i competenti organi consultivi provinciali, dal 1° febbraio al 31 agosto, l'addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1 **(2b)**.

8. La Giunta Regionale, autorizza, sentito l'E.N.C.I. ed il C.T.F.V.R., l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La provincia, pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza.

9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone destinate al solo allenamento **(3)** dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone non potranno avere superficie superiore ai tre ettari.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con particolare riferimento all'addestramento e all'allenamento **(3)** dei cani.

Art. 18 (Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione

alle modificazioni del territorio, la Giunta Regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'INFS e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.

2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:

a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;

b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;

c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

3. La Giunta Regionale, sentito l'INFS, il C.T.F.V.R., su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette modalità la Giunta Regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale.

Art. 19 (Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;

b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;

c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoidicati:

a) una coppia di starni;

b) una coppia di coturnici;

c) una coppia di pernici rosse;

d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.

I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti

salvi i richiami previsti nell'articolo 5.

6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:

a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;

d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura «ripopolamento», «alimentare» o «ornamentale» e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.

12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Disciplina attività venatoria, mezzi di caccia, gestione programmata ed aziende venatorie (giurisprudenza)

Art. 20

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della L. n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.

2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un

apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, ai sensi della L.R. 10 luglio 1978, n. 31. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre provincie o regioni.

6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.

8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle provincie in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:

a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese

d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;

b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'articolo 12, comma 8, della L. n. 157 del 1992;

c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.

Art. 21

(Mezzi di caccia consentiti)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È, altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:

a) Pellegrino (*Falco peregrinus*);

b) Smeriglio (*Falco columbarius*);

c) Astore (*Accipiter gentilis*);

d) Sparviere (*Accipiter nisus*).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:

a) di volta in volta in caso di caccia vagante;

b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.

4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 22

(Disciplina per l'uso dei falchi)

1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della L. 19 dicembre 1975, n. 874.

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'INFS, ed alla redazione di una scheda in quadruplica copia, fornita anch'essa dal-

l'INFS, nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.

4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.

6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'INFS, che provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.

8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

Art. 23

(Appostamenti di caccia fissi e temporanei)

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.

3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

5. La provincia sentito il C.T.F.V.P. autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

zione del piano faunistico-venatorio.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli unguati e ai colombacci.

7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.

8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agroturistico-venatorie nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 30, è consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita anche con l'uso del cane da riporto.

10. È vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Nell'appostamento

fisso possono cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di un'autorizzazione per appostamento fisso nel territorio regionale.

13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia da appostamento fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione dell'appostamento. È consentito il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio del cane.

15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può

essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla L.R. 19 settembre 1974, n. 61.

17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.

18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore agricolo.

19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di tre cacciatori.

21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.

22. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri

s.l.m. indicati al precedente comma 8.

24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui all'art. 12, comma 1, lettera l).

Art. 24

(Detenzione ed uso dei richiami)

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del C.T.F.V.R. regola, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. La Giunta Regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massi-

mo complessivo di dieci unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.

4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.

6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 25

(Gestione programmata della caccia)

1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia (ATC) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera b) ed a termini dell'articolo 14, comma 1 della L. n. 157 del 1992 e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10,

comma 11, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunistico-venatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli ATC, si deve fare particolare riferimento a:

- a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;
- b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;
- c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;
- d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.

In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale, con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci ATC di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione non inferiore a 60 mila ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo della superficie dell'altro. Gli ATC sono contraddistinti con la sigla della provincia seguita dal numero d'ordine.

2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. La Giunta Regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni

ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.

4. La Regione approva sentito il C.T.F.V.R. il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale che deve prevedere, tra l'altro, le modalità istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza, vengono definiti con apposita legge regionale

Art. 26
(Aree contigue alle aree naturali protette)
(Omissis) (4)

Art. 27
(Province, attività operative e funzioni)
1. Le province controllano che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a:

a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;

b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;

d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.

2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera d), sono destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto l'aspetto faunistico-venatorio.

3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.

Art. 28
(Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC)

1. L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e

dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste.

A) sono organi dell'ATC:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) l'assemblea;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

B) Lo statuto disciplina:

- 1) la composizione del comitato direttivo, nel numero di 20 rappresentanti, nel rispetto delle proporzioni previste dall'articolo 14, comma 10, della L. n. 157 del 1992;
- 2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'assemblea;
- 3) la durata in carica, non superiore ad anni 5, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
- 4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
- 5) le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC, le rispettive competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

C) L'assemblea: sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che compongono l'ATC

Il numero dei delegati dell'assemblea non deve necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per

quanto riguarda le associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi direttivi di ciascun ATC, quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. L'assemblea, sarà composta dalle sole associazioni che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla struttura dell'ATC è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si stabilisce che le votazioni avvengano per «stati». Ciascuna componente dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, nazionali riconosciute ed enti locali) separatamente concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo.

All'assemblea competono i principali compiti:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- 2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'Associazione;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;
- 4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

5) lo stabilire le linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei territori dell'ATC e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni aderenti.

D) Il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea. Esso è costituito:

- 1) da un funzionario della provincia, esperto in materia di caccia e addetto al settore;
- 2) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggiore numero di abitanti;
- 3) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;
- 4) da 6 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;
- 5) da 4 rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC

I comitati di gestione, d'intesa tra loro, entro trenta giorni, dalla loro costituzione, stabiliranno i criteri di iscrizione dei cacciatori agli ATC Oltre ai compiti già fissati dalla legge, al consiglio direttivo spettano tutte le usuali funzioni e poteri del direttivo di un'associazione.

Il consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può prevedere la costituzione di una giunta esecutiva ristretta, nominata dal consiglio, cui sia delegata quanto meno la gestione corrente. L'elezione del consiglio è deman-

data all'assemblea dei delegati. Ciascuna componente venatoria, agricola, ambientalista ed enti locali, elegge soltanto i rappresentanti ad essa spettanti secondo i criteri che ciascuna componente autonomamente definirà.

Il collegio dei revisori dei conti.

E) È un organo costituito dalla Regione.

Art. 29

(Compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia)

1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei limiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

- a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immisioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;
- b) l'istituzione e le modalità-organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;
- c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;
- d) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;
- e) utilizzo delle risorse finanziarie con par-

icolare riferimento ai contributi previsti dall'art. 15, comma 1, dall'articolo 14, comma 11, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14, comma 14, della L. n. 157 del 1992.

2. Il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi con le organizzazioni agricole nazionalmente riconosciute, per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza e di una produttività faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, all'accertamento e all'ero-

gazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

4. I comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale possono avvalersi di personale tecnico dotato di preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività.

5. I comitati di gestione per gli scopi di cui al comma 4 possono consorzarsi tra di loro.

6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali possono proporre alle province competenti ulteriori limitazioni al calendario venatorio.

7. Le attività di gestione faunistica dell'ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia, corredato da una motivata relazione.

8. Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità dell'esercizio venatorio per aree faunistiche, di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei cacciatori iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli iscritti in appositi gruppi o unità di gestione. Il Comitato provvede, inoltre, ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie volontarie, di cui all'art. 27, lettera a), della L. n. 157 del 1992, operanti nel territorio dell'ATC

9. Le province, sulla base delle indicazio-

ni dei comitati di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 30

(Forme esclusive di caccia)

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un triennio a decorrere dalla stagione venatoria 1995/96.

3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

4. Ogni cacciatore, che ne abbia fatta richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, ha diritto di iscrizione nell'ambito territoriale di residenza, fatta salva l'aspettativa di accedere ad altri ambiti nella Regione Lazio ovvero ad ambiti o comprensori alpini anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I titolari di appostamenti fissi e le persone da essi autorizzate sono di diritto iscritti nell'ambito territoriale in cui ricadano i rispettivi appostamenti fissi, anche se al di fuori del proprio ambito di residenza.

Art. 31

(Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale contributo è gestito dagli organi direttivi degli ATC competenti per territorio.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della Giunta Regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso è esaminata entro sessanta giorni.

3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 11 e 12. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificatamente nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 25, comma 4, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché, di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura

del proprietario o conduttore del fondo le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, nonché, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta Regionale, sentito il settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

7. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione nel periodo della coltura, e comunque fino alla data del raccolto, possono apporre tabelle perimetrali delle dimensioni minime di cm. 30 x 20, con la scritta «Terreno in attualità di coltivazione - Divieto di caccia vagante - articolo 30, legge regionale, n. 17 scadenza divieto il», collocate in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da

corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Sono equiparati ad effettiva chiusura le recinzioni realizzate con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali a croce di S. Andrea. I fondi chiusi esistenti, qualora non in regola alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia competente per territorio, precisando l'ubicazione e l'estensione del fondo, allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono all'apposizione di adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 32 (Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)

1. La giunta provinciale su richiesta degli interessati, sentito l'INFS, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge, autorizza:

a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da program-

mi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia è consentita, al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani di assestamento e di prelievo presentati ed approvati dall'amministrazione provinciale; per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio. L'immissione della fauna selvatica, (articolo 16, comma 1, lettera a) della L. n. 157 del 1992) è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di nuova istituzione, hanno dimensioni non inferiori a 400 ettari;

b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200 ettari.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico venatorio, di cui all'articolo 12, comma 1, devono essere:

a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie,

nelle zone umide e vallive, debbono (articolo 16, L. n. 157 del 1992) comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, è affidata alle guardie giurate delle aziende stesse e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ed alle guardie ed agli agenti previsti dall'articolo 27 della L. n. 157 del 1992.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie, sono prioritariamente rilasciate ai proprietari o conduttori di fondi singoli o associati.

6. La Giunta Regionale, sentito il C.T.F.V.R., disciplina il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie. Tale disciplina, che dovrà essere emanata entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conterrà anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti.

Art. 33 (Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie)

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 30, comma 1.

2. I danni causati all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie dalla fauna selvatica cacciabile ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono risarciti dal concessionario.

3. Ai proprietari e/o conduttori dei fondi, sono dovuti, dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, incentivi per il miglioramento ambientale. Le forme e la misura dell'incentivo vengono concordati, a livello regionale, dall'associazione riconosciuta dei concessionari delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, di cui all'articolo 34 della L. n. 157 del 1992, con le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative.

4. La presente legge si applica anche alle concessioni di aziende faunistico-venatorie rilasciate ai sensi della L.R. 14 settembre 1982, n. 40, in attesa che venga emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'articolo 32, le suddette aziende continuano ad essere regolamentate dai decreti di concessione regionali, in quanto compatibili con la presente legge. Esse possono essere trasformate in aziende agro-turistico-venatorie, come previsto dall'articolo 36 della L. n. 157 del 1992.

TITOLO IV Esercizio dell'attività venatoria. Tasse di concessione

Art. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]; [passera mattugia (*Passer montanus*)]; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della virginia (*Colinus virginianus*)]; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)]; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canipiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaioia (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [corvo (*Corvus frugilegus*)]; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Il Presidente della Giunta Regionale preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori modifica previo parere dell'INFS e del C.T.F.V.R., e subordinatamente all'approvazione dei piani faunistico venatori di cui agli articoli 10 e 12, i termini di cui al comma 1 per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta Regionale; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentite le province e l'INFS e il C.T.F.V.R., vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.

4. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili e periodi di caccia;

b) le giornate di caccia;

c) il carnere giornaliero ed eventuale carnere stagionale;

d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del caccia-

to, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

7. Nel calendario venatorio, viene definita l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Monte Mario; con la stessa cadenza periodica può essere stabilita l'ora legale di termine della giornata venatoria.

8. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'INFS e il C.T.F.V.R., tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre anche derogando al numero delle giornate di caccia settimanali consentite, ferma restando l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

9. Per ogni giornata di caccia il carnere di ciascun titolare di licenza non può superare i venti capi complessivi.

10. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna.

11. Le province nell'ambito della programmazione territoriale faunistica possono disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da caccia.

12. Le province entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

13. Le province sentite gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di ogni anno.

14. Dal 1° al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e, non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

Art. 35

(Controllo della fauna selvatica)

1. Il Presidente della Giunta Regionale

sentito il C.T.F.V.R. può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali

selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso (5a).

3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall'unità sanitaria locale.

5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso (5b).

Art. 35-bis (Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 2003, n. 15 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, definisce i criteri, in relazione ad ogni singola stagione venatoria, per il prelievo in deroga qualora siano perseguite una o più delle seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca ed insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono specificate:

- a) le specie oggetto di deroga;
- b) i soggetti autorizzati al prelievo;
- c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;

d) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per il prelievo, restando esclusi i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);

e) il numero massimo di capi prelevabili giornalmente, che comunque non può superare i venti capi complessivi a persona, nonché il numero totale di capi prelevabili nel periodo consentito;

f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

3. Le Province accertano e dichiarano la sussistenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2, ne definiscono i periodi di attuazione ed i relativi orari giornalieri, sentito l'INFS e l'osservatorio faunistico regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

4. Le Province provvedono a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate.

5. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta Regionale, sulla base dell'elaborato fornito dall'osservatorio faunistico regionale, che tiene conto in particolare

dei dati acquisiti per mezzo dei moduli di cui ai commi 4 e 5, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione del prelievo in deroga di cui al presente articolo.

Art. 36 (Importazione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è disciplinata dall'articolo 20 della L. n. 157 del 1992.

Art. 37 (Divieti)

1. A norma dell'articolo 21 della L. n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio Regionale;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,

scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 5, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla provincia nelle ventiquattro ore successive;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circon-

di con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994 fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 (6);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*) starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'INFS;

gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione liberi all'esercizio venatorio;

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;

ll) l'esercizio venatorio, in acque marine

antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;

mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno del Grande raccordo anulare (G.R.A.) di Roma (7);

nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta eccezione per quella proveniente dagli allevamenti a scopo alimentare previsti all'articolo 19 della presente legge;

oo) l'immissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della provincia competente;

pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.

2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

Art. 38

(Divieto bruciatura stoppie)

1. Nel territorio della Regione, dal 1° marzo al 30 novembre, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e

lungo le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato.

2. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per le erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 39

(Custodia dei cani)

1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

2. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 della L.R. 9 settembre 1988, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni ed è responsabile a termini di legge di danni eventualmente cagionati dall'animale.

3. I cani trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati in conformità all'articolo 11 della L.R. n. 63 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cani trovati a vagare incustoditi nel territorio utile alla caccia, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai fini faunistici e venatori, debbono essere catturati.

5. Per tutto quanto non previsto nel pre-

sente articolo si applicano le norme di cui alla L.R. n. 63 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40

(Commissione esami e materie per abilitazione venatoria)

1. La Giunta Regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia, una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso la provincia nel cui territorio opera. Ogni commissione rimane in carica per la durata dell'organo che ha provveduto alla nomina (7a).

2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria:
 - legislazione venatoria nazionale e regionale;
 - regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;
- b) zoologia applicata alla caccia:
 - cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;
 - cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e migratoria;
 - riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, elementi dell'habitat (8) e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili;
 - gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica; zone protette, di produzione e di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carnieri;
- c) tutela della natura e principi di salva-

guardia delle produzioni agricole:

- concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio, miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive: agricole, zootecniche, itticolture, controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose;
- rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria;

d) armi e munizioni da caccia:

- norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia;
- conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e arco;
- manutenzione delle armi da caccia;
- concetti elementari di balistica;
- prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata;

e) Regole comportamentali del cacciatore:

- regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio;
- rapporti con il mondo agricolo;
- partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente;

f) Norme di pronto soccorso:

- tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio;
- norme di comportamento in caso di fratture;
- uso del siero antiviperico;

g) cinofilia:

- nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia;
- nozioni di profilassi delle principali malattie del cane.

3. L'aspirante cacciatore per accedere alla prova orale deve avere superato una

prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da 15 domande nel quale non sono ammessi più di due errori.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate al comma 2. In caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «IDONEO» oppure «NON IDONEO». Il giudizio della commissione è definitivo.

6. Coloro i quali siano stati giudicati «NON IDONEI» possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, con la procedura di cui al comma 16.

7. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Le province organizzano corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 48 (9).

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esecuzione della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da un funzionario regionale anche in quiescenza esperto in materie di gestione e tutela della fauna che la presiede, designato dal Presidente della Giunta Regionale; (10)

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie indicate nel comma 2, comprendenti, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, ed un laureato in scienze agrarie e/o forestali, designati dall'Assessore Regionale competente in materia;

c) da un dipendente della Provincia, esperto in materia di caccia, con funzioni di segretario. (11)

12. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame i dirigenti delle associazioni venatorie ed i dirigenti delle associazioni ambientaliste.

13. Ai componenti della commissione spetta il trattamento indicato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modifiche. Per la validità della seduta di esame, è necessaria la presenza del presidente e di cinque commissari. Il presidente in caso di impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente. (12)

14. Per assicurare il funzionamento della commissione il presidente convoca per ciascuna seduta, a rotazione, due membri supplenti.

15. La spesa relativa all'onere di funzio-

namento della commissione è a completo carico del bilancio regionale.

16. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame deve presentare domanda al Presidente della Commissione di esame provinciale competente per territorio allegando i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) ricevuta di versamento della somma di L. 20.000, in favore della provincia competente a copertura delle spese di organizzazione dell'esame. La domanda ed il documento di cui alla lettera b) devono essere redatti su carta legale. Prima dell'effettuazione dell'esame, il candidato deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto.

17. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'istituzione ed al funzionamento delle nuove commissioni, restano valide ed operanti le attuali Commissioni d'esame.

Art. 41 (Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali)

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla L. n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte ad 1/8. qualora le suddette aziende siano situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4.

4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della L. n. 157 del 1992, almeno nella percentuale del 10%, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contem-

plino tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agroturistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi anche al fine di prevenire incendi.

7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli ATC o istituiti nelle aziende faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non finalizzate alla vendita.

8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Art. 42 (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 157 del 1992 il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

2. Il fondo è destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. n. 157 del 1992,

si avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla L.R. 28 settembre 1992, n. 48.

3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26, comma 2, della L. n. 157 del 1992.

4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

a) dei titolari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'articolo 15, commi 3 e 8, della L. n. 157 del 1992, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;

d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole.

Art. 42-bis (13) (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica)

1. È istituito il "Fondo Regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 e

cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della L. 157/1992 e successive modifiche, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta Regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo Regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica", nell'ambito dell'UPBB11, con lo stanziamento, per l'esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 43 (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazio-

ne delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori dall'orario di servizio.

3. La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla L. n. 157 del 1992, dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali, previo superamento degli esami di cui all'articolo 44.

5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'articolo 27, lettera b), della L. n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione

organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 44.

7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

9. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione.

10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 6.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della L.R. 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.

13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli addetti

al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e funzionalità, nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 44

(Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie).

1. La Giunta provinciale nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità di guardia volontaria venatoria.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) da un funzionario regionale esperto in materia faunistico-venatoria o di polizia locale che la presiede designato dal Presidente della Giunta Regionale;

b) da 5 membri effettivi e da 5 supplenti esperti nelle materie previste dall'articolo 40 di cui un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi regionali ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria; un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante delle associazioni ambientaliste presente nel comitato tecnico scientifico nazionale; un esperto in materie giuridiche, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale;

c) da un funzionario della provincia, con funzione di segretario, avente qualifica non inferiore alla VII.

3. Il programma di esami è quello stabilito all'articolo 40, comma 2, integrato dalla

conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale. Le modalità di svolgimento sono quelle previste dall'articolo 40 della presente legge. I componenti di cui al comma 2 fruirono del trattamento economico indicato dall'articolo 40, comma 13.

Art. 45

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 43 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 20, comma 4, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 30 della L. n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti

accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente, ai sensi delle disposizioni vigenti, la quale provvede alla contestazione ed alla notifica.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della L. 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo, il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

TITOLO V

Procedimenti sanzionatori

Art. 46 (Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della L. n. 157 del 1992 si applicano le sanzioni penali previsti dall'articolo 30 della stessa L. n. 157 del 1992.

Art. 47 (Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della L. n. 157 del 1992, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L. 1.200.000;

e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione ammi-

nistrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad ATC di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'articolo 31 della L. n. 157 del 1992, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;

i) caccia in ATC diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ATC attiguo a quello assegnato, le sanzioni pecuniarie previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo;

l) accesso motorizzato per le soste nelle aree cortilizie, nelle pertinenze di fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: sanzione ammi-

nistrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le autorizzazioni: sanzione amministrativa da L. 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

o) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

p) abbattimento o cattura in centri privati, di specie selvatiche diverse da quelle allevate, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto dell'allevamento: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con revoca dell'autorizzazione;

q) addestramento di cani in ambiti protetti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

r) addestramento di cani in periodo non consentito: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per singolo cane e se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000 per singolo cane;

s) caccia per un numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000, in entrambi i casi è sospesa l'attività venatoria per trenta giorni;

t) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la san-

zione è da L. 400.000 a L. 2.400.000; in ogni caso si applica altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000 oltre alla sanzione per evasione delle tasse regionali in materia;

z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sospensione dell'autorizzazione;

aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1.000 metri da valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle province: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è

nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da quelle previste dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 157 del 1992, nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non identificabili mediante marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

hh) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: sanzione da L. 300.000 a L. 1.800.000;

ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

nn) posta serale alla lepore, posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

oo) sparo da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000, se la violazione è nuovamente

commessa, la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000;

qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca scientifica: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

uu) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento tabelle: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000.

2. Per le violazioni alla presente legge, non espressamente sanzionate si applica

la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

3. Per le violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 48

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della L. n. 157 del 1992, per quanto attiene la sospensione, la revoca il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la chiusura o sospensione dell'esercizio si applicano le norme contenute nell'articolo 32 della stessa L. n. 157 del 1992.

Art. 49

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta Regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'articolo 33 della L. n. 157 del 1992, comunica alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie

applicate nell'anno precedente.

TITOLO VI Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 50 (Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

capitolo n. 00106 (n.i.) «Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, appostamenti fissi di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende agroturistico-venatorie, allevamenti di fauna selvatica»;

capitolo n. 02110 (n.i.) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica».

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione nel bilancio, vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1 introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa nel settore XXII (caccia e pesca nelle acque interne):

capitolo n. 13210 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio»;

capitolo n. 13212 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei certificati di abilitazione

all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie»;

capitolo n. 13214 con denominazione così modificata: «Assegnazioni alle province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale previsti nella L.R. 2 maggio 1995, n. 17 dagli articoli 12 e 13»;

capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: «Fondo Regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie previsto nella L.R. 2 maggio 1995, n. 17 dall'articolo 42»;

capitolo n. 13218 (n.i.) denominato: «Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche, indagini ed attività promozionali in materia faunistico-venatoria previste nella L.R. 2 maggio 1995, n. 17 dagli articoli 6, 11 e 18»;

capitolo n. 13219 (n.i.) denominato: «Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti nella L.R. 2 maggio 1995, n. 17 dell'articolo 5»;

capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: «Contributi regionali per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 31, comma 1, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17»;

capitolo n. 13221 (n.i.) denominato: «Contributi alle associazioni venatorie operanti nel Lazio riconosciute a livello nazionale dalla L. n. 157 del 1992, articolo 34, comma 5».

3. I singoli stanziamenti annuali dei capi-

toli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 51

(Utilizzazione dei proventi regionali)

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agroturistico-venatorie per allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle attività di studio ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi concernenti la materia faunistico-venatoria.

3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta Regionale.

4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, viene così ripartita:

a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli ATC, in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale prevista dall'articolo 30, comma 1;

b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 41, comma 5 e all'articolo 42;

c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale concorso nelle spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'articolo 5;

d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge;

e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni delegate;

f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute operanti nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in sede regionale.

5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

6. Le province presentano annualmente

entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché, ai sensi della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

7. Altresì le province entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno provvedono a richiedere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 40 e 44.

Art. 52

(Relazione sullo stato di attuazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta Regionale trasmette al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sull'attuazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 53

(Norma transitoria)

1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'articolo 28, sono nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente. Essi sono costituiti:

a) da un funzionario della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggior numero di abitanti;

c) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

d) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

e) da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC

Art. 54

(Servizi tecnici)

1. In sintonia con le direttive dell'INFS, al fine di supportare tecnicamente gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunistico-venatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistico-venatori.

2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e provinciali in materia.

3. Nei servizi tecnici regionali e provinciali devono essere presenti le seguenti figure professionali con specifica preparazione:

- laureati in scienze naturali o biologiche;
- laureati in scienze agrarie o forestali;
- laureati in medicina veterinaria;
- geometri;
- periti agrari.

4. ...

5. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale la proposta per l'approvazione della pianta organica dell'ufficio di cui al comma 4.

6. In fase di prima attuazione e in attesa dei provvedimenti legislativi di cui al comma 5, il servizio tecnico faunistico venatorio regionale si avvarrà dell'attuale personale dell'ufficio caccia, oltre che di personale appositamente comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 55

(Abrogazioni di norme)

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

L.R. 9 aprile 1979, n. 22;

L.R. 6 dicembre 1979, n. 89;

L.R. 14 maggio 1980, n. 31;

L.R. 20 maggio 1980, n. 34;

L.R. 14 settembre 1982, n. 40;

L.R. 19 settembre 1983, n. 67;

L.R. 10 maggio 1990, n. 47.

Ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge

Art. 56

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 30 maggio 1995, n. 15, s.o. n. 4

(1a) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4

- (1b) Comma modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4
- (2) Aggiunge un comma all'art. 5-bis della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81.
- (2a1) Comma modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (2a) Comma sostituito dall'articolo 87 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
- (2b) Comma inserito dall'articolo 69, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (3) Parola così sostituita dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
- (5) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (5a) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3
- (5b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3
- (5c) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3 e poi sostituito dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
- (6) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (7) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (7a) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (8) Parola così sostituita dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (9) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (10) Lettera modificata dall'articolo 73, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (11) Lettera sostituita dall'articolo 73, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (12) Comma sostituito dall'articolo 73, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (13) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

**DELIBERA DEL CONSIGLIO
REGIONALE N. 450
DEL 29 LUGLIO 1998**

**Publicata sul S.O. n. 4 al Bollettino
Ufficiale n. 23 del 20 agosto 1998**

**Testo aggiornato con le Deliberazioni
del Consiglio Regionale n. 564 del
29/7/1999 e n. 13 del 1/8/2000**

**PARTE V
Regolamentazioni di attuazione
ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI
GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITO-
RIALI DI CACCIA E NORME DI
ACCESSO PER I CACCIATORI**

**Art. 1
(Definizione degli Ambiti Territoriali
di Caccia)**

1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria, il territorio di ogni Provincia della Regione Lazio è suddiviso in due comprensori intercomunali nei quali ricadono gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC.
2. Il perimetro del comprensorio non può frazionare il territorio dei singoli comuni ad eccezione del territorio del Comune di Roma.
3. L'ambito territoriale di caccia è costituito dalla parte di territorio agro-silvo-pastorale del comprensorio destinato a forme di gestione programmata della caccia, ai sensi degli articoli 10, 11 e 25 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17.

**Art. 2
(Indice di densità venatoria)**

1. Nella Regione Lazio, per esigenze di riequilibrio della pressione venatoria e

fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, l'indice minimo di densità venatoria dell'ATC è fissato nel rapporto di 1 cacciatore per ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale dell'ATC medesimo.

2. Il Consiglio Regionale provvede all'adeguamento dell'indice, di cui al comma 1, in rapporto alle indicazioni periodiche del Ministero per le Politiche Agricole di cui all'articolo 14, comma 3, della Legge 157/92.

**Art. 3
(Attribuzione degli ATC)**

1. Ogni cacciatore deve essere iscritto, a domanda, ad un ATC denominato "ATC di residenza venatoria".
2. Le domande di iscrizione ad un ATC vengono accolte fino al raggiungimento del limite di posti disponibili derivanti dall'applicazione dell'indice di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il cacciatore residente anagraficamente in un Comune del comprensorio in cui ricade l'ATC prescelto per residenza venatoria è iscritto di diritto, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Qualora un cacciatore scelga per residenza venatoria un ATC che non ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica, deve dichiarare nella domanda di iscrizione di rinunciare, in caso di accoglimento dell'istanza, alla iscrizione di diritto all'ATC di cui al comma 3 e deve inviare copia della domanda, per conoscenza, anche all'organo di gestione dell'ATC al quale avrebbe avuto diritto di iscrizione per residenza anagrafica. L'organo di gestione che accoglie il cacciatore non

residente anagraficamente deve comunicare l'esito dell'istanza all'organo di gestione dell'ATC nel quale lo stesso cacciatore avrebbe dovuto essere iscritto di diritto.

5. I cacciatori residenti nei Comuni della provincia di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno dei due ATC della Provincia, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 1.

6. I cacciatori residenti nel Comune di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno degli ATC della Regione nella misura massima del 10% della disponibilità di posti che, in ciascun ATC, residua dopo l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica.

7. L'assegnazione dei posti di cui al comma 6 avviene, in caso di domande di ammissione in esubero rispetto alla disponibilità determinata, mediante estrazione a sorte a cura dell'organo di gestione dell'ATC.

8. Oltre che all'ATC di residenza venatoria, ogni cacciatore laziale può essere iscritto ad un secondo ATC del Lazio, sempre che la domanda sia accolta dall'organo di gestione dell'ATC prescelto, nel rispetto di quanto disposto al comma 2.

9. Qualora sia previsto nel calendario venatorio e nel regolamento di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, a partire dall'1° ottobre ad ogni cacciatore, che ha la residenza anagrafica nel Lazio, è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, negli altri ATC ricompresi nel territorio regionale, per il numero determinato di giornate, senza il pagamento della quota di iscrizione.

10. Coloro che hanno optato, in via esclusiva, per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi, possono esercitare tale attività anche in appostamenti fissi ricompresi in ATC diversi da quello di residenza venatoria, se autorizzati dal titolare della concessione dell'appostamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 1995.

Art. 4

(Modalità di iscrizione agli ATC)

1. Le domande di ammissione agli ATC, redatte in carta semplice secondo i facsimili annessi come allegati B/1 e B/2, devono essere presentate annualmente entro il termine e con le modalità resi noti dall'organo di gestione dell'ATC.

2. L'organo di gestione dell'ATC comunica all'interessato, per iscritto, l'accoglimento o la reiezione della domanda d'ammissione.

3. Per i cacciatori di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, in quanto iscritti di diritto nell'ATC, la comunicazione di accoglimento di cui al comma 2, non è necessaria.

4. Fino a nuove disposizioni degli organi di gestione degli ATC, il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto, come residenza venatoria, l'ATC che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica e che non intende cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. Limitatamente alla stagione venatoria 1998/99 si intendono automaticamente confermate anche le iscrizioni all'ulteriore ATC assegnate nella stagione venatoria appena trascorsa senza obbligo di domanda che invece dovrà essere presentata in caso di cambiamento.

5. Il cacciatore ammesso in un ATC laziale che non versa la quota di partecipazione stabilita dall'organo di gestione, entro i termini e con le modalità da questo fissate, decade dall'iscrizione.

6bis. Dopo la formazione delle graduatorie, al termine delle operazioni di iscrizione dei cacciatori agli ATC, eventuali ulteriori posti disponibili possono essere assegnati, in ordine cronologico e fino al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC, ai cacciatori che hanno fatto domanda fuori dai termini prescritti al comma 1. L'organo di gestione dell'ATC comunica all'interessato l'accettazione della domanda, fissando anche il termine temporale entro il quale il cacciatore deve, pena la decadenza dell'iscrizione, versare la quota di partecipazione prevista.

Art. 5

(Accesso agli ATC da parte dei cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio)

1. I posti disponibili in ciascun ATC vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono il secondo ATC.

2. Dopo le iscrizioni di diritto, effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3, per l'assegnazione degli eventuali posti disponibili ai cacciatori laziali che richiedono la residenza venatoria, si applicano le seguenti priorità:

- a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della provincia di Roma;
- b) cacciatori residenti nel comprensorio comprendente l'altro ATC della Provincia e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio del-

l'ATC;

- c) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- d) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- e) cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;
- f) altri cacciatori non ricompresi nelle precedenti tipologie che richiedono la residenza venatoria.

3. Per l'assegnazione dei posti disponibili a cacciatori che richiedono il secondo ATC, si applicano le seguenti priorità:

- a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della Provincia di Roma, fatta eccezione per quelli che hanno ottenuto la residenza venatoria in altro ATC regionale al di fuori della stessa Provincia di Roma;
- b) cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia che comprende l'ATC richiesto e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio dell'ATC;
- c) cacciatori residenti in Comuni, di altra Provincia, limitrofi all'ATC prescelto;
- d) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- e) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- f) cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono

svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;

g) cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'ATC prescelto;

h) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie, che richiedono il secondo ATC.

4. A parità di requisiti, la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili è determinata mediante estrazione a sorte.

5. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo il diritto di iscrizione ad altro ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria.

Art. 6

(Accesso agli ATC da parte dei cacciatori non residenti anagraficamente nella Regione Lazio)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente in regime di reciprocità con le altre Regioni.

1. In deroga al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC, di cui all'articolo 2, comma 1, vengono riservate le seguenti percentuali di posti:

- a) 2% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'ammissione ad un ATC laziale;
- b) 4% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- c) 0,2% in favore dei cacciatori ospiti provenienti da altre Regioni, di cui al comma 6.

2. Le domande d'iscrizione, per i cacciatori non residenti anagraficamente nel Lazio, possono essere inoltrate ad un solo ATC con le modalità di cui all'articolo 4.

3. I posti disponibili vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono l'iscrizione ad un secondo ATC. L'ammissione dei cacciatori viene accordata, fino a saturazione dei posti riservati, di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- b) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- c) cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'ATC prescelto.
- d) cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni limitrofi all'ATC prescelto;
- e) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie.

4. L'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria è consentito sulla base di specifici accordi sottoscritti da ciascuna Provincia laziale con le Province di altre Regioni con cui esistono reciproci, tradizionali e consolidati flussi di cacciatori interessati a questa specifica forma di caccia. Non possono usufruire di tale facoltà i cacciatori che hanno ottenuto l'iscrizione ad un ATC del Lazio, salvo che non sia quello di residenza venatoria.

5. Ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica e venatoria in un ATC del Lazio, previa autorizzazione scritta del-

l'organo di gestione dell'ATC e, limitatamente alla quota di cui al comma 2, lettera c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre, cacciatori provenienti da altre Regioni, per un numero massimo di tre giornate. Il cacciatore ospitante, che ha l'obbligo di accompagnare il cacciatore ospite, deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, copia di detta autorizzazione.

6. I cacciatori residenti nella Repubblica di S. Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati appartenenti all'Unione Europea ed i cacciatori italiani residenti all'estero sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre Regioni italiane, a prescindere dal regime di reciprocità di cui al comma 1.

7. A parità di requisiti la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili, salvo quelli di cui al comma 2, lettera b), è determinata mediante estrazione a sorte.

8. L'iscrizione come residenza venatoria ad un ATC del Lazio, attribuisce ai cacciatori, non residenti anagraficamente in Regione, diritti pari a quelli attribuiti ai cacciatori residenti anagraficamente. Comunque la mobilità per la selvaggina migratoria negli altri ATC della Regione Lazio è subordinata al contenuto degli accordi interprovinciali di cui al comma 5.

9. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione Lazio, sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo di conseguenza il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.

10. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione all'ATC il cacciatore provvede al pagamento delle quote fissate pena la decadenza del provvedimento. I posti resisi disponibili vengono assegnati nell'ordine ai successivi aventi diritto.

Art. 7

(Superamento dell'indice di densità venatoria)

1. In presenza di modificazioni positive delle popolazioni faunistiche, accertate mediante censimenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1995, è facoltà dell'organo di gestione dell'ATC di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice di densità di cui all'articolo 2, nel rispetto dei criteri di priorità di ammissibilità definiti negli articoli 5 e 6 dell'allegato B, approvato con l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1997, n. 26.

Art. 8

(Tesserino venatorio)

1. Sul tesserino regionale, oltre alla forma di caccia prescelta in via esclusiva, devono essere indicati:

- a) gli ATC, sia regionali che extraregionali, per i quali è stata accordata l'ammissione;
- b) l'eventuale appartenenza a squadre di caccia al cinghiale.

Art. 9

(Istituzione degli organi di gestione degli ATC)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, le Province provvedono, in via provvisoria, alla nomina del Comitato di gestione

degli Ambiti territoriali di caccia individuati dal Piano medesimo in conformità con le disposizioni dell'articolo 53 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

2. I Comitati di gestione degli ATC, nominati dal Presidente della Provincia, provvedono per la formale costituzione dell'Associazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, adottando uno statuto coerente con il modello tipo definito nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

3. Entro trenta giorni dall'avvenuta costituzione, il legale rappresentante provvede alla richiesta di riconoscimento dell'Associazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73.

4. Entro novanta giorni dall'avvenuta costituzione i Comitati di gestione convocano le assemblee dei delegati le quali provvedono alla nomina dei Consigli direttivi di ciascuna Associazione di ATC.

5. Con l'elezione del Consiglio direttivo dell'ATC, decade il relativo Comitato di gestione nominato in via provvisoria dal Presidente della Provincia.

6. Nelle more della nomina, in via provvisoria, di uno o più Comitati di gestione le Province svolgono le funzioni dei Comitati stessi compresi gli adempimenti relativi alla ammissione dei cacciatori negli ATC interessati.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, i Comitati di gestione, nominati in via provvisoria, si avvalgono ordinariamente del supporto logistico, tecnico-amministrativo e finanziario fornito dalle Province interessate.

Art. 10 (Norme transitorie)

1. Nelle more della costituzione degli organi di gestione degli ATC la domanda di ammissione è presentata alla Provincia competente per territorio entro il termine e con le modalità determinate e rese note dalla Provincia medesima. La Provincia, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, stabilisce e rende noti altresì la misura, le modalità e il termine di versamento della quota di partecipazione all'ATC.

ALLEGATO 1 ALLA D.G.R. n. 5294 DEL 13/10/1998.

DISCIPLINA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI RICHIAMI VIVI DI CATTURA

Articolo 1 (Specie consentite e titolarità degli impianti)

1. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1995, unicamente per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola (*Alauda arvensis*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), merlo (*Turdus merula*), pavoncella (*Vanellus vanellus*) e colombaccio (*Columba palumbus*).

2. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio di richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1995, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), autorizza le Province alla gestione degli impianti di cattura di uccelli finalizzati alla costituzione del patrimonio di richiami vivi.

4. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al precedente comma 3, ha validità annuale.

Articolo 2 (Caratteristiche degli impianti)

1. Gli impianti si suddividono in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzontali.

2. Gli impianti a reti verticali possono uti-

lizzare solo reti a tramaglio o di tipo *mist-net*; gli impianti a reti orizzontali devono essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto attivati meccanicamente. In ogni caso le reti devono essere costituite con doppio filo ritorto.

3. Gli impianti devono essere collocati in luoghi dove i controlli previsti dalla vigente normativa siano possibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.

Articolo 3 (Documentazione per l'autorizzazione)

1. Le richieste di autorizzazione da parte delle Province dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) localizzazione e denominazione dell'impianto (sul relativo foglio IGM scala 1:25.000);
- b) tipologia dell'impianto;
- c) struttura dell'impianto (fissa o mobile);
- d) tipologia della rete (tramaglio, *mist-net*, reti orizzontali);
- e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate (in millimetri);
- f) tipo di filo utilizzato per la rete (doppio ritorto);
- g) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate (in metri), nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni vanno calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti vanno indicate separatamente le misure delle reti orizzontali e di quelle verticali;
- h) uccelli catturabili nell'impianto suddiviso per specie e per numero;
- i) indicazione del numero di richiami vivi, suddiviso per specie, utilizzato nell'impianto;
- j) indicazione del periodo di attività dell'impianto;
- k) individuazione del personale addetto

- all'impianto;
- l) individuazione (su apposita planimetria scala 1:100) delle strutture accessorie utilizzate per l'alloggiamento del personale, per la stabulazione degli uccelli catturati e destinati alla cessione, nonché degli eventuali richiami vivi utilizzati per la cattura.

Articolo 4

(Valutazione di idoneità del personale operante negli impianti)

1. La valutazione di idoneità del personale che opera negli impianti di cattura, come previsto dalla normativa vigente, viene effettuata dall'INFS presso la propria sede o presso una sede predisposta dalla Provincia e concordata con l'Istituto stesso.

2. I soggetti che intendono sostenere l'esame di idoneità per l'abilitazione alla cattura di uccelli di cui al precedente comma dovranno produrre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, domanda scritta alla Provincia in cui intendono operare. Negli anni successivi la domanda dovrà essere prodotta entro il 30 aprile.

3. Gli operatori abilitati possono svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia che ne ha richiesto l'abilitazione all'INFS. Ciascun operatore non può prestare servizio contemporaneamente presso più impianti di cattura.

Articolo 5

(Gestione degli impianti)

1. L'attività di ciascun impianto di cattura autorizzato è disciplinata da uno specifico protocollo stabilito in accordo tra l'INFS e la Provincia titolare dell'autorizzazione e dovrà contenere indicazioni di

dettaglio in merito ai seguenti punti:

- a) Denominazione e localizzazione dell'impianto;
- b) Tipologia e caratteristiche dell'impianto;
- c) Attività dell'impianto;
- d) Personale impiegato.

2. La Provincia, titolare dell'autorizzazione, può affidare la gestione degli impianti a operatori qualificati e valutati idonei dall'INFS, ai sensi del precedente articolo 4.

3. Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre ad eccezione della specie cesena (*Turdus pilaris*), per la quale è consentita la cattura sino al 30 dicembre. Ogni attività svolta al di fuori del periodo sopra indicato è da considerarsi illecita.

4. Gli impianti non possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire l'attività oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

5. Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere correlato alla potenzialità di cattura dello stesso; negli impianti fissi e mobili a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti devono comunque essere presenti contemporaneamente almeno due operatori in possesso di idoneità e di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente. Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente dalla dimensione delle stesse. Per impianti di minori dimensioni, o per quelli in cui la dimensione lineare delle reti in attività venga temporaneamente ridotta a meno di 100 metri è consentita la presenza anche di un solo addetto e l'uso di non più di 40 richiami.

6. Non è consentito gestire con un solo operatore un impianto dotato di più di cento metri lineari di reti verticali o più di una coppia di reti orizzontali.

7. Durante l'esercizio dell'attività l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non dopo avere disattivato le reti o comunque averlo reso inidoneo alla cattura.

8. Per la gestione dell'impianto è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari ad 80 unità (con un massimo di 20 unità per specie) per le strutture a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e per quelle a reti orizzontali con più di una coppia di reti. Per gli impianti di minori dimensioni, che dunque possono essere gestiti anche da un solo operatore, è consentito l'uso di un numero massimo di 40 richiami e con un massimo di venti soggetti per specie. Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei limiti numerici sopra indicati) anche con soggetti provenienti da allevamento, purché opportunamente contrassegnati con anelli in alluminio privi di frattura (chiusi) e muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza. I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.

9. I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in osservanza al dettato della legge n. 157 del 1992, articolo 21, comma 1, lettera r) e delle norme stabilite dalla legge n. 473 del 1993.

10. All'atto di eventuali controlli possono essere presenti all'interno dell'impianto: uccelli nelle reti appena catturati, uccelli in appositi contenitori già marcati ma non ancora registrati, uccelli marcati e registrati posti nelle gabbie pronti ad essere ceduti come richiami, uccelli marcati e registrati utilizzati dall'impianto stesso come richiami. Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti appartenenti alle specie detenibili sprovvisti di contrassegno, né uccelli appartenenti a specie diverse da quelle previste come catturabili nello specifico protocollo di attività dell'impianto.

11. Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo devono essere estratti dalla rete con la massima cura, contrassegnati immediatamente alla rete, posti negli appositi contenitori per il trasporto ai locali designati alle operazioni di trascrizione dei dati sugli appositi registri, ingabbiati e posti nel locale adibito alla loro stabulazione.

12. Le operazioni di registrazione degli uccelli contrassegnati devono svolgersi immediatamente al termine di ogni controllo alle reti.

13. I locali dove gli uccelli sono stabulati in apposite gabbie, devono essere idonei dal punto di vista strutturale e gestionale e assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica, ecc.). In particolare nelle prime ore dopo la cattura gli esemplari devono essere mantenuti in penombra per ridurre lo stress.

14. Durante il periodo di attività dell'impianto si deve effettuare almeno un controllo alle reti ogni ora. L'intensificazione dei controlli sino a giungere ad una osservazione continua, si rende necessaria in

caso di condizioni climatiche sfavorevoli e di catture consistenti. L'impianto deve essere temporaneamente disattivato qualora si effettuino catture simultanee tali da non consentire agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità; l'attività può riprendere una volta terminate tutte le operazioni di registrazione, ingabbiamento e di sistemazione dei richiami. Analogamente le reti vanno chiuse qualora le condizioni climatiche peggiorino, mettendo a repentaglio l'incolumità dei soggetti catturati.

15. Le specie catturate accidentalmente e non detenibili vanno liberate immediatamente alla rete. Analogamente è necessario liberare subito alla rete individui appartenenti a specie utilizzabili a fini di richiamo che siano marcati con anelli utilizzati per lo studio delle migrazioni.

16. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati devono essere trasmessi con apposita cartolina o modulo della Provincia all'INFS.

17. L'accesso all'impianto deve essere permesso in qualsiasi momento a tutti i soggetti indicati dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, nonché al personale espressamente incaricato dall'INFS. Qualora l'impianto sia situato all'interno di una proprietà privata, il proprietario deve consentire il libero accesso al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività di cattura da parte della Provincia.

Articolo 6

(Fabbisogno annuale di richiami e loro inanellamento)

1. La Provincia, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, e su parere dell'INFS, stabilisce annualmente il numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie sulla base delle richieste pervenute, del numero di appostamenti fissi con richiami vivi autorizzati e del numero degli impianti di cattura autorizzati.

2. Per ogni impianto di cattura, la Provincia, titolare dell'autorizzazione stabilisce un contingente massimo annuale suddiviso per specie di uccelli da catturare. Al raggiungimento di tale limite l'attività di cattura per ciascuna specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.

Articolo 7

(Registri comprovanti l'attività svolta)

1. Le Province, per la cessione dei richiami ai cacciatori, hanno l'obbligo di segnare su appositi registri di carico e scarico, sulla base dei modelli suggeriti dall'INFS, tutte le operazioni che avvengono all'interno dell'impianto ed in particolare:

- numero dei soggetti confluiti giornalmente;
- numero dei soggetti ceduti;
- generalità dei cacciatori ai quali i richiami vengono assegnati;
- giacenze di giornata.

2. Le Province, ai fini di garantire la copertura del fabbisogno, possono utilizzare richiami provenienti dai centri e impianti di altre province e Regioni, usufruendo della marcatura di provenienza, quando già apposta al richiamo. Sono valide le marcature e le certificazioni dei richiami vivi che il cacciatore abbia eventualmente acquisiti direttamente presso i

centri di altre Province o Regioni.

3. La detenzione di detti richiami ed il relativo utilizzo sono subordinati alla comunicazione scritta da parte del cacciatore alla Provincia di residenza per il controllo dei quantitativi detenibili e utilizzabili.

4. Le Province titolari dell'autorizzazione predispongono, per ciascun impianto una relazione consuntiva sull'attività svolta sulla base dei registri forniti dagli operatori, che dovrà essere inviata all'INFS ed alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 8

(Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo)

1. Il titolare dell'impianto deve provvedere a munire alla rete tutti i soggetti catturati di contrassegno inamovibile dotato delle caratteristiche tecniche suggerite dall'INFS e fornito dalla Provincia, nonché ad annotare su apposito registro anch'esso fornito dalla Provincia sulla base dei modelli suggeriti dall'INFS, gli esemplari catturati.

2. È vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura a fini di richiamo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995. È consentita la cessione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

3. La Provincia annualmente fissa l'importo delle quote per la cessione dei soggetti catturati tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1995.

4. La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato alla Provincia, dell'importo fissato per ciascuna specie.

5. La Provincia predispone, entro il 30 giugno di ogni anno liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi accordando priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 30, lettera a), della legge regionale n. 17 del 1995.

6. La cessione dei soggetti catturati viene, di norma, effettuata presso gli impianti di cattura secondo tempi ed orari fissati da ciascuna Provincia.

Articolo 9

(Sostituzione dei richiami)

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non ritenuto idoneo, entro tre mesi dalla cessione, o del richiamo deceduto o del suo anello di identificazione o in caso di impossibilità di una denuncia di smarrimento. I soggetti restituiti sono liberati dell'anello e rilasciati dal personale addetto all'impianto.

Articolo 10

(Divieti)

1. È vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore di mt. 300 dall'impianto di cattura, che viene opportunamente segnalato dal titolare.

2. La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non deve essere inferiore a mt. 500.

3. È vietato tenere armi di qualsiasi tipo nell'impianto di cattura.

4. È vietato svolgere attività di cattura al di fuori degli orari e dei periodi stabiliti dal presente disciplinare.

Articolo 11 (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle attività degli impianti è affidata ai soggetti previsti dall'articolo 43 della legge regionale n. 17 del 1995.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. La presente disciplina non si applica agli uccelli domestici utilizzati per tradizione locale come richiami e alla fauna selvatica proveniente da allevamento di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale n. 17 del 1995, oggetto di specifica regolamentazione.

D.G.R. n. 6091 del 29 dicembre 1999

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRITURISTICO- VENATORIE

**(legge regionale 2 maggio 1995, n.17
art.32, comma 6)**

ALLEGATO A

SEZIONE I Finalità e disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Le presenti disposizioni, previste dall'art.32 comma 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, disciplinano il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 2 (Ripartizione territoriale, dimensioni e tabellazione delle aziende faunistico- venatorie e delle aziende agri-turistico- venatorie)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato alla gestione privata della caccia, ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'otto per cento alle aziende faunistico-venatorie e nella misura del sei per cento alle aziende agri-turistico-venatorie.

2. Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ettari.

3. Il perimetro delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere delimitato, a cura del titolare della concessione, con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, rispettivamente la scritta "Azienda faunistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33, L.R. 17/95)" o "Azienda agri-turistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33, L.R.17/95)". Le suddette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda e negli accessi delle strade interne ad un'altezza di almeno metri 3 ed a distanza tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.

Art. 3 (Esercizio venatorio)

1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita al titolare della concessione ed alle persone da lui autorizzate nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n.157, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dai regolamenti provinciali e dal presente disciplinare. L'abbattimento della fauna selvatica, comunque, non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio.

2. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio alle specie di indirizzo faunistico, è consentito secondo le previsioni del piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale di cui all'art.15, mentre, per le specie non comprese in detto piano, l'esercizio venatorio è soggetto alle limitazioni stabilite dal calendario venatorio.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito su fauna selvatica di allevamento, durante tutta la stagione venatoria. L'esercizio venatorio alla specie cinghiale è consentito esclusivamente in aree recintate.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie la presenza dei cacciatori deve essere compatibile con la capacità faunistico-venatoria del territorio interessato e, comunque, non superare l'indice di densità venatoria stabilito nel Piano faunistico venatorio regionale, riferito alle singole Province. Nel computo del predetto numero non vengono considerati i cacciatori che partecipano alle battute alla fauna selvatica ungueolata.

Art. 4

(Registro e blocco permessi)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione, un apposito registro, vidimato preventivamente dalla Provincia competente per territorio, su cui devono essere annotate le operazioni di immissione, di cattura, di abbattimento selettivo e di caccia.

2. I permessi giornalieri di caccia, stampati secondo il modello tipo concordato tra l'Assessorato Regionale competente, le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione Regionale riconosciuta dei concessionari di azienda, devono essere composti di almeno tre parti uguali, di cui una parte rimane al concessionario e due parti vengono consegnate al cacciatore. Alla fine della giornata di caccia il cacciatore ha l'obbligo di restituire una delle due parti al concessionario, debitamente compilata, dalla quale risulti il numero e le specie dei capi prelevati, al fine di con-

sentire al titolare della concessione le prescritte registrazioni. La terza parte del permesso, debitamente compilata resterà al cacciatore al fine di giustificare, al di fuori dell'azienda, la fauna regolarmente abbattuta.

3. Per consentire i dovuti controlli amministrativi, il titolare della concessione deve comunicare alla Provincia il luogo preciso in cui sono conservati il predetto registro ed il blocco dei permessi.

Art. 5

(Tasse di concessione regionale)

1. Le concessioni di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria sono soggette a tasse di concessione regionale. Il titolare della concessione deve trasmettere l'attestazione di versamento in originale all'Assessorato Regionale Economia e Finanza, Settore Finanza e Tributi, nonché copia della stessa alla Provincia competente per territorio.

Art. 6

(Danni alle produzioni agricole)

1. Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all'interno delle aziende, ai sensi dell'art.42, comma 4, lettera a), della legge 2 maggio 1995, n.17;

2. Non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente disciplina, l'associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei produttori di selvaggina, di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e le organizzazioni

agricole regionali maggiormente rappresentative, concordano, a livello regionale i criteri e le procedure per una corretta determinazione del risarcimento. Trascorso tale termine senza che si sia addivenuto ad un accordo, l'Assessore Regionale competente in materia, convoca, in qualità di arbitro, le parti interessate al fine di definire un protocollo d'intesa.

3. L'accordo di cui al comma 2, dovrà prevedere tra l'altro, i criteri e le procedure per una:

- tempestiva segnalazione del danno;
- rappresentazione precisa del danno (luogo, circostanze ecc.);
- tempestiva constatazione tecnica della natura del bene danneggiato;
- equa valutazione dell'entità del risarcimento;
- risoluzione dell'eventuale contenzioso attraverso una fase arbitrale.

Nei fondi inclusi nelle aziende, ma sottratti all'attività venatoria per volontà del proprietario e/o conduttore del fondo, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 7

(Utilizzo dei fondi rustici)

1. Per l'utilizzo dei fondi inclusi nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, sono dovuti ai proprietari e/o possessori dei terreni incentivi per il miglioramento ambientale nelle forme e nella misura determinate ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995 n.17.

2. Non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente disciplina, l'associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei produttori di

selvaggina, di cui all'art.34 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative, concordano, a livello regionale, le forme e la misura degli incentivi da corrispondere ai proprietari e/o conduttori dei fondi per il miglioramento ambientale delle aziende. Trascorso tale termine senza che si sia addivenuto ad un accordo, l'Assessorato Regionale competente in materia, convoca, in qualità di arbitro, le parti interessate al fine di definire un protocollo d'intesa.

Art. 8

(Vigilanza venatoria all'interno delle aziende)

1. Ferme restando le competenze in materia stabilite dall'art.43 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, la vigilanza venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie o delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere assicurata in maniera continua ed efficace dalle guardie giurate venatorie alle dirette dipendenze del titolare della concessione o da quelle dell'associazione regionale riconosciuta dei concessionari delle aziende stesse, di cui all'art. 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.157, appositamente incaricate. I nominativi di detto personale saranno comunicati, a cura del concessionario, all'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il personale di vigilanza esercita il controllo su tutto il territorio dell'azienda, sulla fauna tutelata, sull'esercizio venatorio, sul prelievo della fauna selvatica e sulla regolarità della tabellazione dell'azienda medesima.

Art. 9

(Verifica ambienti)

1. In caso di contenzioso, sorto tra il concessionario e la Provincia, su valutazioni di carattere tecnico scientifico inerenti la

validità degli habitat aziendali, dei programmi di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica, dei piani di assestamento ambientale e faunistico-venatorio e dei programmi economici e di gestione, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica esprime il proprio parere in merito, parere che è, a tutti gli effetti, vincolante.

SEZIONE II

Aziende Faunistico-Venatorie

Art. 10

(Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico)

1. Le aziende faunistico-venatorie, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio, perseguono l'obiettivo naturalistico, di conservazione ambientale e faunistica. In particolare esse sono finalizzate alla conservazione, alla protezione, al miglioramento ambientali, nonché alla tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, vegetazionali e idriche, tipiche della zona e delle specie faunistiche presenti, stabilmente e temporaneamente nell'area.

2. Il richiedente la concessione di azienda faunistico-venatoria, deve presentare, contestualmente alla richiesta stessa, un programma poliennale di conservazione e, ove necessario, di ripristino ambientale e di assestamento faunistico. Detto programma deve contenere:

a) la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria, la ripartizione colturale e zootecnica, l'estensione di aree boschive, di bacini artificiali, di zone umide naturali e di aree ad incolto, nonché di terreni che,

eventualmente, usufruiscono di contributi pubblici per fini ambientali;

- b) la descrizione degli opportuni interventi di ripristino, conservazione e gestione ambientale che si intendono realizzare, con particolare riferimento a quelli a fini faunistici;
- c) la caratterizzazione faunistica degli ambienti, per i quali viene esercitata la tutela, riguardante le specie faunistiche, sia quelle presenti stabilmente che quelle di transito;
- d) l'elenco delle specie determinanti l'indirizzo faunistico e naturalistico di cui al punto c), le immissioni di specie selvatiche con specificazione delle finalità perseguite (reintroduzione e ripopolamento) ed i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare;
- e) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente.

3. I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Giunta Provinciale, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio di estinzione e per ricreare le condizioni di reinserimento di specie autoctone storicamente presenti.

4. Il programma, di cui ai commi precedenti, deve essere predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico-venatoria.

Art. 11

(Piano di assestamento e miglioramento ambientale)

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il titolare

della concessione presenta alla Provincia la relazione annuale, in coerenza con il programma di cui all'art.10, contenente:

- a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente;
- b) eventuali proposte di nuovi interventi utili all'incremento delle specie presenti.

2. Nelle aziende faunistico-venatorie il cui territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri, il piano di assestamento e miglioramento ambientale deve prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell'habitat, quali:

- a) creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque;
- b) controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione;
- c) ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli;
- d) creazione di invasi per i periodi di siccità;
- e) realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione;
- f) risemina della vegetazione sommersa e ripariale.

3. La relazione di cui al comma 1, viene approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.

Art. 12

(Immissioni di fauna autoctona)

1. Le immissioni previste nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art. 10, devono essere riportati dal conces-

sionario nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, di cui all'articolo 15.

2. Qualora, per eventi eccezionali, fosse necessario il ricorso ad interventi non previsti nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art. 10, o nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, di cui all'art. 15, gli stessi si potranno effettuare purché abbiano avuto un nulla osta da parte della Provincia, fermo restando il termine ultimo fissato, per le immissioni, dalle vigenti norme di legge.

3. Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale dell'Amministrazione provinciale, competente in materia, che redigerà formale verbale. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma da trasmettere alla Provincia, di norma, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dal presente disciplinare, da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e dalle relative leggi regionali di recepimento ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge.

Art. 13

(Strutture produttive e di ambientamento)

1. Il titolare della concessione, avuto riguardo alle caratteristiche morfologico-

ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle finalità previste dalla normativa vigente e secondo le necessità della fauna presente, può costituire e/o adeguare strutture produttive naturali ed artificiali, quali piccoli appezzamenti di terreno destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, invasi naturali e laghetti artificiali per facilitare la sosta della fauna acquatica, voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di stabulazione, di prelievo e simili per interventi integrativi di assestamento faunistico.

2. La Provincia può autorizzare, per il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati, l'impianto di strutture recintate all'interno dell'azienda stessa per la produzione in cattività di fauna selvatica autoctona da destinare esclusivamente al ripopolamento dell'azienda; in tali zone la caccia è vietata. L'allevamento in cattività di specie faunistiche nell'ambito delle aziende, avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste, nel programma di cui all'art. 10 e/o nel piano di cui all'art. 11, dovranno essere comunicate dal concessionario all'Amministrazione provinciale competente per territorio, che tramite personale tecnico incaricato, ne accerta la regolarità disponendone la rimozione in caso di inadempienze alle disposizioni di legge.

4. La fauna destinata al ripopolamento, presente nelle strutture di cui al comma 2, deve essere registrata e munita di documentazione che ne attesti la provenienza.

5. Allevamenti in cattività finalizzati oltre che al ripopolamento dell'azienda anche alla commercializzazione, possono essere autorizzati dalla Provincia all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. La superficie di territorio impegnata da tali strutture sarà scomputata, a tutti gli effetti, dalla superficie aziendale.

Art. 14

(Strutture recintate all'interno delle aziende faunistico-venatorie)

1. Le Provincie, oltre alle strutture recintate di cui all'art. 13, possono autorizzare recinti, di ampiezza non inferiore a 20 ettari, destinati alla caccia agli ungulati, all'interno dei quali, fatta eccezione per la specie volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione. Tali periodi devono essere indicati nel piano di cui all'art. 15.

Art. 15

(Piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale)

1. Il piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, deve essere presentato dal concessionario, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Amministrazione provinciale competente per territorio che deve approvarlo entro 60 giorni dalla data di presentazione. In mancanza di determinazioni entro tale termine, senza che sia intervenuta comunicazione alcuna al titolare della concessione, il piano si intende approvato. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.

2. Il piano, elaborato dal concessionario nell'osservanza del modello tipo, modello

che sarà concordato tra Province e Regione, sentita l'associazione regionale riconosciuta dei concessionari, di cui all'art. 34, comma 5 della legge 157/92, deve contenere:

- a) la stima della consistenza delle specie stanziali presenti in azienda;
- b) le eventuali variazioni in ordine alle immissioni previste nel programma di cui all'art. 10, comma 2, lettera d);
- c) elenco e quantità delle specie di fauna selvatica di indirizzo faunistico, per le quali si chiede l'autorizzazione al prelievo venatorio.

3. Gli indici medi di presenza ottimale, per specie, sono quelli stabiliti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, proporzionati all'estensione dell'habitat aziendale.

4. Il programma di cui al comma 1, deve essere predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico-venatoria.

Art. 16

(Controllo delle popolazioni faunistiche)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie, su richiesta del Concessionario, per i casi previsti dall'art. 34 e dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, l'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede al controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzando piani di abbattimento selettivo anche agli ungulati.

2. Il controllo delle popolazioni di volpe, cornacchia grigia e gazza viene esercitato nei casi in cui gli indici di presenza, nelle aziende faunistico-venatorie, superino quelli medi ottimali indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 17

(Norme di tutela)

1. La normativa vigente di tutela ambientale, prevista dall'art. 32 lett. a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, si applica alle aziende faunistico-venatorie.

Art. 18

(Circolazione veicoli)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie si applicano le norme previste dall'art. 1, lettera g, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.

SEZIONE III

Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Art. 19

(Caratteristiche generali)

1. Le aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, devono preferibilmente essere situate in aree di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive debbono, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 2 maggio 1995, n. 17, comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 20

(Programma economico e di gestione)

1. Nella domanda di nuova concessione di azienda agri-turistico-venatoria il

richiedente deve presentare alla Provincia un programma economico e di gestione pluriennale dal quale risultino:

- a) la descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali dei terreni interessati;
- b) gli ordinamenti colturali, forestali, zootecnici e le eventuali modificazioni, nonché i miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
- c) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
- d) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione.

Art. 21

(Piano di gestione annuale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il titolare della concessione di azienda agri-turistico-venatoria presenta il piano di gestione annuale, nel quale sono indicate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni del programma di cui all'art.20, nonché l'attività svolta nella precedente stagione con l'indicazione delle specie e del numero di capi di fauna di allevamento immessi e del rispettivo numero di capi prelevati. In detto piano dovranno, inoltre, essere indicati gli opportuni investimenti effettuati e/o da effettuare.

Art. 22

(Strutture produttive)

1. La Provincia, può autorizzare strutture produttive per l'allevamento di fauna selvatica autoctona, in cattività, da immettere ed utilizzare all'interno dell'azienda medesima, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Provincia può, inoltre, autorizzare strutture produttive ausiliarie di ambientamento e stabulazione nelle quali è vietato l'esercizio venatorio.

3. Le strutture del tipo di cui al comma 1, finalizzate oltre che alle necessità dell'azienda anche alla commercializzazione, possono essere costituite dal titolare della concessione all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17. La superficie di territorio impegnata da tali strutture sarà scomputata, a tutti gli effetti, dalla superficie aziendale.

Art. 23

(Immissione di fauna di allevamento)

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito immettere fauna selvatica di allevamento in regola con la certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

2. La fauna immessa deve essere recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti all'interno dell'azienda e nei territori circostanti. Tale fauna deve essere, prima dell'immissione, marcata e/o munita di anello con il nome specifico dell'azienda.

SEZIONE IV

Regolamentazione Sanzionatoria

Art. 24

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, i titolari di concessio-

ne di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria sono soggetti anche alle sanzioni ed ai provvedimenti di cui agli articoli 25, 26, 27.

2. Le irregolarità accertate attraverso i controlli effettuati nelle aziende, comportano l'adozione, a seconda dei casi, di uno o più dei seguenti provvedimenti a carico del titolare della concessione:

- a) sanzione amministrativa;
- b) diffida;
- c) sospensione della concessione;
- d) revoca della concessione.

3. Le violazioni di cui al comma 2, sono registrate dalla Provincia, al fine del computo delle recidive.

Art. 25

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni accertate alle disposizioni amministrative e tecniche del presente disciplinare, si applica, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, in caso di recidiva, per le sottoelencate violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, viene accompagnata da diffida al titolare della concessione:

- immissione di fauna selvatica oltre il periodo consentito;
- immissione di specie di fauna selvatica diversa da quelle previste nei programmi di assestamento faunistico-venatorio e nei piani di prelievo;
- mancata o irregolare tenuta dei registri e dei permessi aziendali;
- mancata o irregolare tabellazione per la maggior parte del perimetro aziendale;

- abbattimento di specie indicate nel piano annuale di prelievo senza aver ottenuto, nel caso di aziende faunistico-venatorie, l'approvazione del piano stesso, ovvero, nel caso di aziende agri-turistico-venatorie, senza avere presentato alla Provincia il piano di gestione annuale.

Art. 26

(Sospensione della concessione)

1. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 2 a 6 giornate, quando dopo diffida si ripetano le violazioni di cui all'art.25, comma 2.

2. Nel caso di ulteriore recidiva delle violazioni di cui al comma 1, la Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 7 a 21 giorni.

3. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 3 a 6 mesi qualora il titolare della concessione autorizzi l'esercizio venatorio nel periodo in cui l'azienda è sottoposta a formale provvedimento di sospensione.

Art. 27

(Revoca della concessione)

1. La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria può essere revocata dalla Provincia nei seguenti casi:

- a) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia in azienda faunistico-venatoria, alle specie previste nei piani di prelievo, oltre il termine di chiusura della stagione venatoria;
- b) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia in azienda agri-turistico-venatoria alle specie previste nel piano di gestione

annuale oltre il termine di chiusura della stagione venatoria;

c) il titolare della concessione sia sottoposto per 3 volte al provvedimento di sospensione della concessione di cui all'art. 26 nello stesso anno.

2. Avverso i provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione, è ammessa opposizione al presidente della Provincia.

SEZIONE V

Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 28

(Trasformazione di azienda)

1. I concessionari delle aziende faunistico-venatorie, istituite con legge regionale 14 settembre 1982, n.40, ed in regime di proroga ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 26/97, compatibilmente con le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, possono chiedere la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria, ai sensi dell'art.33, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17.

2. L'Amministrazione provinciale, sulla base di parere espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può procedere alla trasformazione di una azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria, qualora l'azienda stessa non persegua più le finalità previste dalla legge.

Art. 29

(Norma di salvaguardia)

1. Stante la finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico delle Aziende Faunistico Venatorie, al fine di salvaguardare le realtà aziendali esistenti senza

pregiudicarne il patrimonio faunistico, fatti salvi i diritti dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, per le sole aziende faunistico-venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data dell'1/2/98 mantenevano, ai sensi della D.C.R. n. 450/98, una base territoriale idonea, si applica la procedura di cui al comma 2.

2. Le aziende di cui al comma 1, devono presentare domanda di conferma di azienda faunistico-venatoria o domanda di trasformazione in azienda agro-turistico-venatoria, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, anche senza la documentazione di rito che sarà, successivamente, prodotta nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti provinciali.

3. Le disdette presentate, nei termini di legge, dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, devono essere valutate dalla Provincia come richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata.

Art. 30

(Aziende faunistico-venatorie in aree contigue)

1. L'esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ricadenti all'interno delle aree contigue alle aree naturali protette, di cui all'art. 10 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

Art. 31

(Tenuta presidenziale di Castel Porziano)

1. La presente disciplina non si applica alla tenuta presidenziale di Castel Porziano.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008

**OGGETTO: RETE EUROPEA NATURA
2000: MISURE DI CONSERVAZIONE
OBBLIGATORIE DA APPLICARSI
NELLE ZONE DI PROTEZIONE
SPECIALE
(testo aggiornato con la D.G.R. n. 928
del 17 dicembre 2008)**

**ALLEGATO B
MISURE DI CONSERVAZIONE GENE-
RALI ED ATTIVITÀ DA PROMUOVERE
E INCENTIVARE PER LE ZONE DI
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)**

DIVIETI

1)Attività venatoria:

Nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- a) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) è vietata l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, che deve essere, comunque, attivata con le modalità previste nel Piano Faunistico Venatorio;
- c) ai sensi della legge regionale 17/95, art. 35 bis, come modificata e integrata dall'art. 81 della legge regionale 26/2007, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- d) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune

d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) è vietata l'attività venatoria relativamente alla Coturnice (*Alectoris graeca*), al Combattente (*Philomachus pugnax*) e alla Moretta (*Aythya fuligula*);

f) è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* esistenti nelle quali lo svolgimento di attività di addestramento cani e di gare cinofile, è vietato nel periodo 15 marzo – 31 luglio. Tale intervallo temporale può essere ridotto in sede di Valutazione d'Incidenza;

g) è vietata la costituzione di nuove *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

2) Immissioni di specie animali:

a) è vietata l'immissione nell'ambiente naturale di specie animali non autoctone. Sono fatti salvi:

- gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997;
- le attività zootecniche;
- b) i ripopolamenti faunistici a scopo alieutico e venatorio, compresi quelli finalizzati all'addestramento cani, possono essere realizzati esclusivamente con esempla-

ri appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

3) Attività e Interventi:

a) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

b) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

c) ((è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;"))

d) è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

e) è vietato la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e delle attività di ricerca scientifica e monitoraggio;

f) è vietato lo svolgimento di attività sportive agonistiche a motore fuori dalle strade asfaltate, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;

g) sono vietate le attività sportive organizzate di giochi di guerra simulata dal 15 marzo al 31 luglio;

h) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macerì, fossi;

i) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

j) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;

k) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;

l) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad

emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso. Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

m) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

n) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di mare, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

o) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi.

p) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio - 15 luglio;

q) è vietata la pratica dello "spietramento" nei prati permanenti e nei pascoli permanenti come definiti dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

r) è vietato il sorvolo delle zone umide (laghi, lagune, paludi, tratti marini costieri) e di una fascia di 150 mt di distanza dai loro confini, da parte dei velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio), non-

ché il decollo e l'atterraggio di tali velivoli; eventuali deroghe da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, possono essere consentite per motivi inerenti la ricerca scientifica;

s) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosforo di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non bersaglio od esseri umani;

t) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

u) è vietata l'arrampicata sportiva e l'utilizzo della sommità di pareti o scarpate rocciose per il decollo con deltaplani o veicoli simili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;

v) è vietato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio avvicinarsi, ad una distanza inferiore a 500 m, a pareti e scarpate con presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche rupicole comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, mediante elicotteri, deltaplani, parapendii e mezzi aeromobili in genere, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000.

w) è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;

x) è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza;

y) è vietato il ripristino:

a) dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati,

b) dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi,

c) delle fustaie disetanee in fustaie coetanee salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza;

z) è vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
aa) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

OBBLIGHI

Per tutte le ZPS valgono i seguenti obblighi:

1) Obblighi generali

a) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realiz-

zata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco; b) gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che siano orientate all'interramento o all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti;

c) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. È fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

d) il ripristino degli habitat delle specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e degli habitat di interesse comunitario e delle specie degli Allegati A, B e E del DPR 357/97 va attuato prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea;

e) deve essere realizzato il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

2) Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali

((Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianifica-

zione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.

- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

a) Rilascio di matricine/Isole di biodiversità

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

- 1) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari

disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.

2) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isle di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolar-

mente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente antecedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilas-

ciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia, 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

c) Estensione delle tagliate:

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

d) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del pro-

ponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate.

e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.))

ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE

Nelle ZPS vanno promosse e incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la messa in sicurezza degli elettrodotti di media ed alta tensione, già realizzati, dai rischi di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna;
- c) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- d) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- e) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- f) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- g) il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la

messa a riposo dei seminativi;

- h) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
- i) la predisposizione di piani d'intervento pluriennali che prevedano una gestione naturalistica degli interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e dei canali artificiali (traslocazione di porzioni significative di vegetazione tra segmenti del canale oggetto di intervento, al fine di facilitarne la diffusione e la ricostituzione; ripulitura dei canali, in maniera alternata nel tempo, rispetto alle sponde, ecc.).

ALLEGATO C

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE E ATTIVITÀ DA FAVORIRE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ZPS

1) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- b) la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- c) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduoato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- d) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura, delle compagini forestali, caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- e) la conservazione del sottobosco;
- f) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- g) la gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- h) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduoato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione, la manutenzione e il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

- b) la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- c) la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- d) la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- e) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- f) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduoato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- g) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- h) il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- i) il ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- l) il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- m) la conservazione del sottobosco.

4) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici

Obblighi e divieti:

- a) è fatto divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione ovvero il ripristino

degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;

- b) la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- c) il mantenimento ovvero il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- d) il controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- e) il ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
- f) le pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
- g) le pratiche pastorali tradizionali estensive.

5) ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini

Obblighi e divieti :

- a) è fatto obbligo alle autorità competenti di segnalare le colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio - 31 ottobre;
- b) è fatto divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre;

bre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio - 31 ottobre;

- c) è fatto divieto di avvicinamento mediante elicotteri, deltaplani, parapendii e mezzi aeromobili in genere, di arrampicata libera o attrezzata, di attività speleologiche, entro un raggio di 500 mt dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio - 31 ottobre. Eventuale deroga può essere rilasciata da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000;
- d) è fatto obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;
- b) l'adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;
- c) l'incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi;
- d) il controllo o l'eradicazione o delle popolazioni di predatori alloctoni.

6) ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide

Obblighi e divieti:

- a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), è vietata in data antecedente al 1 ottobre, fatte salve le specifiche restrizioni imposte dal calendario venatorio;
- c) dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione

riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- b) la messa a riposo a lungo termine dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- c) il mantenimento e la coltivazione eco-compatibile delle risaie nelle aree adiacenti alle zone umide;
- d) l'incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- e) la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- f) la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- g) il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- h) il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- i) il mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- l) gli interventi di taglio delle vegetazioni, nei corsi d'acqua con alveo di lar-

ghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- m) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- n) il mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- o) la conservazione ovvero il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- p) la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- q) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- r) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- s) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- t) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- u) le colture a basso consumo idrico e l'individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;

- v) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

7) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- b) la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- c) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- d) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- e) gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- f) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- g) la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- h) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di

fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

- i) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- l) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autotone;
- m) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

8) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- b) il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;

- c) il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- d) l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
- e) l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione seminaturale, eccetera);
- f) il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- g) l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
- h) gli interventi di taglio delle vegetazioni, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- i) la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- l) il mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centime-

- tri di larghezza;
- m) l'agricoltura biologica e integrata;
- n) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

9) ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione

Obblighi e divieti:

- a) divieto di apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- b) la sorveglianza durante il periodo di migrazione.

10) ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche

Obblighi e divieti:

- a) divieto di apertura dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Si tenga presente che tutte gli importi espressi in lire nel presente testo normativo sono da considerarsi tradotti anche in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 213/1998 il quale, al punto 2 afferma che: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato» (1 Euro = 1936,27 lire). Lo stesso articolo, al punto 3, afferma che: «Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.»



7. CONTATTI

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Agricoltura

Area Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività connesse all'agricoltura.
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

- Mario Cennerilli (Dirigente): Tel. 06-51683520; Fax: 06-51683130;
email: mcennerilli@regione.lazio.it
- Bruno Petrucci: Tel. 06-51683446; email: bpetrucci@regione.lazio.it
- Fabio Ferretti: Tel. 06-51685384; email: fferretti@regione.lazio.it

Direzione Regionale Ambiente

Area Conservazione Natura e Foreste
viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma

- Dr. Duccio Centili - Tel. 06-51689181; email: dcentili@regione.lazio.it
- Dr. Marco Caporioni - Tel. 06-51689174; email: mcaporioni@regione.lazio.it

PROVINCE

A.P. Viterbo (Uff. Caccia) – via Saffi, 49 – 01100 Viterbo
Dr.ssa Mara Ciambella (Dirigente) - Tel. 0761-313253; email: m.ciambella@provincia.vt.it

A.P. Rieti (Uff. Caccia) – via Salaria, 3 – 02100 Rieti
Dr.ssa Lorella Beccarini (Dirigente) - Tel. 0746-285726; email: l.beccarini@provincia.rieti.it

A.P. Roma (Uff. Caccia) - via Tiburtina, 695 - 00159 Roma
Dott. Ennio Tanga (Dirigente) - Tel. 06-67663435; email: e.tanga@provincia.roma.it

A.P. Latina (Uff. Caccia) – via Don Giovanni Minzoni, 9 – 04100 Latina
Dott. Giancarlo Siddera (Dirigente) - Tel. 0773-401428; email: g.siddera@provincia.latina.it

A.P. Frosinone (Uff. Caccia) - via Brighindi snc – 03100 Frosinone
Dr. Giovanni Ruffini (Dirigente) - Tel. 0775-219489/35; email: g.ruffini@provincia.fr.it

ASSOCIAZIONI VENATORIE

FEDERCACCIA Lazio - via Troilo il Grande, 11 - 00131 – Roma
Tel. 06-41230415; email: fidc.lazio@fidc.it

ARCICACCIA Lazio - largo Nino Franchellucci, 65 - 00155 Roma
Tel. 06-4063258; email: info@arcicaccia.it

ENALCACCIA Lazio – via dei pioppi snc – 03020 Castro dei Volsci (FR)
Tel. 338-7306245; email: enalcacciafrosinone@hotmail.it

ANUU MIGRATORISTI Lazio - via Dante Alighieri 44/b - 03039 Sora (FR)
Tel. 0776-822044; email: anuulazio@inwind.it

A.N.L.C. Lazio - via Cavour, 183/b - 00184 Roma
Tel. 06-4885715; email: anlc.roma@alice.it

ITALCACCIA Lazio – via Marco Marulo, 143 – 00143 Roma
Tel. 338-9931392; email: info@italcaccia.it

E.P.S. Lazio – Salita San Nicola da Tolentino 1b – 00187 Roma
Tel. 06-92938622; email: eps@epsitalia.net

REGIONI LIMITROFE

REGIONE TOSCANA (Uff. Caccia) - via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Dr. Paolo Banti (Dirigente) - Tel. 055-4385481; email: paolo.banti@regione.toscana.it

REGIONE UMBRIA (Uff. Caccia) - via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Dr. Roberto Berretta (Dirigente) - Tel. 075-5045030; email: rberretta@regione.umbria.it

REGIONE MARCHE (Uff. Caccia) – via Gentile da Fabriano, 6 – 60125 Ancona
Dr. Uriano Meconi (Dirigente) - Tel. 071-806.3738; email: uriano.meconi@regione.marche.it

REGIONE ABRUZZO (Uff. Caccia) – via Catullo n. 17 (3° piano), 65127 Pescara
Dr. Franco Recchia (Dirigente) - Tel. 085-7672821; email: franco.recchia@regione.abruzzo.it

REGIONE CAMPANIA (Uff. Caccia) – Centro Dir.le Isola A6 - Via G.Porzio - 80143 Napoli
Dr.ssa Daniela Lombardo (Dirigente) - Tel. 081-7967748; email: d.lombardo@regione.campania.it

REGIONE MOLISE (Uff. Caccia) - C.da Colle delle Api, Z.na Industriale - 86100 Campobasso
Dr. Francioni Antonio - Tel. 0874-314700; email: segr.francioni@regione.molise.it

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL LAZIO (A.T.C.)

A.T.C. VT 1 – via Cavour, 12 – 01100 Viterbo
Tel. 0761-313704; email: info@atcv1.it

A.T.C. VT 2 – via Cavour, 14 – 01100 Viterbo
Tel. 0761-303140; email: atc.vt2@provincia.vt.it

A.T.C. RI 1 – viale dei Flavi, 16 - 02100 Rieti
Tel. 0746-251625; email: atcri1@tiscali.it

A.T.C. RI 2 – viale dell'elettronica, snc – 02100 Rieti
Tel. 0746-251208; email: info@atcri2.it

A.T.C. RM 1 e A.T.C. RM 2 – c/o Servizio Caccia e Pesca dell'Amm.ne Prov.le di Roma – via Tiburtina, 695 – 00159 Roma
Tel. 06-67663409/07; email: fi.desantis@provincia.roma.it;
sa.mingarelli@provincia.roma.it

A.T.C. LT 1 - via Villafranca, 2 – (3° piano, scala f) c/o LEGACOOOP - 04100 Latina
Tel. 0773-661662; email: info@atclt1.it

A.T.C. LT 2 – corso Vittorio Emanuele, 10 – 04020 Monte San Biagio (LT)
Tel. 0771-567001; email: info@atclatina2.it

A.T.C. FR 1 – via America Latina, 8 – 03100 Frosinone
Tel. 0775-859406; email: infofr1@atcfr1.eu

A.T.C. FR 2 – via America Latina, 8 – 03100 Frosinone
Tel. 0775-855295; email: info@atcfr2.it

A.T.C. FR 2 (Sede decentrata di Cassino) – via Cimarosa – 03043 Cassino (FR)
Tel. 0776-270608; email: info@atcfr2.it

NUMERI UTILI

Corpo Forestale dello Stato (Numero Unico di emergenza Ambientale): 1515

Polizia di Stato: 113

Carabinieri: 112

Vigili del Fuoco: 115

Emergenza Sanitaria: 118

Polizia provinciale di Viterbo - Tel. 0761-341074

Polizia provinciale di Rieti - Tel. 0746-220901

Polizia provinciale di Roma - Tel. 06-67665311

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE REGIONE LAZIO

